



BIVER BANCA
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI

GRUPPO
CASSA
DI RISPARMIO
DI ASTI

CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A.

Società iscritta all'Albo delle Banche facente parte del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Sede legale in Via Carso 15, 13900 Biella - Capitale sociale Euro 124.560.677 interamente versato - Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione Registro delle Imprese di Biella: n. 01807130024 - Numero Iscrizione Albo delle Banche: 5239; Codice ABI 06090.5 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

PROSPETTO DI BASE
relativo al programma di offerta di obbligazioni denominate

“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO”

“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP UP”

“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP DOWN”

“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON”

“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE”

**“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON
CAP E/O FLOOR”**

“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO”

**“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON CAP
E/O FLOOR”**

**“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI INDICIZZATE
ALL'INFLAZIONE CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR”**

di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. in qualità di emittente ed offerente

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**” o il “**Prospetto**”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE e successive modificazioni e integrazioni (la “**Direttiva Prospetto**”) ed è redatto ai fini dell'art. 94 del D. Lgs. 58/98 e successive modificazioni ed integrazioni (il “**Testo Unico Finanza**”) ed in conformità a quanto previsto nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) e nel Regolamento 2004/809/CE e successive modificazioni ed integrazioni (il “**Regolamento 809**”).

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 2 agosto 2018 (la “**Data del Prospetto di Base**”) a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0288610/18 del 2 agosto 2018.

Il Prospetto di Base è composto dal Documento di Registrazione sull'emittente ed offerente Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (l'“**Emittente**”, l'“**Offerente**”, la “**Banca**” o “**Biverbanca**”) depositato presso la Consob in data 2 agosto 2018 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0288610/18 del 2 agosto 2018 (il “**Documento di Registrazione**”), incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base, dalla nota informativa sulle Obbligazioni (la “**Nota Informativa**”), dalla nota di sintesi che riassume le caratteristiche dell'Emittente e delle Obbligazioni (la “**Nota di Sintesi**”), nonché dalla documentazione indicata come inclusa mediante riferimento nei medesimi, come nel tempo modificata o aggiornata.

Il Prospetto di Base sarà integrato in occasione di ciascuna emissione dalle condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”), cui sarà allegata la Nota di Sintesi della emissione, che saranno rese pubbliche mediante apposito avviso pubblicato sul sito *internet* della Banca www.biverbanca.it. L'informativa completa sull'Emittente, sul Programma di Offerta e sulle singole emissioni di obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta della Nota di Sintesi, del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, delle Condizioni Definitive e di tutta l'ulteriore documentazione eventualmente predisposta dall'Emittente per l'offerta.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base e la documentazione indicata come inclusa mediante riferimento è gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca (Via Carso n. 15, Biella), nonché sul sito *internet* www.biverbanca.it.

Le Condizioni Definitive relative a ciascun prestito, unitamente alla Nota di Sintesi della emissione, saranno di volta in volta inviate a Consob e pubblicate sul sito *internet* dell'Emittente www.biverbanca.it.

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento si invitano gli investitori a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto di Base e negli eventuali supplementi ivi inclusi i fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari, nonché le informazioni contenute nel Documento di Registrazione e negli eventuali supplementi, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base, e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al settore di attività in cui opera. In particolare si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

1. Al 31 dicembre 2017 il rischio di credito costituisce la fonte di rischiosità più significativa per l'attività della Banca, anche tenuto conto del perdurare delle condizioni di deterioramento della situazione economica finanziaria che ha interessato il territorio in cui opera. Si segnala, in particolare, che gli indicatori al 31 dicembre 2017 concernenti la qualità degli impieghi creditizi della Banca, rappresentati da sofferenze su crediti verso la clientela (al lordo e al netto delle rettifiche) e da crediti deteriorati su crediti verso la clientela (al lordo e al netto delle rettifiche), continuano a presentare valori peggiori rispetto ai dati medi del sistema bancario.

Il Gruppo CR Asti ha adottato misure concernenti la riduzione dei crediti deteriorati per il tramite di operazioni di cessione dei crediti *non performing* – anche mediante operazioni di cartolarizzazione – nonché attraverso l'implementazione di misure organizzative dirette alla gestione e al monitoraggio di tali crediti. Tali operazioni di cartolarizzazione potrebbero comportare taluni impatti negativi a conto economico e sui coefficienti patrimoniali di vigilanza.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2018, l'Emittente è tenuto ad applicare le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie previste dal principio contabile IFRS 9. A tal riguardo si precisa che i cambiamenti nel valore contabile degli strumenti finanziari dovuti alla transizione all'IFRS 9 sono stati contabilizzati in contropartita al patrimonio netto al 1° gennaio 2018 e, a tale data, gli effetti derivanti dalla prima applicazione dell'IFRS 9 (cosiddetta "*First Time Adoption*") hanno comportato, a livello di rappresentazione contabile, un impatto negativo sul patrimonio netto della Banca pari a Euro 61,125 milioni. Tale quantificazione potrebbe essere soggetta a modifiche fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Pertanto, l'applicazione di tale principio contabile potrebbe comportare effetti negativi sulla valutazione delle attività finanziarie con conseguenti impatti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Per maggiori informazioni si vedano il "*Rischio di credito e rischi connessi alla qualità del credito*" e i "*Rischi connessi all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 "Financial Instruments"*" del Paragrafo 3.1 "*Fattori di rischio*" del Documento di Registrazione.

2. Si riportano di seguito i principali accertamenti ispettivi e le verifiche fiscali promosse sul Gruppo CR Asti, in corso di svolgimento alla data del presente Prospetto di Base o condotti di recente:

- nel mese di febbraio 2018 Banca CR Asti è stata informata che la Procura del Tribunale di Asti ha aperto un'indagine ipotizzando un illecito di natura contabile relativo all'esercizio 2015. Alla data del Prospetto di Base non si ha notizia di ulteriori sviluppi; dell'indagine predetta si è avuta notizia attraverso la notifica di un decreto di perquisizione e sequestro nel quale veniva enunciato un generico riferimento all'art. 2621 cod. civ. (*False comunicazioni sociali*), senza che lo stesso fosse accompagnato da una contestazione precisa della condotta addebitata; il procedimento, allo stato, si trova in fase di indagini preliminari. Il succitato decreto di perquisizione e sequestro si è tradotto nei fatti in un ordine di esibizione avendo Banca CR Asti messo immediatamente a disposizione tutta la documentazione richiesta. Nessuna comunicazione è stata fatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 34-35 D.Lgs. n. 231/2000 – 369 c.p.p.. Si precisa che l'indagine si inserisce nell'ambito dell'intervento di verifica condotto della Guardia di Finanza ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e degli altri tributi, ai sensi e per gli effetti della normativa fiscale applicabile;

- intervento di verifica fiscale dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale del Piemonte – Settore Controlli e Riscossione – Ufficio Grandi Contribuenti) presso Biverbanca, in materia di imposte dirette e indirette, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.P.R. 633/72, richiamato dall'art. 33 del D.P.R. 600/73, avviato in data 6 aprile 2016. Si segnala che a seguito di un periodo di sospensione, l'Agenzia delle Entrate ha ripreso l'intervento di verifica fiscale solamente in data 23 febbraio 2018. L'intervento si è concluso in data 2 maggio 2018 con emissione di processo verbale di constatazione per maggiore imponible IRES e maggiore imponible IRAP. In data 29 giugno 2018 Biverbanca ha presentato le proprie controdeduzioni presso la Direzione Regionale del Piemonte;

Non si può escludere che gli accertamenti in corso ovvero futuri accertamenti da parte della Banca d'Italia, della Consob, dell'Amministrazione Finanziaria o di altre Autorità Pubbliche si possano concludere con esiti, in vario grado, negativi. In tali situazioni, eventuali provvedimenti disposti dalle predette Autorità potrebbero sortire effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Per maggiori informazioni si veda il "*Rischio connesso agli accertamenti ispettivi promossi dalle Autorità di Vigilanza e alle verifiche fiscali*" del Paragrafo 3.1 "*Fattori di rischio*" del Documento di Registrazione.

3. L'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito o di conversione in azioni laddove, nel corso della vita delle obbligazioni, la Banca sia sottoposta a procedura concorsuale o venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto come definito dall'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015. In particolare, in tale caso, la Banca d'Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione tra cui il c.d. "bail-in" o "salvataggio interno" ai fini della gestione della crisi della banca. Laddove sia applicato lo strumento del *bail-in*, l'investitore potrebbe perdere, anche integralmente, il capitale investito o vederlo convertito in azioni. La nuova disciplina in materia di crisi degli enti creditizi non consente più il ricorso a sostegni finanziari pubblici a favore della banca in difficoltà se non nei limiti e nelle condizioni previste a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafi 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, al "*Rischio connesso all'utilizzo del bail-in*" al "*Rischio di credito per il sottoscrittore*" e ai "*Rischi legati all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni*" del presente Prospetto di Base.

4. Qualora le Obbligazioni siano denominate in una valuta diversa da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano), sussiste il rischio di perdite, anche significative, del capitale investito, nonché per quanto attiene agli interessi attesi, in caso di andamento sfavorevole del rapporto di cambio della valuta di denominazione delle Obbligazioni rispetto all'Euro.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.4 "*Rischio di cambio*" del presente Prospetto di Base.

5. Le Obbligazioni non saranno ammesse alle negoziazioni presso alcun un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione. È previsto che le Obbligazioni siano negoziate dalla Banca in qualità di Internalizzatore Sistemático entro 90 giorni dalla chiusura del collocamento. Gli Obbligazionisti potrebbero avere difficoltà a vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso e ottenere un capitale anche inferiore rispetto a quello inizialmente investito.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.6 "*Rischio di liquidità*" del presente Prospetto di Base.

6. Le Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor* sono caratterizzate da una specifica rischiosità, connessa all'aleatorietà del rendimento, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dalla complessità delle stesse. È quindi necessario che l'investitore ne comprenda la natura ed il grado di esposizione al rischio sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.15 "*Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di Cap e/o Floor*" del presente Prospetto di Base.

INDICE

SEZIONE I – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	7
1.1 Responsabili del Prospetto di Base	7
1.2 Dichiarazione di responsabilità	7
SEZIONE II – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA.....	8
GLOSSARIO	9
SEZIONE III – NOTA DI SINTESI	12
SEZIONE IV – FATTORI DI RISCHIO	37
SEZIONE V – INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE	38
SEZIONE VI – NOTA INFORMATIVA SULLE OBBLIGAZIONI.....	39
1. PERSONE RESPONSABILI.....	40
2. FATTORI DI RISCHIO.....	41
2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE	41
2.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI.....	41
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI	50
3.1 Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti alle Offerte	50
3.2 Ragioni del Programma di Offerta e impiego dei proventi	50
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI.....	51
4.1 Descrizione delle Obbligazioni	51
4.2 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni saranno emesse.....	51
4.3 Caratteristiche delle Obbligazioni	52
4.4 Valuta di emissione delle Obbligazioni.....	52
4.5 <i>Ranking</i> delle Obbligazioni	52
4.6 Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni ed eventuali limitazioni	53
4.7 Informazioni sul tasso di interesse delle Obbligazioni	55
4.8 Data di scadenza e modalità di rimborso delle Obbligazioni	66
4.9 Tasso di rendimento effettivo.....	67
4.10 Rappresentanza degli obbligazionisti.....	67
4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni.....	67
4.12 Data di emissione delle Obbligazioni.....	68
4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni.....	68
4.14 Regime fiscale.....	68
5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA	70
5.1 Statistiche relative all’Offerta, calendario e modalità di sottoscrizione dell’Offerta	70
5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata.....	70
5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta.....	70
5.1.3 Periodo di Offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione.....	70
5.1.4 Possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni	71
5.1.5 Ammontare minimo e massimo dell’importo sottoscrivibile.....	71
5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni	71

5.1.7	Diffusione dei risultati dell'Offerta	72
5.1.8	Eventuali diritti di prelazione	72
5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione	72
5.2.1	Destinatari dell'Offerta	72
5.2.2	Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	73
5.3	Fissazione del prezzo	73
5.3.1	Prezzo di emissione	73
5.4	Collocamento e sottoscrizione.....	73
5.4.1	Soggetti incaricati del collocamento	73
5.4.2	Informazioni circa gli incaricati dei pagamenti	74
5.4.3	Accordi di Collocamento e Sottoscrizione	74
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....	75
6.1	Domanda di ammissione alla negoziazione	75
6.2	Negoziazione di altri strumenti finanziari	75
6.3	Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	75
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	76
7.1	Consulenti legati all'emissione	76
7.2	Indicazione di altre informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata a parte di revisori legali dei conti	76
7.3	Pareri o relazioni di esperti.....	76
7.4	Informazioni provenienti da terzi	76
7.5	Rating dell'Emittente e delle Obbligazioni	76
	APPENDICE – MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE	77

SEZIONE I – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1.1 Responsabili del Prospetto di Base

La Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., con sede legale in Biella, Via Carso n. 15, assume la responsabilità dei dati e delle notizie contenute nel Prospetto di Base.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

SEZIONE II – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Il presente documento si riferisce al programma di emissione e di offerta di obbligazioni (rispettivamente il “**Programma di Offerta**” e le “**Obbligazioni**”) denominato “Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni *Step Up*, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni *Step Down*, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni *Zero Coupon*, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor*, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor*” e costituisce, ai sensi dell’art. 5.4 della Direttiva 2003/71/CE e successive modificazioni e integrazioni (la “**Direttiva Prospetto**”), il prospetto di base relativo al suddetto Programma di Offerta (il “**Prospetto di Base**” o il “**Prospetto**”). Il presente Prospetto di Base è redatto ai fini dell’art. 94 del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni ed integrazioni (il “**Testo Unico Finanza**” o “**TUF**”) ed in conformità a quanto previsto nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) e nel Regolamento 2004/809/CE e successive modificazioni ed integrazioni (il “**Regolamento 809**”).

Nell’ambito del Programma di Offerta l’emittente ed offerente Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (l’“**Emittente**”, l’“**Offerente**”, la “**Banca**” o “**Biverbanca**”) potrà emettere, in una o più emissioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**”), Obbligazioni aventi le caratteristiche indicate nel Prospetto di Base. Il Programma di Offerta è stato approvato dal consiglio di amministrazione della Banca con delibera del 23 aprile 2018.

Il Prospetto di Base sarà valido ed efficace per 12 mesi dalla data di approvazione del Prospetto di Base da parte della Consob.

Il Prospetto di Base è composto:

- dalla nota di sintesi che riassume le caratteristiche dell’Emittente e delle Obbligazioni (la “**Nota di Sintesi**”);
- dal Documento di Registrazione, che contiene informazioni sull’Emittente, incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base; e
- dalla nota informativa che contiene le caratteristiche principali e i rischi delle Obbligazioni (la “**Nota Informativa**”);

nonché dalla documentazione indicata come inclusa mediante riferimento nei medesimi, come nel tempo modificata o aggiornata.

In occasione dell’offerta ed emissione di ciascun Prestito Obbligazionario, l’Emittente predisporrà le relative condizioni definitive, cui sarà allegata la Nota di Sintesi della emissione, che descriveranno i termini e le condizioni delle Obbligazioni di volta in volta oggetto di offerta e le condizioni dell’offerta delle medesime (le “**Condizioni Definitive**”). Le Condizioni Definitive saranno messe a disposizione degli investitori e depositate presso la Consob non appena possibile e, se possibile, prima dell’inizio dell’offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico.

Le Obbligazioni potranno essere denominate in Euro ovvero in una valuta diversa dall’Euro che potrà essere una delle seguenti valute: Dollaro USA, Sterlina inglese, Franco svizzero ovvero Yen giapponese. In caso di prestiti denominati in una valuta diversa dall’Euro, il rimborso del capitale investito e gli interessi sono soggetti al rischio di cambio come specificato nella Sezione VI – Capitolo 2.2.

Il Prospetto di Base, unitamente ai documenti incorporati mediante riferimento, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell’Emittente in Biella, Via Carso n. 15, ed è consultabile sul sito *internet* dell’Emittente www.biverbanca.it. Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all’Emittente la consegna di una copia cartacea del Prospetto di Base.

GLOSSARIO

Si riporta qui di seguito l'elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno del presente Prospetto di Base.

Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richiada.

Base di Calcolo <i>(Day Count Fraction)</i>	La base di calcolo (il calendario per il computo dei giorni) così come intesa nella prassi di mercato, applicabile ai fini del calcolo dell'importo delle Cedole per ciascun Periodo di Interessi, come indicata nelle Condizioni Definitive.
Capitale	L'importo investito nelle Obbligazioni, che sarà rimborsato all'investitore alla Data di Scadenza.
Condizioni Definitive	Le condizioni definitive predisposte in occasione dell'Offerta e dell'emissione di ciascun Prestito Obbligazionario che descrivono i termini e le condizioni delle Obbligazioni di volta in volta oggetto di Offerta e le condizioni dell'Offerta delle medesime.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Convenzione di Calcolo <i>(Business Day Convention)</i>	La convenzione applicabile ai fini dei pagamenti delle Cedole qualora la Data di Pagamento cadesse in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, così come intesa nella prassi di mercato, come indicata nelle Condizioni Definitive.
Data del Prospetto di Base	La data di approvazione del Prospetto di Base da parte della Consob.
Data di Emissione	La data di emissione delle Obbligazioni, come indicata nelle relative Condizioni Definitive.
Data di Godimento	La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di Interessi, come indicata nelle Condizioni Definitive.
Data di Pagamento degli Interessi / Data di Pagamento	Ciascuna data di pagamento degli Interessi, come indicata nelle Condizioni Definitive.
Data di Regolamento	Ciascuna data in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione delle medesime, e in cui avviene la consegna dematerializzata dei titoli, come indicata nelle Condizioni Definitive.
Data di Scadenza	La data in cui è previsto il rimborso del Capitale ed a partire dalla quale le Obbligazioni cessano di essere fruttifere di Interessi, come indicata nelle Condizioni Definitive.
Direttiva Prospetto	La Direttiva 2003/71/CE e successive modificazioni e integrazioni.
Documento di Registrazione	Il Documento di Registrazione sulla Banca come definito nella copertina del presente Prospetto di Base, incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base.
Emittente o Offerente o Banca o Biverbanca	La Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., con sede legale e direzione generale in Biella, Via Carso n. 15.
Fondo Interbancario di tutela dei depositi	Il consorzio di diritto privato, costituito ai sensi del D.Lgs. n. 659/96, al quale aderiscono le banche italiane, diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro i limiti previsti dalle leggi e regolamenti applicabili in materia e dallo statuto di ciascuna banca consorziata.
Giorno Lavorativo / giorno lavorativo "Target"	Indica qualunque giorno in cui il <i>Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System</i> (TARGET) è operativo, ovvero il diverso giorno specificato nelle Condizioni Definitive.
Interesse o Cedola	La cedola (fissa o variabile) pagabile al titolare delle Obbligazioni ad ogni Data di Pagamento da parte dell'Emittente.
Intermediari Autorizzati	Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli

S.p.A..

Lotto Minimo	Il numero minimo di Obbligazioni che gli investitori possono sottoscrivere durante il Periodo di Offerta, come specificato nelle relative Condizioni Definitive.
Margine / Spread	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, alle Obbligazioni a Tasso Variabile con <i>Cap e/o Floor</i> , alle Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alla cedola variabile), alle Obbligazioni a Tasso Misto con <i>Cap e/o Floor</i> (con riguardo alla cedola variabile) e alle Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con possibilità di <i>Cap e/o Floor</i> , l’importo percentuale eventualmente aggiunto o sottratto al Parametro di Indicizzazione ai fini del calcolo del Tasso di Interesse, come indicato nelle Condizioni Definitive.
MiFID	La Direttiva 2004/39/CE, la Direttiva 2006/73/CE ed il Regolamento 2006/1287/CE, implementati in Italia dal D.Lgs. n. 164/07 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota di Sintesi	La nota di sintesi contenuta nel Prospetto di Base.
Nota Informativa	La nota informativa sulle Obbligazioni contenuta nel Prospetto di Base.
Obbligazioni	Le obbligazioni che saranno di volta in volta offerte nell’ambito del Programma di Offerta.
Offerta	Ciascuna emissione e offerta delle Obbligazioni.
Parametro di Indicizzazione	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, alle Obbligazioni a Tasso Variabile con <i>Cap e/o Floor</i> , alle Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alla cedola variabile), alle Obbligazioni a Tasso Misto con <i>Cap e/o Floor</i> (con riguardo alla cedola variabile) e alle Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con possibilità di <i>Cap e/o Floor</i> , il parametro di indicizzazione prescelto per il calcolo del Tasso di Interesse come indicato nelle Condizioni Definitive.
Periodo di Interesse	Ogni periodo che intercorre tra una Data di Pagamento (esclusa) e la Data di Pagamento successiva (inclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interesse, il periodo compreso tra la Data di Godimento (esclusa) e la prima Data di Pagamento (inclusa), fatto salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive.
Periodo di Offerta	Il periodo di validità di ciascuna Offerta durante il quale è possibile sottoscrivere le Obbligazioni, come specificato nelle relative Condizioni Definitive.
Prestito Obbligazionario / Prestito	Ciascun prestito obbligazionario emesso a valere sul Programma di Offerta.
Prezzo di Emissione	Il prezzo a cui sono offerte ed emesse le Obbligazioni, come specificato nelle relative Condizioni Definitive, eventualmente maggiorato dei ratei di interesse maturati tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento (“ Importo dei Dietimi ”), ove non coincidenti.
Prezzo di Rimborso	Il prezzo a cui saranno rimborsate le Obbligazioni (espresso in termini percentuali sul Valore Nominale Unitario).
Programma di Offerta	Il programma di emissione e di offerta di obbligazioni denominato “Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni <i>Step Up</i> , Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni <i>Step Down</i> , Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni <i>Zero Coupon</i> , Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con <i>Cap e/o Floor</i> , Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto con <i>Cap e/o Floor</i> e Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con possibilità di <i>Cap e/o Floor</i> ” approvato con delibera del consiglio di amministrazione della Banca in data 23 aprile 2018.
Prospetto di Base / Prospetto	Il presente prospetto di base relativo al Programma di Offerta.

Regolamento 809	Il Regolamento 2004/809/CE e successive modificazioni ed integrazioni.
Regolamento Emittenti	Il regolamento di attuazione del Testo Unico Finanza, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Rete di Filiali / Filiali	La rete territoriale delle filiali della Banca presenti nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e nella provincia di Milano.
Scheda di Adesione	La scheda di adesione che sarà predisposta in relazione a ciascuna Offerta e che dovrà essere utilizzata ai fini dell'adesione ad ogni singola Offerta.
Società di Revisione	La società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, via Monte Rosa n. 91.
Tasso di Interesse	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso, <i>Step Up</i> , <i>Step Down</i> e alle Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento agli interessi a tasso fisso), il tasso di interesse predeterminato (fisso, crescente o decrescente) indicato nelle Condizioni Definitive. Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, alle Obbligazioni a Tasso Variabile con <i>Cap e/o Floor</i> , alle Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento agli interessi a tasso variabile) alle Obbligazioni a Tasso Misto con <i>Cap e/o Floor</i> (con riferimento agli interessi a tasso variabile) e alle Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di <i>Cap e/o Floor</i> , il tasso di interesse calcolato sommando o sottraendo l'eventuale <i>Spread</i> al Parametro di Indicizzazione, così come indicato nelle Condizioni Definitive.
Testo Unico Finanza o TUF	Il D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni ed integrazioni.
Valore Nominale Unitario	Il valore nominale unitario delle Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive.

SEZIONE III – NOTA DI SINTESI

La presente Nota di Sintesi riporta brevemente le caratteristiche essenziali di, e i rischi connessi a, Emittente e programma di offerta di obbligazioni denominato “Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni Step Up, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni Step Down, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor e Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con possibilità di Cap e/o Floor” (“**Elementi**”).

Gli Elementi sono elencati dalla Sezione A alla Sezione E. La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in una nota di sintesi per questo tipo di strumenti finanziari e per questo tipo di Emittente. Poiché alcuni Elementi non risultano pertinenti per questa Nota di Sintesi, la sequenza numerata degli Elementi potrà non essere continua. Laddove sia richiesto l’inserimento di Elementi rispetto ai quali non siano disponibili informazioni, verrà inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell’Elemento unitamente alla menzione “non applicabile”.

Sezione A – Introduzione e avvertenze

A.1	Avvertenze	Avvertenza che: <ul style="list-style-type: none"> - questa nota di sintesi va letta come un’introduzione al Prospetto di Base; - qualsiasi decisione di investire nelle Obbligazioni dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del Prospetto di Base completo; - qualora sia presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell’inizio del procedimento; e - la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire in tali Obbligazioni.
A.2	Consenso all’utilizzo del prospetto per successive rivendite o collocamenti o finale	Non applicabile. Alla data odierna, l’Emittente non intende prestare il proprio consenso all’utilizzo del Prospetto di Base da parte di altri intermediari finanziari.

Sezione B – Emittente

B.1	Denominazione legale e commerciale dell’emittente.	Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., oppure in forma abbreviata Biverbanca S.p.A..
B.2	Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera l’Emittente e suo paese di costituzione	L’Emittente ha sede legale e direzione generale in Biella, Via Carso n. 15, è registrata come società per azioni ai sensi del diritto italiano; è iscritta all’Albo delle Banche autorizzate al n. 5239; Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01807130024, è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia e alle leggi e regolamenti italiani, è stata costituita in Italia.
B.4b	Descrizione delle tendenze note riguardanti l’Emittente e i settori in cui opera	La Banca non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive della Banca per l’esercizio in corso.
B.5	Descrizione del Gruppo e della	L’Emittente appartiene al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banca CR Asti. Il Gruppo svolge principalmente le attività

	posizione che l'Emittente vi occupa	<p>bancarie di raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché le attività di prestazione ed intermediazione di servizi di pagamento e assicurativi. Il Gruppo si rivolge tradizionalmente ai risparmiatori privati ed alle piccole e medie imprese (artigiane, commerciali, agricole ed industriali), senza escludere le aziende primarie di dimensioni rilevanti, operanti sul proprio mercato di riferimento (Piemonte, Lombardia e Val d'Aosta) e conta al 31 dicembre 2017 un numero complessivo di 245 sportelli bancari (di cui 216 in Piemonte, 23 in Lombardia, 4 in Valle d'Aosta, 1 in Liguria e 1 filiale per la regione Veneto). Di questi, 108 sono riferibili all'Emittente. La società Pitagora S.p.A., che svolge attività di cessione del quinto dello stipendio e della pensione, ha sul territorio nazionale n.77 sportelli non bancari. Il seguente diagramma illustra la struttura del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti.</p> 																																																																											
B.9	Previsioni o stime degli utili	Non applicabile. Il Prospetto di Base non include previsioni o stime di utili.																																																																											
B.10	Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati	<p>Per i periodi cui si riferiscono le informazioni finanziarie contenute nel presente Prospetto di Base, l'attività di revisione contabile è stata svolta dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (o "Società di Revisione"), con sede legale e amministrativa in Milano, via Monte Rosa n. 91, iscritta al n. 119644 nel registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>La Società di Revisione ha emesso le relazioni di revisione ai bilanci d'esercizio dell'Emittente relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016 rispettivamente in data 6 aprile 2018 e 11 aprile 2017. La Società di Revisione, rispetto ai bilanci d'esercizio sottoposti a verifica durante il periodo a cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel presente Prospetto di Base, ha rilasciato giudizi senza rilievi.</p> <p>Le relazioni contenenti i giudizi espressi dalle Società di Revisione sono allegati ai fascicoli di bilancio.</p>																																																																											
B.12	Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli esercizi passati	<p>Dati economici</p> <p>Di seguito sono riportati taluni dati economici di sintesi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016.</p> <p><i>Tabella 3.2.1: Principali dati di conto economico</i></p> <table border="1" data-bbox="411 1182 1441 1563"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Dati economici (in migliaia di euro)</th> <th colspan="3">Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre</th> </tr> <tr> <th>2017</th> <th>2016</th> <th>Var%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Margine di interesse</td> <td>36.402</td> <td>42.218</td> <td>(13,78%)</td> </tr> <tr> <td>Commissioni nette</td> <td>37.863</td> <td>35.673</td> <td>6,14%</td> </tr> <tr> <td>Dividendi e ricavi attività di intermediazione</td> <td>12.403</td> <td>23.920</td> <td>(48,15%)</td> </tr> <tr> <td>Margine di intermediazione</td> <td>86.667</td> <td>101.811</td> <td>(14,87%)</td> </tr> <tr> <td>Risultato netto della gestione finanziaria</td> <td>75.644</td> <td>84.270</td> <td>(10,24%)</td> </tr> <tr> <td><i>di cui rettifiche/riprese di valore per deterioramento di crediti</i></td> <td><i>(9.121)</i></td> <td><i>(17.024)</i></td> <td><i>(46,42%)</i></td> </tr> <tr> <td>Costi operativi</td> <td>(69.743)</td> <td>(71.004)</td> <td>(1,78%)</td> </tr> <tr> <td>Utile della operatività corrente al lordo delle imposte</td> <td>5.901</td> <td>13.266</td> <td>(55,52%)</td> </tr> <tr> <td>Utile dell'esercizio</td> <td>5.251</td> <td>11.131</td> <td>(52,82%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dati patrimoniali</p> <p>Di seguito sono riportati taluni dati patrimoniali di sintesi al 31 dicembre 2017 e 2016.</p> <p><i>Tabella 3.2.2: Principali dati di stato patrimoniale</i></p> <table border="1" data-bbox="411 1697 1441 2067"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Dati patrimoniali (in migliaia di Euro)</th> <th colspan="2">Al 31 dicembre</th> </tr> <tr> <th>2017</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Raccolta diretta</td> <td>2.998.087</td> <td>2.884.064</td> </tr> <tr> <td>Raccolta indiretta</td> <td>2.684.462</td> <td>2.686.389</td> </tr> <tr> <td>Passività finanziarie</td> <td>862.071</td> <td>986.100</td> </tr> <tr> <td>Posizione interbancaria netta</td> <td>604.387</td> <td>(165.692)</td> </tr> <tr> <td>Attività finanziarie</td> <td>934.301</td> <td>1.643.838</td> </tr> <tr> <td>Impieghi netti (crediti verso clientela)</td> <td>1.678.178</td> <td>1.677.004</td> </tr> <tr> <td>Totale dell'attivo</td> <td>3.547.024</td> <td>3.678.186</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio netto</td> <td>384.261</td> <td>366.094</td> </tr> <tr> <td>Capitale sociale</td> <td>124.561</td> <td>124.561</td> </tr> </tbody> </table>	Dati economici (in migliaia di euro)	Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre			2017	2016	Var%	Margine di interesse	36.402	42.218	(13,78%)	Commissioni nette	37.863	35.673	6,14%	Dividendi e ricavi attività di intermediazione	12.403	23.920	(48,15%)	Margine di intermediazione	86.667	101.811	(14,87%)	Risultato netto della gestione finanziaria	75.644	84.270	(10,24%)	<i>di cui rettifiche/riprese di valore per deterioramento di crediti</i>	<i>(9.121)</i>	<i>(17.024)</i>	<i>(46,42%)</i>	Costi operativi	(69.743)	(71.004)	(1,78%)	Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	5.901	13.266	(55,52%)	Utile dell'esercizio	5.251	11.131	(52,82%)	Dati patrimoniali (in migliaia di Euro)	Al 31 dicembre		2017	2016	Raccolta diretta	2.998.087	2.884.064	Raccolta indiretta	2.684.462	2.686.389	Passività finanziarie	862.071	986.100	Posizione interbancaria netta	604.387	(165.692)	Attività finanziarie	934.301	1.643.838	Impieghi netti (crediti verso clientela)	1.678.178	1.677.004	Totale dell'attivo	3.547.024	3.678.186	Patrimonio netto	384.261	366.094	Capitale sociale	124.561	124.561
Dati economici (in migliaia di euro)	Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre																																																																												
	2017	2016	Var%																																																																										
Margine di interesse	36.402	42.218	(13,78%)																																																																										
Commissioni nette	37.863	35.673	6,14%																																																																										
Dividendi e ricavi attività di intermediazione	12.403	23.920	(48,15%)																																																																										
Margine di intermediazione	86.667	101.811	(14,87%)																																																																										
Risultato netto della gestione finanziaria	75.644	84.270	(10,24%)																																																																										
<i>di cui rettifiche/riprese di valore per deterioramento di crediti</i>	<i>(9.121)</i>	<i>(17.024)</i>	<i>(46,42%)</i>																																																																										
Costi operativi	(69.743)	(71.004)	(1,78%)																																																																										
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	5.901	13.266	(55,52%)																																																																										
Utile dell'esercizio	5.251	11.131	(52,82%)																																																																										
Dati patrimoniali (in migliaia di Euro)	Al 31 dicembre																																																																												
	2017	2016																																																																											
Raccolta diretta	2.998.087	2.884.064																																																																											
Raccolta indiretta	2.684.462	2.686.389																																																																											
Passività finanziarie	862.071	986.100																																																																											
Posizione interbancaria netta	604.387	(165.692)																																																																											
Attività finanziarie	934.301	1.643.838																																																																											
Impieghi netti (crediti verso clientela)	1.678.178	1.677.004																																																																											
Totale dell'attivo	3.547.024	3.678.186																																																																											
Patrimonio netto	384.261	366.094																																																																											
Capitale sociale	124.561	124.561																																																																											

Dati relativi alle risorse finanziarie

La tabella di seguito riportata espone le risorse finanziarie al 31 dicembre 2017 e 2016, suddivise tra raccolta diretta ed interbancario netto.

Tabella 3.2.3

Provvista (In migliaia di Euro)	Al 31 dicembre	
	2017	2016
Debiti verso clientela	2.128.018	1.900.031
Titoli in circolazione	859.836	984.033
Passività finanziarie valutate al fair value	10.233	0
Totale raccolta diretta da clientela	2.998.087	2.884.064
Crediti verso banche	658.411	130.729
Debiti verso banche	54.024	296.421
Interbancario netto	604.387	165.692
Totale provvista	3.602.474	3.049.756

Indicatori di solvibilità e Fondi propri

Nella seguente tabella sono riportati gli indicatori di solvibilità e i Fondi propri della Banca al 31 dicembre 2017 e 2016 calcolati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), nonché alle Circolari n. 285 e n. 286 di Banca d'Italia che recepiscono gli *standard* definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

Tabella 3.2.4

Indicatori patrimoniali e Fondi propri (in migliaia di Euro)	Al 31 dicembre		Requisito minimo regolamentare a regime(*)
	2017	2016	
Fondi propri	360.173	355.894	
Capitale primario di classe 1 (<i>Common Equity Tier 1 – CET1</i>)	360.173	355.894	
Capitale aggiuntivo di classe 1 (<i>Additional Tier 1 – AT1</i>)	0	0	
Capitale di classe 2 (<i>Tier 2 – T2</i>)	0	0	
Attività di rischio ponderate	1.860.776	1.707.319	n.a.
Attività di rischio ponderate/Totale attivo	52,46%	46,42%	n.a.
CET 1 Ratio (%)	19,36%	20,85%	7,00%(*)
Tier 1 Ratio (%)	19,36%	20,85%	8,50%(*)
Total Capital Ratio (%)	19,36%	20,85%	10,50%(*)
Leverage Ratio	9,93%	9,06%	n.a.

(*) I requisiti minimi regolamentari a regime indicati nella tabella sopra riportata, comprendono il *capital conservation buffer* pari al 2,50%.

Il totale dei Fondi Propri bancari dell'Emittente al 31 dicembre 2017 è pari a circa 360,2 milioni di Euro.

In merito alle attività di rischio ponderate (RWA) indicate nelle tabelle sopra riportate, si segnala che sono calcolate utilizzando la metodologia standardizzata per il rischio di credito e di controparte, la metodologia standard per il rischio di mercato ed il metodo base per il rischio operativo.

Al 31 dicembre 2017 il *Common Equity Tier 1 Ratio*, il *Tier 1 Ratio* ed il *Total Capital Ratio* dell'Emittente ammontavano al 19,36%. In particolare, il *Common Equity Tier 1 Ratio* risultava superiore al limite previsto dalla normativa di vigilanza pari al 5,75% (comprensivo del *capital conservation buffer* dell'1,25%). Sempre al 31 dicembre 2017 i requisiti regolamentari minimi indicati nella tabella soprariportata, comprendono il *capital conservation buffer* pari all'1,25%.

A livello di Gruppo CR Asti, al 31 dicembre 2017 il (i) *Common Equity Tier 1 Ratio*, (ii) il *Tier 1 Ratio* ed il (iii) *Total Capital Ratio* ammontavano a (i) 12,14%, (ii) 12,19%, (iii) 14,83%. In particolare, il *Common Equity Tier 1 Ratio* risultava superiore al limite previsto dalla normativa di vigilanza pari al 5,75% (comprensivo del *capital conservation buffer* dell'1,25%). Al 31 marzo 2018 gli indicatori Basilea III di solvibilità di Gruppo (i) *CET1 Ratio*, (ii) *Tier 1 Ratio* e (iii) *Total Capital Ratio* risultavano rispettivamente pari al (i) 10,44%, (ii) 10,59% e (iii) 13,58% (Fonte: Segnalazione sui fondi propri al 31 marzo 2018), registrando una diminuzione rispetto al 31 dicembre 2017, principalmente dovuta agli effetti della prima applicazione dell'IFRS 9, di cui quello prevalente è riferibile alla non applicazione – in attesa del completamento del cosiddetto *probability test*, da effettuarsi in concomitanza con la redazione del resoconto contabile semestrale – del regime transitorio alla deduzione dai fondi propri delle attività per imposte anticipate sorte in tale circostanza. Si precisa che il *probability test* consiste nel verificare, in

ottemperanza ai vigenti principi contabili, che sussista una sufficiente probabilità che nei successivi esercizi saranno ottenuti redditi imponibili sufficienti a consentire il riassorbimento delle attività per imposte anticipate iscritte a bilancio. In sede di segnalazione al 30 giugno 2018 dei predetti indicatori, a seguito della definitiva quantificazione degli effetti della prima applicazione dell'IFRS 9 e, quindi, dell'ammontare delle citate imposte anticipate, nonché del completamento del suddetto *probability test*, il regime transitorio verrà applicato anche alla deduzione dai Fondi Propri di quest'ultima componente dell'attivo, con prevedibili effetti positivi sugli indicatori di solvibilità del Gruppo CR Asti.

Per completezza, si riportano di seguito i requisiti SREP 2017, riferiti al Gruppo CR Asti (non sussistendo requisiti prudenziali aggiuntivi SREP ulteriori e specifici per l'Emittente). In particolare, in conformità alle previsioni normative europee (CRD IV e *Guidelines EBA on common SREP*), la Banca d'Italia, ad esito del periodico processo di revisione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process – "SREP"*), con provvedimento del 27 giugno 2018 ha comunicato alla Capogruppo, Banca CR Asti, i livelli di capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi normativi richiesti a fronte della rischiosità complessiva del Gruppo CR Asti. Pertanto, il Gruppo CR Asti è previsto che applichi nel continuo a livello consolidato, a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 30 giugno 2018, i seguenti requisiti di capitale⁽¹⁾:

- un coefficiente di capitale primario di classe 1 (*CET 1 Ratio*) pari al 7,075%, composto da una misura vincolante del 5,200% (di cui 4,500% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,700% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;
- un coefficiente di capitale di classe 1 (*Tier 1 Ratio*) pari all'8,813%, composto da una misura vincolante del 6,938% (di cui 6,000% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,938% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;
- un coefficiente di capitale totale (*Total Capital Ratio*) pari all'11,125%, composto da una misura vincolante del 9,250% (di cui 8,000% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,250% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale.

Non vi sono requisiti prudenziali ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dalla normativa sopra riportati.

Indice di leva finanziaria

Il valore di leva finanziaria dell'Emittente al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 risultava, rispettivamente, pari al 9,93% e al 9,06%. Tale valore è calcolato come rapporto tra il patrimonio netto al netto delle attività immateriali (numeratore) e il totale dell'attivo (comprensivo dei crediti deteriorati e non deteriorati) al netto delle attività immateriali (denominatore), che al 31 dicembre 2017 ammontano rispettivamente a Euro 349 milioni e Euro 3.512 milioni (Euro 330 milioni e Euro 3.642 al 31 dicembre 2016). Si precisa che il valore di leva finanziaria viene calcolato prevalentemente per finalità gestionali interne.

Dati relativi alla qualità del credito

Le tabelle di seguito riportate espongono alcune informazioni di sintesi sulle esposizioni verso la clientela al 31 dicembre 2017 e 2016.

Tabella 3.2.5: Principali indicatori di rischiosità creditizia

Qualità del credito	31 dicembre 2017		31 dicembre 2016	
	Banca	Dati settoriali(*)	Banca	Dati settoriali(**)
(In percentuale)				
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	19,49%	17,5%	20,70%	19,4%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	10,37%	9,9%	11,35%	11,8%
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati	52,52%	48,5%	51,28%	44,8%
Sofferenze lorde/impieghi lordi	15,00%	10,7%	15,79%	11,5%
Sofferenze nette/impieghi netti	6,26%	4,5%	6,86%	5,4%
Rapporto di copertura sofferenze	62,75%	61,3%	61,42%	57,8%
Inadempienze probabili lorde/impieghi lordi	3,09%	6,1%	3,35%	7%
Inadempienze probabili nette/impieghi netti	2,70%	4,7%	2,93%	5,6%
Rapporto di copertura inadempienze probabili	22,00%	31,0%	22,43%	27,9%
Esposizioni scadute/sconfinanti lorde/impieghi lordi	1,41%	0,7%	1,55%	0,9%
Esposizioni scadute/sconfinanti nette/impieghi netti	1,41%	0,7%	1,57%	0,9%
Rapporto di copertura esposizioni scadute/sconfinanti	10,51%	9,8%	10,50%	9,4%

⁽¹⁾ Tali *ratio* patrimoniali corrispondono agli *Overall Capital Requirement (OCR) ratio*, così come definiti dalle *Guidelines EBA/GL/2014/13*.

Sofferenze nette/patrimonio netto	27,33%	n.d.	31,41%	n.d.
Costo del rischio di credito (°)	0,56%	n.d.	1,03%	n.d.

(*) Fonte: “Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2018” pubblicato da Banca d’Italia nel mese di aprile 2018 per i dati relativi al 31/12/2017 (i dati si riferiscono all’aggregato “Banche meno significative”).

(**) Fonte: “Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2017” pubblicato da Banca d’Italia nel mese di aprile 2017 per i dati relativi al 31/12/2016 (i dati si riferiscono all’aggregato “Banche meno significative”).

(°) Rapporto tra le rettifiche di valore sul totale dei crediti verso la clientela (voce 130a del bilancio) e l’ammontare dei crediti netti verso clientela.

Al 31 dicembre 2017 il valore complessivo dei crediti deteriorati al netto delle rettifiche di valore ammontava a Euro 174 milioni, con una sensibile riduzione di Euro 16,2 milioni (-8,54%) rispetto al 31 dicembre 2016. L’incidenza delle attività deteriorate, al netto delle rettifiche di valore, sul totale dei crediti verso clientela si riduce al 10,37% rispetto all’11,35% del 31 dicembre 2016, mantenendosi di poco superiore al dato medio espresso dal sistema bancario pari al 9,9%. L’ammontare dei crediti considerati come deteriorati, in termini di esposizione lorda, è pari a Euro 366.537 migliaia al 31 dicembre 2017, ed era pari ad Euro 390.609 migliaia al 31 dicembre 2016. L’incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei crediti verso la clientela, al lordo delle rettifiche di valore, ammonta al 19,49%, in diminuzione rispetto al 20,70% del 31 dicembre 2016, ma tuttavia ancora superiore al dato rilevato da Banca d’Italia come media del sistema bancario pari al 17,5%. Inoltre, i finanziamenti in sofferenza al netto delle rettifiche di valore si sono attestati a Euro 105 milioni, rispetto agli Euro 115 milioni registrati al 31 dicembre 2016 (segnando una diminuzione pari al -8,65%), con un’incidenza sul totale dei crediti pari al 6,26%, tuttavia ancora superiore alla media del sistema bancario pari al 4,5%. L’ammontare dei finanziamenti in sofferenza, al lordo delle rettifiche di valore, si attesta invece a Euro 282 milioni (Euro 298 milioni al 31 dicembre 2016), con un’incidenza sul totale dei crediti pari al 15,00% (10,7% il dato medio del sistema bancario). Al 31 dicembre 2017, il rapporto tra sofferenze nette e patrimonio netto risulta diminuito attestandosi al 27,33%, rispetto al 31,41% al 31 dicembre 2016. Tale diminuzione è principalmente dovuta al decremento delle sofferenze ed al contestuale aumento del patrimonio netto.

Tabella 3.2.5-bis: Dettaglio delle esposizioni deteriorate

Voci (in migliaia di Euro)	Al 31 dicembre		2017 vs 2016
	2017	2016	Var %
Esposizioni lorde deteriorate	366.537	390.609	(6,16%)
Sofferenze	281.965	298.031	(5,39%)
Inadempienze probabili	58.104	63.240	(8,12%)
Esposizioni scadute	26.468	29.338	(9,78%)
Esposizioni lorde non deteriorate	1.513.795	1.496.515	1,15%
Totale esposizione lorda	1.880.332	1.887.124	(0,36%)
Rettifiche di valore su esposizioni deteriorate	192.495	200.318	(3,91%)
Sofferenze	176.933	183.055	(3,34%)
Inadempienze probabili	12.780	14.182	(9,88%)
Esposizioni scadute	2.782	3.081	(9,71%)
Rettifiche di valore su esposizioni non deteriorate	9.659	9.802	(1,46%)
Totale rettifiche di valore	202.154	210.120	(3,79%)
Esposizioni nette deteriorate	174.042	190.291	(8,54%)
Sofferenze	105.032	114.976	(8,65%)
Inadempienze probabili	45.324	49.058	(7,61%)
Esposizioni scadute	23.686	26.257	(9,80%)
Esposizioni nette non deteriorate	1.504.136	1.486.713	1,17%
Totale esposizione netta	1.678.178	1.677.004	0,07%
Esposizioni forborne lorde	113.003	101.336	11,51%
- di cui deteriorate	62.166	47.464	30,98%
- di cui performing	50.837	53.872	(5,63%)
Esposizioni forborne nette	100.339	92.710	8,23%
- di cui deteriorate	50.406	39.600	27,29%
- di cui performing	49.933	53.110	(5,98%)

L’ammontare dei crediti netti considerati come deteriorati è pari a Euro 174.042 migliaia ed Euro 190.291 migliaia, rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016, segnando una diminuzione pari al -8,54%. Con l’aggiornamento delle definizioni di attività finanziarie deteriorate, allineate alle nuove nozioni di *Non-Performing Exposures e Forbearance* introdotte dalle norme tecniche di attuazione relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate definite dall’Autorità Bancaria Europea (approvate dalla Commissione Europea il 9 gennaio 2015 ed entrate in vigore il 15 febbraio 2015), sono stati effettuati, nell’ambito della Banca e del Gruppo CR Asti, interventi evolutivi che hanno interessato,

già a partire dall'esercizio 2015, la normativa interna, i processi e le procedure proprie della gestione del rischio di credito.

In conformità con la sopra indicata normativa, la Banca ha provveduto ad individuare le posizioni che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano essere state oggetto di concessione. Per quanto riguarda le "Non-performing exposures with forbearance measures" esse si attestavano a Euro 50,4 milioni, mentre le "Performing forborne exposures" ammontavano a Euro 49,9 milioni.

Specifiche verifiche sono condotte nell'ambito dei controlli di primo livello in capo alla Direzione Crediti e nel corso delle attività di verifica del monitoraggio andamentale del credito svolta da parte della Funzione di Controllo dei Rischi. Gli esiti di tali verifiche sono comunicati alle competenti strutture sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento interno in materia e forniscono le evidenze utili al fine di definire gli eventuali interventi correttivi. Nell'ambito della revisione della normativa interna, dei processi e delle procedure di cui sopra, sono in corso le analisi finalizzate alla determinazione dei criteri di valutazione collettiva delle "forborne performing exposures"; a seguito di tale attività, la conseguente revisione dei parametri statistici utilizzati potrebbe comportare un aumento delle rettifiche di valore su tale tipologia di esposizioni in bonis.

Nell'ambito delle linee guida del Piano Strategico 2018-2020 sono state definite anche le linee guida della Non Performing Exposures (NPE) Strategy del Gruppo CR Asti. Tali *guidelines*, definite in considerazione dei principali *gap* rilevati rispetto ai *trend* di mercato ed agli indicatori di altri operatori bancari quanto alla gestione degli NPE, hanno individuato le seguenti priorità strategiche in aderenza anche alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza: (i) la riduzione dell'incidenza del credito deteriorato, tramite operazioni straordinarie di *derisking*; (ii) il rafforzamento della struttura di gestione dei crediti *unlikely to pay* (c.d. UTP) e delle sofferenze; (iii) l'incremento ulteriore dei *coverage ratio*, in particolare per UTP e sofferenze e (iv) il contenimento dei flussi di deterioramento da crediti *in bonis* mediante il potenziamento/efficientamento della gestione proattiva. Inoltre, al fine di dare attuazione ad una parte degli interventi individuati, sono state implementate le seguenti attività: (a) un'operazione di cessione di crediti *non performing* mediante una cartolarizzazione con GACS (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze), approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2018 e (b) l'*assessment* normativo rispetto alle Linee guida della Banca d'Italia sulla gestione degli NPE e l'*assessment* industriale circa le *best practice* di mercato; tali attività sono state effettuate con il supporto di una primaria società di consulenza.

Grandi Esposizioni

Al 31 dicembre 2017 il valore nominale delle "grandi esposizioni" dell'Emittente ammonta a Euro 2.014.244 migliaia (Euro 2.532.998 migliaia al 31 dicembre 2016), mentre il valore ponderato di tali esposizioni ammonta a Euro 396.600. La differenza tra i due valori è dovuta al fatto che il valore ponderato deriva dall'applicazione, ai sensi della normativa di vigilanza prudenziale, dei coefficienti di ponderazione determinati in base ad una serie di caratteristiche dell'esposizione (tra le quali le più rilevanti sono: natura e merito creditizio della controparte, tipologia di operazione, eventuale esistenza di strumenti di mitigazione del rischio) mentre il valore nominale considera unicamente l'ammontare dell'esposizione medesima.

Nelle tabelle di seguito si riportano il riepilogo delle posizioni "grandi esposizioni" della Banca al 31 dicembre 2017 e 2016, con indicazione delle controparti.

Tabella 3.2.6

Grandi esposizioni (in migliaia di Euro e unità)	Al 31 dicembre	
	2017	2016
Numero posizioni	8	5
Esposizione nominale	2.014.244	2.532.998
Esposizione ponderata	396.600	247.694
Grandi rischi/Impieghi netti (a)	23,63%	14,77%
Grandi rischi/Impieghi netti(b)	120,03%	151,04%

(a) Dato calcolato sulla base delle esposizioni ponderate delle posizioni "grandi esposizioni".

(b) Dato calcolato sulla base delle esposizioni nominali delle posizioni "grandi esposizioni".

Tabella 3.2.6-bis

Grandi esposizioni (In migliaia di Euro)	Al 31 dicembre 2017		Al 31 dicembre 2016	
	Esposizione nominale	Esposizione ponderata	Esposizione nominale	Esposizione ponderata
Tesoro dello Stato Italiano	651.078	55.015	1.481.254	61.612
Tesoro di Stati UE	1.093.706	148.411	39.227	0
Banche di Stati UE	119.485	43.198	821.335	0
Amministrazioni pubbliche italiane	0	0	0	0
Servizi ausiliari e finanziari/immobiliari	119.485	43.198	41.207	36.107

Cassa Compensazione e Garanzia e Banca d'Italia	149.975	149.975	149.975	149.975
Totale	2.014.244	396.600	2.532.998	247.694

Indicatori di liquidità

La Banca, attraverso il Gruppo CR Asti, ha provveduto ad adeguare i principi e le procedure, definiti nelle "Politiche di Gruppo in materia di liquidità", alla luce del nuovo quadro di riferimento e delle novità regolamentari introdotte. L'obiettivo è di inserire le nuove regole quantitative di Basilea 3 connesse con la trasformazione delle scadenze, ossia i requisiti LCR e NSFR, all'interno del processo di governo e gestione della liquidità aziendale. Con il *Liquidity Coverage Ratio* l'obiettivo è quello di assicurare che le banche detengano un ammontare di attività liquide che consenta loro di resistere a situazioni di *stress* sul mercato della raccolta per un orizzonte temporale di 30 giorni; con il *Net Stable Funding Ratio* si mira invece a garantire un equilibrio strutturale del bilancio bancario e ad incentivare il ricorso a fonti di finanziamento stabili. Si precisa che l'LCR è entrato in vigore il 1° ottobre 2015 con un requisito minimo del 60% (per tale indicatore sono previsti incrementi graduali del 10% per anno fino al raggiungimento di un livello minimo del 100% a partire dal 1° gennaio 2018) e che l'indicatore NSFR è entrato in vigore il 1° gennaio 2018 con un valore minimo pari al 100%.

I valori fatti registrare dagli indicatori LCR e NSFR, calcolati a livello consolidato Gruppo CR Asti, alla data del 31 dicembre 2017 risultano tali da garantire il rispetto di tali requisiti minimi (fonte: Segnalazioni di Vigilanza Prudenziale ed Evidenze gestionali interne in ambito rischio di liquidità). Nella tabella di seguito, sono riportati i dati relativi ad alcuni indicatori di liquidità a livello consolidato al 31 dicembre 2017 e 2016 con riferimento al Gruppo CR Asti.

Tabella 3.2.7

Indicatore di liquidità (In percentuale)	Al 31 dicembre	
	2017	2016
<i>Loan to deposit ratio</i> (LTD) (a)	62,72%	65,43%
<i>Liquidity coverage ratio</i> (LCR) (b)(*)	194,91%	166,21%
<i>Net stable funding ratio</i> (NSFR) (c)(*)	143,89%	166,45%

(a) Il *loan to deposit ratio* (LTD) esprime il rapporto tra l'ammontare totale degli impieghi lordi verso clientela e l'ammontare totale della raccolta diretta.

(b) Il *liquidity coverage ratio* (LCR) esprime la capacità del Gruppo di far fronte alle esigenze di liquidità, in condizioni di moderato stress, a breve termine. E' determinato come rapporto tra le attività prontamente liquidabili e lo sbilancio tra entrate e uscite di cassa stimate nell'arco dei 30 giorni. Si tratta di un indicatore calcolato unicamente a livello di Gruppo.

(c) Il *net stable funding ratio* (NSFR) è determinato rapportando l'ammontare complessivo delle Fonti stabili di raccolta con il valore degli impieghi da finanziare. Si tratta di un indicatore calcolato unicamente a livello di Gruppo.

(*) Dati calcolati a livello consolidato Gruppo CR Asti

Tabella 3.2.7-bis

Anno di scadenza	Biverbanca Senior (in migliaia di Euro)
2018	197.795
2019	237.592
2020	52.394
2021	65.169
2022	76.508
2023	55.459
2024	111.801
2025	18.225
2026	14.479
2027	0
2029	15.647
TOTALE(*)	845.069

(*) Dati aggiornati al 31 dicembre 2017.

Finanziamenti in essere ricevuti dalla Banca Centrale Europea

Nella tabella di seguito si riporta il dettaglio delle operazioni di rifinanziamento del Gruppo presso la Banca Centrale Europea al 31 dicembre 2017, con indicazione dell'ammontare nozionale, della data decorrenza e della data di scadenza.

Tabella 3.2.8

Nozionale al 31 dicembre 2017		Data di decorrenza	Data di scadenza
(In migliaia di Euro)			
500.000		29/06/2016	24/06/2020
200.000		28/09/2016	30/06/2020
250.000		21/12/2016	16/12/2020
500.000		29/03/2017	24/03/2021

Fonte: Report di monitoraggio liquidità inviato settimanalmente a Banca d'Italia. I dati non sono stati sottoposti a revisione legale dei conti.

Esposizione verso titoli del debito sovrano

Nella tabella di seguito si riporta l'esposizione della Banca verso titoli del debito sovrano al 31 dicembre 2017.

Tabella 3.2.8-bis

(In milioni di Euro)						Al 31 dicembre 2017			
Paese emittente	Rating S&P	Classificazione portafoglio	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair value	Durata residua (valore nominale)			
						Fino ad 1 anno	Da 1 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Oltre 5 anni
Italia	BBB-u	AFS	548	569	569	43	50	0	455
Totale	-	-	548	569	569	43	50	0	455

(In milioni di Euro)						Al 31 dicembre 2016			
Paese emittente	Rating S&P	Classificazione portafoglio	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair value	Durata residua (valore nominale)			
						Fino ad 1 anno	Da 1 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Oltre 5 anni
Italia	BBB-u	AFS	1.108	1.202	1.202	AFS	1.108	1.202	1.202
Grecia	B-	AFS	40	39	39	AFS	40	39	39
Totale	-	-	1.148	1.241	1.241	200	243	100	605

Al 31 dicembre 2017 l'esposizione della Banca verso titoli del debito sovrano, pari a 569 milioni di Euro, rappresenta, rispettivamente, il 60,93% delle attività finanziarie, pari a 934 milioni di Euro (75,50% al 31 dicembre 2016; esposizione verso titoli del debito sovrano pari a 1.241 milioni di Euro e attività finanziarie pari a 1.644 milioni di Euro) e il 33,92% (68,46% al 31 dicembre 2016) del totale dei crediti verso la clientela che al 31 dicembre 2017 erano pari a 1.678 milioni di Euro e al 31 dicembre 2016 erano pari a 1.677 milioni di Euro. Alla stessa data rappresentava il 16,04% del totale dell'attivo. Con riferimento ai crediti erogati a favore di Governi e Altri Enti Pubblici, si precisa che al 31 dicembre 2017 figurano esposizioni per complessivi Euro 51 milioni pari al 3,03% del totale dei crediti verso la clientela.

L'assetto del portafoglio titoli – la cui gestione è volta a mantenere l'equilibrio tra rischio e rendimento con l'obiettivo di massimizzare la redditività, salvaguardando i rischi di liquidità e stabilità della Banca – conserva la strategia di investimento avviata nel corso del 2010 combinandola con un'attività di *carry trade* concentrata su posizioni a breve e medio termine. Gli strumenti finanziari utilizzabili come collaterale per operazioni di finanziamento sul mercato ammontavano, al 31 dicembre 2017, a circa Euro 681,5 milioni (Euro 1,5 miliardi al 31 dicembre 2016) al netto degli haircut BCE, di cui circa Euro 250,3 milioni impegnati. Conseguentemente, il controvalore stanziabile degli strumenti finanziari disponibili risulta pari a circa Euro 431 milioni.

Al 31 dicembre 2017 la Banca non deteneva titoli di debito strutturati.

Di seguito si riportano in forma tabellare i giudizi espressi dalle principali agenzie di *rating* in merito al debito nei confronti di governi verso cui Biverbanca risulta attualmente esposta.

Tabella 3.2.9

ITALIA

Agenzia di rating	Data ultimo aggiornamento	Debito e breve termine	Debito a m-l termine	Outlook
MOODY'S	13/07/2012	P-2	Baa2	NEG
FITCH	21/04/2017	F2	BBB	STABILE
STANDARD&POOR'S	27/10/2017	A-2u	BBBu	STABILE
DBRS	13/01/2017	R-1L	BBBHu	STABILE

GRECIA

Agenzia di rating	Data ultimo aggiornamento	Debito a breve termine	Debito a m-l termine	Outlook
MOODY'S	21/02/2018	NP	Ba2	POS
FITCH	16/02/2018	B	B	POS
STANDARD&POOR'S	19/01/2018	B	B	POS
DBRS	04/05/2018	R-4	B	POS

Informazioni su rischio di mercato

Per la misurazione dei rischi finanziari generati dal portafoglio bancario il Gruppo si avvale di due metodologie:

- VaR a simulazione storica sul portafoglio titoli di proprietà contabilmente classificato come *Available For Sale*;
- *Shift Sensitivity Analysis* sull'intero portafoglio bancario.

Per gli strumenti finanziari detenuti e classificati come "Attività disponibili per la vendita", si è ritenuto congruo utilizzare il VaR a simulazione storica con intervallo di confidenza del 99% e *holding period* di 1 giorno quale misura del livello di rischiosità del portafoglio in caso di scenari avversi sui mercati finanziari.

La tabella sotto riportata mostra l'andamento di tale misura nel corso del 2017 e del 2016.

Tabella 3.2.10

(dati in milioni di Euro)	VaR 99% holding period 1 giorno
Valore al 31/12/2017	12,2
Valore Medio	12,8
Valore Minimo	10,1
Valore Massimo	18,2

La tabella sotto riportata mostra la variazione di valore delle poste dell'attivo, del passivo e fuori bilancio della Banca entro ed oltre 12 mesi, determinato attraverso un modello di *Gap Analysis* e *Shift Sensitivity* che utilizza tecniche di *duration gap*, nell'ipotesi di una variazione in aumento parallela ed uniforme dei tassi di interesse di 100 punti base. I valori evidenziati rappresentano pertanto la potenziale riduzione (o incremento) che avrebbe subito il valore delle poste nel loro complesso in caso di un incremento della curva dei tassi di mercato pari a 100 punti base.

Tabella 3.2.11

<i>Shift Sensitivity Analysis</i> (dati in milioni di Euro)		
	Valore a rischio entro 12 mesi	Valore a rischio oltre 12 mesi
Valore al 31/12/2017	7,5	-7,0
Valore Medio	7,4	-5,5
Valore Minimo	5,0	-17,9
Valore Massimo	9,6	-0,6

<i>Shift Sensitivity Analysis</i> (dati in milioni di Euro)		
	Valore a rischio entro 12 mesi	Valore a rischio oltre 12 mesi
Valore al 31/12/2016	7,1	-6,0
Valore Medio	6,3	-0,8
Valore Minimo	3,5	-10,4
Valore Massimo	8,1	8,5

Il controllo degli altri limiti previsti dal Regolamento dei poteri delegati in materia di operazioni finanziarie delle Banche del Gruppo viene effettuato con l'ausilio di una piattaforma fornita dalla società informatica Myrios e dell'applicativo "Obj-Fin" fornito da Cedacri S.p.A.

Dichiarazione dell'Emittente su cambiamenti significativi

Si attesta che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione (31 dicembre 2017).

Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente

Si attesta che non si sono verificati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente dall'approvazione dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione (31 dicembre

		2017).															
B.13	Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente che sia sostanzialmente e rilevante per la valutazione della sua solvibilità	Non si sono verificati fatti recenti nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità. Si segnala che in data 26 luglio 2018 Banca CR Asti e Biverbanca hanno perfezionato un'operazione di cartolarizzazione realizzata attraverso la società veicolo Maggese S.r.l. (<i>special purpose vehicle</i>) cui è stato ceduto un portafoglio di crediti classificati "in sofferenza" per un importo complessivo lordo pari ad Euro 697 milioni alla data di valutazione del 31 dicembre 2017, di cui circa Euro 555.625.000 riferiti a CR Asti e circa Euro 141.556.000 riferiti a Biverbanca. Tutti i titoli sono stati sottoscritti da Banca CR Asti e Biverbanca ed è stato attivato l'iter procedimentale di richiesta della GACS per i titoli <i>senior</i> . Il trasferimento dei titoli <i>mezzanine</i> e dei titoli <i>junior</i> consentirà la <i>derecognition</i> dei crediti da parte, rispettivamente, di CR Asti e di Biverbanca, a seguito della vendita del 95% dei titoli <i>mezzanine</i> e <i>junior</i> ad investitori istituzionali, previo espletamento degli adempimenti previsti dalle Istruzioni di Vigilanza.															
B.14	Dipendenza all'interno del Gruppo	L'Emittente appartiene al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banca CR Asti.															
B.15	Descrizione delle principali attività dello Emittente	La Banca svolge principalmente le attività bancarie di raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché le attività di prestazione ed intermediazione di servizi finanziari, creditizi, assicurativi e di pagamento.															
B.16	Informazioni relative agli assetti proprietari	Alla data del Prospetto di Base, il capitale sociale dell'Emittente è pari a Euro 124.560.677,00 ed è suddiviso in n. 124.560.677 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. La seguente tabella indica gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, possiedono direttamente o indirettamente azioni dell'Emittente in misura pari o superiore al 2% del capitale sociale di Biverbanca. Non sono presenti nel portafoglio della Banca azioni proprie. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Azionista</th> <th style="text-align: right;">Numero azioni ordinarie possedute</th> <th style="text-align: right;">% sul capitale sociale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banca CR Asti S.p.A.</td> <td style="text-align: right;">75.258.793</td> <td style="text-align: right;">60,42%</td> </tr> <tr> <td>Fondazione Cassa di Risparmio di Biella</td> <td style="text-align: right;">41.648.330</td> <td style="text-align: right;">33,44%</td> </tr> <tr> <td>Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli</td> <td style="text-align: right;">7.653.554</td> <td style="text-align: right;">6,14%</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td style="text-align: right;">124.560.677</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Azionista	Numero azioni ordinarie possedute	% sul capitale sociale	Banca CR Asti S.p.A.	75.258.793	60,42%	Fondazione Cassa di Risparmio di Biella	41.648.330	33,44%	Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli	7.653.554	6,14%	Totale	124.560.677	100%
Azionista	Numero azioni ordinarie possedute	% sul capitale sociale															
Banca CR Asti S.p.A.	75.258.793	60,42%															
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella	41.648.330	33,44%															
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli	7.653.554	6,14%															
Totale	124.560.677	100%															
B.17	Rating attribuiti all'Emittente	Non applicabile. L'Emittente non ha fatto richiesta ed è privo di <i>rating</i> e non esiste pertanto una valutazione indipendente della capacità della Banca di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi agli strumenti finanziari di volta in volta emessi.															

Sezione C – Strumenti Finanziari

C.1	Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari e codici di identificazione degli strumenti finanziari	Le Obbligazioni [a Tasso Fisso] / [Step Up] / [Step Down] / [a Tasso Variabile] / [a Tasso Variabile con Cap e/o Floor] / [a Tasso Misto] / [a Tasso Misto con Cap e/o Floor] / [Indicizzate all'Inflazione con possibilità di Cap e/o Floor] sono titoli di debito che danno diritto al rimborso alla Data di Scadenza di un importo [pari al 100% del loro Valore Nominale Unitario] (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile) unitamente alla corresponsione di interessi determinati a seconda della tipologia di Obbligazioni, salvo quanto previsto dalla Direttiva n. 2014/59/UE (c.d. BRRD) in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi – come recepita in Italia mediante i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 – con particolare riferimento all'applicazione dello strumento del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi bancarie ivi previsti (cfr. elemento D3 " <i>Rischio connesso all'utilizzo del bail-in</i> "). [Le Obbligazioni Zero Coupon sono titoli di debito che danno diritto al rimborso alla Data di Scadenza di un importo [pari] / [maggiore] al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile)] unitamente alla corresponsione di interessi determinati come differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo di emissione, salvo quanto previsto dalla Direttiva n. 2014/59/UE (c.d. BRRD) in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi – come recepita in Italia mediante i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 – con particolare riferimento all'applicazione dello strumento del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi bancarie ivi previsti (cfr. elemento D3 " <i>Rischio connesso all'utilizzo del bail-in</i> "). Le Obbligazioni sono contraddistinte dal codice ISIN [●].
C.2	Valuta di emissione degli strumenti finanziari	Le Obbligazioni sono emesse in [Euro] / [Dollaro USA] / [Sterlina inglese] / [Franco svizzero] / [Yen giapponese]
C.5	Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	Non vi sono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni oggetto del Programma di Offerta derivanti dalle condizioni del Programma stesso. Tuttavia, le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma non sono state né saranno registrate ai sensi del <i>Securities Act</i> del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il " <i>Securities Act</i> ") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione

		da parte delle autorità competenti (gli “Altri Paesi”) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.									
C.8	Diritti connessi agli strumenti finanziari e ranking e restrizioni a tali diritti	<p>Le Obbligazioni sono soggette alla legge italiana ed incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e quindi, segnatamente, il diritto alla percezione delle cedole d’interesse alle relative date di pagamento (per le Obbligazioni a Tasso Fisso, Step Up, Step Down, a Tasso Variabile, a Tasso Variabile con Cap e/o Floor, a Tasso Misto, a Tasso Misto con Cap e/o Floor, Indicizzate all’Inflazione con possibilità di Cap e/o Floor) ed al rimborso del capitale alla data di scadenza, unitamente agli interessi per un importo pari alla differenza tra il Prezzo di Rimborso e il Prezzo di Emissione (per le Obbligazioni Zero Coupon).</p> <p>Le Obbligazioni costituiscono passività dirette dell’Emittente, non subordinate e non assistite da garanzie e da privilegi. Nell’ipotesi di applicazione dello strumento del c.d. “<i>bail in</i>” le passività dell’Emittente, nell’ambito delle quali sono comprese anche le Obbligazioni oggetto del programma, saranno oggetto di riduzione nonché di conversione in azioni secondo l’ordine di priorità rappresentato nella tabella che segue procedendo dall’alto verso il basso (per maggiori dettagli si rimanda al “<i>Rischi connessi all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario e alle modifiche della disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie</i>” riportato nell’elemento D.2 e al “<i>Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in”</i>” riportato nell’elemento D.3).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"> Capitale Primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier 1 Capital, CET1</i>) Capitale aggiuntivo di Classe 1 (<i>Additional Tier 1 Capital, AT1</i>) Capitale di Classe 2 (include le obbligazioni subordinate) </td> <td rowspan="2" style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;">} Fondi Propri</td> </tr> <tr> <td>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e 2</td> </tr> <tr> <td>Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’art. 12-bis del Testo Unico Bancario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Restanti passività ivi incluse le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>) non assistite da garanzie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Depositi di importi superiori a 100.000 Euro:</td> <td> i. di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ii. di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca iii. dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la banca⁽²⁾ </td> </tr> </table> <p>Inoltre, con riferimento alle regole previste in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, si segnala che, ai sensi dell’articolo 1, comma 33 del D.Lgs. n. 181 del 16 novembre 2015, che modifica l’articolo 91 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 in deroga all’art. 111 della legge fallimentare, nella liquidazione dell’attivo dell’ente medesimo, si prevede che siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti <i>senior</i>.</p>	Capitale Primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier 1 Capital, CET1</i>) Capitale aggiuntivo di Classe 1 (<i>Additional Tier 1 Capital, AT1</i>) Capitale di Classe 2 (include le obbligazioni subordinate)	} Fondi Propri	Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e 2	Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’art. 12-bis del Testo Unico Bancario		Restanti passività ivi incluse le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>) non assistite da garanzie		Depositi di importi superiori a 100.000 Euro:	i. di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ii. di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca iii. dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la banca ⁽²⁾
Capitale Primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier 1 Capital, CET1</i>) Capitale aggiuntivo di Classe 1 (<i>Additional Tier 1 Capital, AT1</i>) Capitale di Classe 2 (include le obbligazioni subordinate)	} Fondi Propri										
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e 2											
Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’art. 12-bis del Testo Unico Bancario											
Restanti passività ivi incluse le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>) non assistite da garanzie											
Depositi di importi superiori a 100.000 Euro:	i. di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ii. di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca iii. dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la banca ⁽²⁾										
C.9	Tasso di interesse nominale	<p>[Obbligazioni a Tasso Fisso. Le Obbligazioni a Tasso Fisso danno diritto al pagamento di interessi periodici in ragione di un tasso di interesse fisso, predeterminato e costante. Il tasso di interesse annuo nominale lordo è pari al [●]%. Il tasso di interesse annuo nominale netto è pari al [●]%.]</p> <p>[Obbligazioni Step-up. Le Obbligazioni <i>Step-up</i> danno diritto al pagamento di interessi periodici in ragione di tassi di interesse predeterminati e crescenti. I tassi di interesse annui nominali lordi sono pari al [●]% ed al ●% annuo netto per il periodo dal ● al ●.]</p> <p>[Obbligazioni Step-down. Le Obbligazioni <i>Step-down</i> danno diritto al pagamento di interessi periodici in ragione di tassi di interesse predeterminati e decrescenti. I tassi di interesse annui nominali lordi sono pari al [●]%. I tassi di interesse annui nominali lordi sono pari al [●]% ed al ●% annuo netto per il periodo dal ● al ●.]</p> <p>[Obbligazioni Zero Coupon. Le Obbligazioni <i>Zero Coupon</i> non prevedono la corresponsione periodica di interessi (cedole). Gli interessi al lordo del prelievo fiscale delle Obbligazioni <i>Zero Coupon</i>, pagabili in un’unica soluzione alla Data di Scadenza delle Obbligazioni, sono pari alla differenza tra l’importo dovuto a titolo di rimborso pari ad Euro [●] (pari al [●]% del valore nominale), ed il Prezzo di Emissione pari ad Euro [●] (pari al [●]% del valore nominale).]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Variabile. Le Obbligazioni a Tasso Variabile danno diritto al pagamento di interessi periodici, calcolati applicando al Valore Nominale unitario di ciascuna Obbligazione il valore del</p>									

⁽²⁾ Come specificato in tabella, a partire dal 1° gennaio 2019 gli altri depositi presso la Banca, diversi da quelli indicati ai punti i. e ii., saranno posti nell’ordine di applicazione del *bail in* al medesimo livello. Pertanto, fino al 31 dicembre 2018 i depositi diversi da quelli indicati nei punti i. e ii. saranno considerati al medesimo livello delle obbligazioni *senior* nell’ordine di applicazione del *bail in*.

Parametro di Indicizzazione (eventualmente [maggiorato / diminuito] di un Margine pari a [●]). [Per la prima Cedola pagabile alla prima Data di Pagamento successiva alla Data di Emissione, potrà essere indicato un tasso di interesse nominale lordo annuo delle Obbligazioni, espresso in termini di percentuale, da applicarsi sul valore nominale unitario delle Obbligazioni, indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto].

[Obbligazioni a Tasso Variabile con [Cap] / [Floor] / [Cap e Floor]. Le Obbligazioni a Tasso Variabile con [Cap] / [Floor] / [Cap e Floor] danno diritto al pagamento di interessi periodici, calcolati applicando al Valore Nominale unitario di ciascuna Obbligazione il valore del Parametro di Indicizzazione (eventualmente [maggiorato / diminuito] di un Margine pari a [●]). [Per la prima Cedola pagabile alla prima Data di Pagamento successiva alla Data di Emissione, potrà essere indicato un tasso di interesse nominale lordo annuo delle Obbligazioni, espresso in termini di percentuale, da applicarsi sul valore nominale unitario delle Obbligazioni, indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto].

[Obbligazioni con Cap] [Il tasso di interesse lordo annuo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore al Tasso Massimo (Cap), pari a [●], anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione]

[Obbligazioni con Floor] [Il tasso di interesse lordo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere inferiore al Tasso Minimo (Floor), pari a [●], anche in ipotesi di andamento particolarmente negativo del Parametro di Indicizzazione.

[Obbligazioni con Cap e Floor] [Il tasso di interesse lordo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore al Tasso Massimo (Cap), pari a [●], anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e il tasso di interesse lordo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere inferiore al Tasso Minimo (Floor), pari a [●], anche in ipotesi di andamento particolarmente negativo del Parametro di Indicizzazione.]

[Obbligazioni a Tasso Misto. Le Obbligazioni a Tasso Misto danno diritto al pagamento di interessi periodici il cui importo sarà determinato alternativamente e secondo la sequenza [●] in ragione di un tasso fisso, predeterminato e costante o di un tasso variabile. Gli interessi a tasso fisso sono determinati applicando al valore nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse fisso costante per tutta la durata del periodo a tasso fisso. Gli interessi a tasso variabile sono determinati in ragione dell'andamento del Parametro di Indicizzazione (eventualmente [maggiorato / diminuito] di un Margine pari a [●]).

[Obbligazioni a Tasso Misto con [Cap] / [Floor] / [Cap e Floor]. Le Obbligazioni a Tasso Misto danno diritto al pagamento di interessi periodici il cui importo sarà determinato alternativamente e secondo la sequenza [●] in ragione di un tasso fisso, predeterminato e costante o di un tasso variabile. Gli interessi a tasso fisso sono determinati applicando al valore nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse fisso costante per tutta la durata del periodo a tasso fisso. Gli interessi a tasso variabile sono determinati in ragione dell'andamento del Parametro di Indicizzazione (eventualmente [maggiorato / diminuito] di un Margine pari a [●]).

[Obbligazioni con Cap] [Il tasso di interesse lordo annuo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore al Tasso Massimo (Cap), pari a [●], anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione]

[Obbligazioni con Floor] [Il tasso di interesse lordo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere inferiore al Tasso Minimo (Floor), pari a [●], anche in ipotesi di andamento particolarmente negativo del Parametro di Indicizzazione.

[Obbligazioni con Cap e Floor] [Il tasso di interesse lordo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore al Tasso Massimo (Cap), pari a [●], anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e il tasso di interesse lordo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere inferiore al Tasso Minimo (Floor), pari a [●], anche in ipotesi di andamento particolarmente negativo del Parametro di Indicizzazione.]

[Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione [con [Cap] [Floor] [Cap e Floor]]. Le Obbligazioni danno diritto al pagamento di cedole periodiche, determinate applicando al valore nominale del titolo la variazione percentuale su base annua, qualora positiva, dell'indice dei prezzi al consumo [●] (eventualmente [maggiorato / diminuito] di un Margine pari a [●]). La Data di Rilevazione per il calcolo delle Cedole è [●]. [Per la prima Cedola pagabile alla prima Data di Pagamento successiva alla Data di Emissione, un tasso di interesse nominale lordo annuo delle Obbligazioni, espresso in termini di percentuale, da applicarsi sul valore nominale unitario delle Obbligazioni, indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto].

[Obbligazioni con Cap] [Il tasso di interesse lordo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore al Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere superiore al tetto massimo prefissato (Cap).]

[Obbligazioni con Floor] [Il tasso di interesse lordo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere inferiore al Tasso Minimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente negativo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere inferiore al tetto minimo prefissato (Floor).]

[Obbligazioni con Cap e Floor] [Il tasso di interesse lordo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore al Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere superiore al tetto massimo prefissato (Cap) e il tasso di interesse lordo applicabile per il calcolo delle cedole

		non potrà in nessun caso essere inferiore al Tasso Minimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente negativo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere inferiore al tetto minimo prefissato (<i>Floor</i> .)
Parametro di Indicizzazione		<p>[Il Parametro di Indicizzazione delle [Obbligazioni a Tasso Variabile] / [Obbligazioni a Tasso Variabile con [Cap] / [Floor] / [Cap e Floor]] / [Obbligazioni a Tasso Misto] / [Obbligazioni a Tasso Misto con [Cap] / [Floor] / [Cap e Floor]] è</p> <ul style="list-style-type: none"> • [il tasso EURIBOR (<i>Euro Interbank Offered Rate</i>) a scadenza [1] / [3] / [6] / [12] mesi, rilevato a cura della FBE (<i>Banking Federation of the European Union</i>) e dell'ACI (tramite <i>The Financial Markets Association</i>), e rilevato dall'Agente di Calcolo, sulla base della pubblicazione sul circuito <i>Telerate</i> alla pagina 248, sulla pagina EURIBOR01 sul circuito Reuters (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o, in mancanza, altra fonte di equipollente ufficialità.] • [il tasso LIBOR (<i>London Interbank Offered Rate</i>) riferito a [Dollaro USA] / [Sterlina inglese] / [Franco svizzero] / [Yen giapponese], a scadenza [3] / [6] / [12] mesi, calcolato dalla <i>British Bankers' Association</i> in base ai tassi d'interesse richiesti per cedere a prestito depositi in una data divisa da parte delle principali banche operanti sul mercato interbancario londinese, e rilevato dall'Agente di Calcolo, sulla base della pubblicazione [•].] • [il tasso di rendimento dei BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) rilevato dall'Agente di Calcolo, sulla base del comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della pubblicazione sul circuito Reuters (attualmente alla pagina BANKIT10 per i BOT a 6 mesi, alla pagina BANKIT01 per i BOT a 3 e 12 mesi) o il quotidiano "Il Sole 24 Ore" o, in mancanza, altra fonte di equipollente ufficialità.] <p>[Il Parametro di Indicizzazione delle Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione [con [Cap] / [Floor] / [Cap e Floor]] è</p> <ul style="list-style-type: none"> • [<i>Italy CPI NIC Incl Tobacco NSA</i>, indice dei prezzi al consumo incluso il tabacco rilevato dalla pagina Bloomberg ITCPNICT Index ovvero pubblicato mensilmente da ISTAT (sito internet www.istat.it) ed anche sulla Gazzetta Ufficiale od altre fonti di equipollente ufficialità.] • [<i>Italy CPI FOI Ex Tobacco Unrevised</i>, indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi rilevato dalla pagina Bloomberg ITCPIUNR Index ovvero pubblicato mensilmente da ISTAT (sito internet www.istat.it) ed anche sulla Gazzetta Ufficiale od altre fonti di equipollente ufficialità.] • [<i>Euro Area MUICP All Items</i>, indice dei prezzi al consumo incluso il tabacco rilevato dalla pagina Bloomberg CPALEMU Index ovvero pubblicato mensilmente da EUROSTAT (sito internet www.europa.eu/eurostat/help/new-eurostat-website) ed anche dal bollettino statistico della Banca Centrale Europea (sito internet www.ecb.europa.eu) od altre fonti di equipollente ufficialità.] • [<i>Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised</i>, indice dei prezzi al consumo al netto dei tabacchi rilevato dalla pagina Bloomberg CPTFEMU Index ovvero pubblicato mensilmente da EUROSTAT (sito internet www.europa.eu/eurostat/help/new-eurostat-website) ed anche dal bollettino statistico della Banca Centrale Europea (sito internet www.ecb.europa.eu) od altre fonti di equipollente ufficialità.] <p>[Non applicabile]</p> <p>[Indicare ove il Parametro di Indicizzazione sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (il Benchmark Regulation): [Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [Indicare Parametro di Indicizzazione] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi del relativo Articolo 2]] / [•].</p> <p>[Indicare ove il Parametro di Indicizzazione sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation: [[Inserire il nome dell'amministratore], amministratore del [Indicare Parametro di Indicizzazione] [•] [è] incluso nel registro previsto ai sensi dell'Articolo 36 del <i>Benchmark Regulation</i>.] / [•].</p> <p>[Indicare se si applicano le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation: [Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del <i>Benchmark Regulation</i>, tali per cui [Inserire nome dell'amministratore] amministratore del [Indicare Parametro di Indicizzazione] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] o [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ubicato nell'Unione Europea]] / [•].</p>
Data di godimento, data scadenza		[La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (Data di Godimento) è [•]. Il pagamento degli interessi maturati dalle Obbligazioni avverrà in via posticipata con periodicità [annuale] / [semestrale] / [trimestrale], alle date di pagamento [•]] / [Non applicabile]
Modalità di ammortamento e procedure di rimborso		Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, salvo l'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015).
Tasso di rendimento		Il rendimento effettivo annuo calcolato con il metodo del Tasso Interno di Rendimento a scadenza, detto TIR, in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del Prezzo di Emissione, è

		<p>pari al lordo [●] e al netto dell'effetto fiscale [●].</p> <p>[<i>Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor, Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle cedole variabili), Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor (con riferimento alle cedole variabili), Obbligazioni indicizzate all'Inflazione con possibilità di Cap e/o Floor</i>] Il tasso di rendimento effettivo su base annua è calcolato ipotizzando la costanza del valore del Parametro di Indicizzazione rilevato alla data [●]. [Considerata la presenza di un <i>Floor</i> il tasso di rendimento annuo delle Obbligazioni a Tasso Variabile con <i>Cap e/o Floor</i>, delle Obbligazioni a Tasso Misto con <i>Cap e/o Floor</i> e delle Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di <i>Cap e/o Floor</i> è determinato sulla base del tasso annuo relativo al <i>Floor</i>.]</p>
	Rappresentante dei detentori	Non applicabile. Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario, per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei portatori dei medesimi.
C.10	Descrizione della componente derivativa	<p>[<i>Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni Step Up, Obbligazioni Step Down, Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Misto</i>] [Non applicabile. Le Obbligazioni non prevedono una componente derivativa relativa al pagamento degli interessi.]</p> <p>[<i>Obbligazioni a Tasso Variabile con un Tasso Minimo (Floor), Obbligazioni a Tasso Misto con un Tasso Minimo (Floor)</i>] [La componente derivativa implicita è costituita dall'acquisto di una opzione <i>put</i> da parte dell'investitore in ragione della quale sarà previsto un tasso minimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole in caso di andamento sfavorevole del sottostante.]</p> <p>[<i>Obbligazioni a Tasso Variabile con un Tasso Massimo (Cap), Obbligazioni a Tasso Misto con un Tasso Massimo (Cap)</i>] [La componente derivativa implicita è costituita dalla vendita di una opzione <i>call</i> da parte dell'investitore all'Emittente in ragione della quale sarà previsto un tasso massimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole anche nel caso di un andamento del valore del Parametro di Indicizzazione particolarmente favorevole per l'investitore.]</p> <p>[<i>Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Massimo (Cap) e Tasso Minimo (Floor), Obbligazioni a Tasso Misto con Tasso Massimo (Cap) e Tasso Minimo (Floor)</i>] [La componente derivativa implicita è costituita (i) dall'acquisto di una opzione <i>put</i> dell'investitore, in ragione della quale sarà previsto un tasso minimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole in caso di andamento sfavorevole del sottostante e (ii) dalla vendita di una opzione <i>call</i> da parte dell'investitore all'Emittente in ragione della quale sarà previsto un tasso massimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole anche nell'ipotesi di un andamento particolarmente favorevole del sottostante. Si verifica pertanto l'acquisto di una opzione <i>floor</i> e la vendita di una opzione <i>cap</i> (c.d. "collar").]</p> <p>[<i>Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione</i>]. [Le Obbligazioni indicizzate all'inflazione presentano una componente derivativa implicita costituita da una o più opzioni di tipo <i>call</i> europee sulla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore.]</p> <p>[<i>Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con Tasso Minimo (Floor)</i>] [Le Obbligazioni indicizzate all'inflazione presentano una componente derivativa implicita costituita da una o più opzioni di tipo <i>call</i> europee sulla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore. La componente derivativa implicita è inoltre costituita dall'acquisto di una opzione dall'Emittente, in ragione della quale sarà previsto un tasso minimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole in caso di andamento sfavorevole del sottostante. Si precisa inoltre che lo <i>strike</i> dell'opzione <i>call</i>, inteso come valore iniziale del sottostante, è unico e costante per tutta la durata dell'Obbligazione.]</p> <p>[<i>Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con Tasso Massimo (Cap)</i>] [Le Obbligazioni indicizzate all'inflazione presentano una componente derivativa implicita costituita da una o più opzioni di tipo <i>call</i> europee sulla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore. La componente derivativa implicita è inoltre costituita dalla vendita di una opzione all'Emittente in ragione della quale sarà previsto un tasso massimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole anche nell'ipotesi di un andamento particolarmente favorevole del sottostante. Si precisa inoltre che lo <i>strike</i> dell'opzione <i>call</i>, inteso come valore iniziale del sottostante, è unico e costante per tutta la durata dell'Obbligazione.]</p> <p>[<i>Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con Tasso Massimo (Cap) e Tasso Minimo (Floor)</i>] [Le Obbligazioni indicizzate all'inflazione presentano una componente derivativa implicita costituita da una o più opzioni di tipo <i>call</i> europee sulla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore. La componente derivativa implicita è inoltre costituita (i) dall'acquisto di una opzione <i>put</i> da parte dell'investitore, in ragione della quale sarà previsto un tasso minimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole in caso di andamento sfavorevole del sottostante e (ii) dalla vendita di una opzione <i>call</i> da parte dell'investitore all'Emittente in ragione della quale sarà previsto un tasso massimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole anche nell'ipotesi di un andamento particolarmente favorevole del sottostante. Si verifica pertanto l'acquisto di una opzione <i>floor</i> e la vendita di una opzione <i>cap</i> (c.d. "collar"). Si precisa inoltre che lo <i>strike</i> dell'opzione <i>call</i>, inteso come valore iniziale del sottostante, è unico e costante per tutta la durata dell'Obbligazione.]</p>
C.11	Mercato di quotazione delle Obbligazioni	<p>Non è prevista l'ammissione a quotazione dei titoli presso mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.</p> <p>È previsto che le Obbligazioni siano negoziate dalla Banca in qualità di Internalizzatore Sistemático entro 90 giorni dalla chiusura del collocamento, senza limiti quantitativi. L'Emittente si impegna al riacquisto</p>

i		<p>delle Obbligazioni attraverso il proprio servizio di internalizzazione sistematica, su richiesta dei portatori, sino alla data di relativa scadenza. Nelle more della negoziazione presso il sistema di internalizzazione sistematica gestito dalla Banca, l’Emittente si impegna al riacquisto nei confronti dei portatori, mediante la negoziazione in conto proprio delle Obbligazioni.</p> <p>Relativamente all’organizzazione e alla gestione dell’Internalizzatore Sistematico e ai principali criteri di fissazione del prezzo di negoziazione delle Obbligazioni negoziate dall’Emittente in qualità di Internalizzatore Sistematico, si fa rinvio ai criteri per la formazione del prezzo previsti nell’ambito del “Regolamento Internalizzatore Sistematico Biverbanca S.p.A.” a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabile sul sito internet www.biverbanca.it (link: https://www.biverbanca.it/privati-e-famiglie/investire-e-risparmiare/internalizzatore-sistematico/). Per quanto riguarda i criteri di fissazione del prezzo nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, si fa rinvio alla <i>policy</i> di <i>pricing</i> riportata nelle “Norme per la formazione dei prezzi degli strumenti finanziari obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo” a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabili sul sito internet www.biverbanca.it (link: https://www.biverbanca.it/wp-content/uploads/2018/07/regolamento-di-gruppo-formazione-dei-prezzi-2018-06-07.pdf), ai sensi della quale i prezzi di riacquisto delle Obbligazioni saranno calcolati tramite una procedura basata sull’attualizzazione dei flussi di cassa futuri. A tale fine saranno utilizzati tassi di mercato privi di rischio (per tali intendendosi i tassi di interesse <i>Interest Rate Swap</i> (IRS) per le durate maggiori di 12 mesi o Euribor per le durate minori di 12 mesi rilevati sui circuiti Bloomberg o Reuters il giorno lavorativo precedente la data dell’operazione) maggiorati di uno <i>spread</i> calcolato dalla Banca tenuto conto delle condizioni del mercato di riferimento, delle strategie di <i>funding</i> e del merito creditizio del Gruppo CR Asti nonché del grado di <i>seniority</i> e della tipologia di tasso/struttura di pagamento di ciascuna obbligazione. L’applicazione di tale <i>spread</i> determina una diminuzione del valore dell’Obbligazione rispetto alla semplice applicazione dei tassi IRS; tale <i>spread</i> potrebbe subire scostamenti, anche rilevanti, in situazioni eccezionali di mercato. Al valore (<i>fair value</i>) dell’Obbligazione, determinato secondo le modalità sopra descritte sarà applicato un ulteriore margine (<i>spread</i> denaro) in riduzione che potrà assumere un valore massimo di 200 <i>basis points</i> (2%).</p>
---	--	---

Sezione D – Rischi

D.2	<p>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l’Emittente.</p>	<p>FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE</p> <p>Rischio di credito e rischi connessi alla qualità del credito. L’Emittente è esposto ai rischi propri delle attività creditizie che si sostanziano, <i>inter alia</i>, nella possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano in tutto o in parte alle obbligazioni di pagamento assunte, e nella potenziale diminuzione del merito creditizio delle controparti, con conseguente deterioramento del credito ed effetti negativi a danno dell’Emittente e/o del Gruppo. Si segnala, in particolare, che gli indicatori al 31 dicembre 2017 concernenti la qualità degli impieghi creditizi della Banca, rappresentati da sofferenze su crediti verso la clientela (al lordo e al netto delle rettifiche) e da crediti deteriorati su crediti verso la clientela (al lordo e al netto delle rettifiche), continuano a presentare valori peggiori rispetto ai dati medi del sistema bancario. Il Gruppo CR Asti ha adottato misure concernenti la riduzione dei crediti deteriorati per il tramite di operazioni di cessione dei crediti <i>non performing</i> – anche mediante cartolarizzazioni – nonché attraverso l’implementazione di misure organizzative dirette alla gestione e al monitoraggio di tali posizioni. Si segnala in particolare che sono state di recente implementate le seguenti attività: (i) un’operazione di cessione di crediti <i>non performing</i> mediante una cartolarizzazione con GACS (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze), approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2018. Il perimetro della cessione, come individuato nella predetta seduta del Consiglio di Amministrazione, ammonta a circa 697 milioni di Euro a livello di Gruppo (in particolare circa Euro 555.625.000 riferiti a CR Asti e circa Euro 141.556.000 milioni riferiti a Biverbanca), di cui il 63,3% garantiti e il 36,7% non garantiti, per un totale di oltre 5.300 linee di credito a sofferenza; e (ii) l’<i>assessment</i> normativo rispetto alle Linee guida della Banca d’Italia sulla gestione degli NPE i cui risultati sono stati utilizzati per declinare le seguenti priorità strategiche: (a) la riduzione dell’incidenza del credito deteriorato, tramite operazioni straordinarie di <i>derisking</i>; (b) il rafforzamento della struttura di gestione dei crediti <i>unlikely to pay</i> (c.d. UTP) e delle sofferenze; (c) l’incremento ulteriore dei <i>coverage ratio</i>, in particolare per UTP e sofferenze e (d) il contenimento dei flussi di deterioramento da crediti <i>in bonis</i> mediante il potenziamento/efficientamento della gestione proattiva</p> <p>Rischio di concentrazione degli impieghi. Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la medesima attività o appartenenti alla medesima area geografica. L’Emittente e il Gruppo CR Asti quantificano tale rischio mediante modalità gestionali interne e secondo i criteri regolamentari previsti dalle disposizioni di vigilanza che definiscono “grande esposizione” l’esposizione di un cliente pari o superiore al 10% dei Fondi Propri della banca. Al 31 dicembre 2017 il Gruppo registrava n. 5 “grandi esposizioni”, il cui degrado dei fondamentali e/o della liquidità, tenuto conto del grado di concentrazione, potrebbe avere conseguenze negative per le condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell’Emittente e/o del Gruppo.</p> <p>Rischio connesso agli accertamenti ispettivi promossi dalle Autorità di Vigilanza e alle verifiche fiscali. Non si può escludere che gli accertamenti in corso ovvero futuri accertamenti da parte della Banca d’Italia, della Banca Centrale Europea, della Consob, dell’Amministrazione Finanziaria o di altre Autorità Pubbliche si possano concludere con esiti, in vario grado, negativi. In tali situazioni, eventuali provvedimenti disposti dalle predette Autorità potrebbero sortire effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente. Si segnalano in particolare i seguenti accertamenti ispettivi e verifiche fiscali promossi sul Gruppo CR Asti: (i) visita ispettiva generale in loco ex</p>
-----	--	---

artt. 54 e 68 D.Lgs. n. 385/1993, avviata presso il Gruppo CR Asti da Banca d'Italia in data 6 giugno 2016. Gli accertamenti, che si sono conclusi in data 7 ottobre 2016, hanno fatto emergere risultanze parzialmente favorevoli; (ii) nel mese di febbraio 2018 Banca CR Asti è stata informata che la Procura del Tribunale di Asti ha aperto un'indagine ipotizzando un illecito di natura contabile relativo all'esercizio 2015; dell'indagine predetta si è avuta notizia attraverso la notifica di un decreto di perquisizione e sequestro nel quale veniva enunciato un generico riferimento all'art. 2621 cod. civ. (*False comunicazioni sociali*), senza che lo stesso fosse accompagnato da una contestazione precisa della condotta addebitata; (iii) intervento di verifica fiscale dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale del Piemonte – Settore Controlli e Riscossione – Ufficio Grandi Contribuenti) presso Biverbanca, in materia di imposte dirette e indirette, che si è concluso in data 2 maggio 2018 con emissione di processo verbale di constatazione per complessivi Euro 1.618.519 di maggiore imponibile IRES ed Euro 1.177.893 di maggiore imponibile IRAP; (iv) intervento di verifica fiscale avviato dalla Guardia di Finanza su Pitagora S.p.A. in data 30 maggio 2016. L'intervento ha riguardato la materia delle imposte sui redditi, l'IRAP, l'IVA e altre imposte indirette, nonché il contrasto al lavoro sommerso, per gli anni di imposta dal 2011 al 2014 e si è concluso con atto di adesione, nell'ambito del quale la pretesa tributaria è stata quantificata in Euro 41.939,79, comprensivi di sanzione ed interessi, integralmente versati in unica soluzione alla data del Prospetto di Base.

Rischi connessi all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 "Financial Instruments". Il Gruppo CR Asti è esposto, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti dell'entrata in vigore e la successiva applicazione di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti e/o alla modifica degli stessi (ivi inclusi quelli derivanti dai principi contabili internazionali come omologati e adottati nell'ordinamento europeo). In particolare, in futuro il Gruppo CR Asti potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e regolamentare di talune attività e passività in essere ed operazioni (e relativi proventi e oneri), con possibili effetti negativi, anche significativi, sulle stime contenute nei piani finanziari per gli anni a venire e potrebbe indurre il Gruppo CR Asti a dover riesporre i dati finanziari precedentemente pubblicati. Al riguardo, un cambiamento rilevante è stato determinato dall'entrata in vigore dell'IFRS 9 "Financial Instruments", avvenuta il 1° gennaio 2018. Nello specifico, alla data del 1° gennaio 2018, gli effetti derivanti dalla prima applicazione dell'IFRS 9 (cosiddetta "First Time Adoption") hanno comportato, a livello di rappresentazione contabile, un impatto negativo sul patrimonio netto della Banca pari a Euro 61,125 milioni. Tale quantificazione potrebbe essere soggetta a modifiche fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. Pertanto, l'applicazione di tale principio contabile potrebbe comportare effetti negativi sulla valutazione delle attività finanziarie con conseguenti impatti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo.

Rischi connessi con la crisi economico/finanziaria e all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico. L'andamento dell'Emittente è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui l'Emittente e il Gruppo CR Asti operano. In particolare, la capacità reddituale e la solvibilità dell'Emittente è influenzata dall'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni.

Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità della Banca e del Gruppo e sulla loro stessa solidità patrimoniale. Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) alle tendenze dell'economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei Paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni; (b) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE nell'area Euro, e della FED nell'area del dollaro; (c) ai prossimi sviluppi connessi alla c.d. Brexit, non risultando prevedibile, allo stato, l'impatto che la fuoriuscita dall'Unione Europea potrà produrre sull'economia del Regno Unito, sull'economia internazionale nel suo complesso, sui mercati finanziari, nonché sulla situazione dello Stato Italiano e dell'Emittente; (d) alle politiche commerciali, improntate al protezionismo e all'isolazionismo, annunciate dall'amministrazione Usa che potrebbero generare ripercussioni negative sul commercio mondiale a scapito, in particolare, dei Paesi Emergenti; (e) alla situazione politica italiana. Accanto agli effetti tuttora in atto della crisi del debito sovrano in Europa, si registra altresì una maggiore incertezza politica ed economica circa il futuro dell'Unione Europea nel suo complesso. Le tensioni in atto tra Unione Europea e non solo Turchia ma anche Russia, unitamente alla permanenza di conflitti geopolitici, in particolare in Siria, e all'aumento degli attacchi terroristici pongono nuovi rischi per la sicurezza e la situazione monetaria ed economica dell'Europa. Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

Rischi connessi alla situazione patrimoniale. L'Emittente – quale soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria – è soggetto alla normativa italiana ed europea applicabile al settore bancario volta, inter alia, a preservare la stabilità e la solidità del sistema bancario, limitando a tal fine l'esposizione al rischio. Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul costo del *funding*, mina la solidità della Banca e, nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla situazione economica e finanziaria della Banca e sul relativo azionariato. Al 31 dicembre 2017 gli indicatori Basilea III di solvibilità dell'Emittente (i) *CET1 Ratio*, (ii)

Tier 1 Ratio e (iii) *Total Capital Ratio* risultavano rispettivamente pari a (i) 19,36%, (ii) 19,36% e (iii) 19,36% (fonte: bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017). A livello di Gruppo CR Asti, al 31 dicembre 2017 il (i) *Common Equity Tier 1 Ratio*, (ii) il *Tier 1 Ratio* ed il (iii) *Total Capital Ratio* ammontavano a (i) 12,14%, (ii) 12,19%, (iii) 14,83%. In particolare, il *Common Equity Tier 1 Ratio* risultava superiore al limite previsto dalla normativa di vigilanza pari al 5,75% (comprensivo del *capital conservation buffer* dell'1,25%). Si segnala che al 31 marzo 2018 gli indicatori Basilea III di solvibilità di Gruppo (i) *CET1 Ratio*, (ii) *Tier 1 Ratio* e (iii) *Total Capital Ratio* risultavano rispettivamente pari al (i) 10,44%, (ii) 10,59% e (iii) 13,58% (Fonte: Segnalazione sui fondi propri al 31 marzo 2018), registrando una diminuzione rispetto al 31 dicembre 2017, principalmente dovuta agli effetti della prima applicazione dell'IFRS 9, di cui quello prevalente è riferibile alla non applicazione – in attesa del completamento del cosiddetto *probability test*, da effettuarsi in concomitanza con la redazione del resoconto contabile semestrale – del regime transitorio alla deduzione dai fondi propri delle attività per imposte anticipate sorte in tale circostanza. Si precisa che il *probability test* consiste nel verificare, in ottemperanza ai vigenti principi contabili, che sussista una sufficiente probabilità che nei successivi esercizi saranno ottenuti redditi imponibili sufficienti a consentire il riassorbimento delle attività per imposte anticipate iscritte a bilancio. In sede di segnalazione al 30 giugno 2018 dei predetti indicatori, a seguito della definitiva quantificazione degli effetti della prima applicazione dell'IFRS 9 e, quindi, dell'ammontare delle citate imposte anticipate, nonché del completamento del suddetto *probability test*, il regime transitorio verrà applicato anche alla deduzione dai Fondi Propri di quest'ultima componente dell'attivo, con prevedibili effetti positivi sugli indicatori di solvibilità del Gruppo CR Asti.

Rischi connessi all'andamento dei tassi di interesse in relazione al portafoglio bancario. Una riduzione dei tassi di interesse avrebbe un effetto negativo sullo *spread* tra tassi attivi e tassi passivi, con conseguente deterioramento del margine di interesse. In particolare, l'attuale andamento dei tassi di interesse, combinato con la situazione di incertezza che determina un peggioramento delle condizioni sui mercati della raccolta, potrebbe comportare effetti negativi sul margine di interesse nonché sul valore delle attività e delle passività detenute dalla Banca. La Banca è, infatti, esposta alle variazioni della struttura per scadenza dei tassi di interesse, sia in termini di potenziali effetti negativi sul margine di interesse a bilancio sia in termini di ipotizzabili variazioni del valore di mercato teorico delle attività e passività del portafoglio bancario.

Rischi connessi all'esposizione della Banca al debito sovrano e alla crisi del debito dell'Eurozona. La Banca risulta esposta nei confronti dello Stato Italiano. Un eventuale *downgrade* del *rating* dello Stato Italiano potrebbe portare ad una revisione dei criteri di ponderazione per il calcolo dei RWA, con conseguenti impatti negativi sui coefficienti patrimoniali della Banca e/o ad una revisione dei criteri di *haircut* applicati dalle controparti nelle operazioni di rifinanziamento (*i.e.* nelle operazioni di rifinanziamento TLTRO della BCE). In particolare, al 31 dicembre 2017 il valore di bilancio delle esposizioni sovrane della Banca rappresentate da "titoli di debito" ammontava a Euro 569 milioni (valore nominale Euro 548 milioni, *fair value* Euro 569 milioni). L'incidenza delle esposizioni sovrane sul totale dei crediti verso la clientela (pari a 1.678 milioni di euro al 31 dicembre 2017) risultava alla medesima data pari al 33,91%, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (-40,10%). L'esposizione della Banca verso titoli del debito sovrano rappresentava, al 31 dicembre 2017, il 60,93% delle attività finanziarie e alla stessa data rappresentava il 16,04% del totale dell'attivo.

Rischio di liquidità dell'Emittente. Il rischio di liquidità è il rischio che la Banca non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza e ricomprende la possibilità che l'impresa non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*c.d. funding liquidity risk*) e/o dell'incapacità di liquidare le attività sul mercato (*c.d. market liquidity risk*) per l'esistenza di eventuali limiti allo smobilizzo. I valori fatti registrare dagli indicatori *Liquidity Coverage Ratio* e *Net Stable Funding Ratio* alla data del 31 dicembre 2016, a livello consolidato, risultano rispettivamente pari a 166,21% e 165,45% e tali da garantire il rispetto dei requisiti minimi (fonte: Segnalazioni di Vigilanza Prudenziale ed Evidenze gestionali interne in ambito rischio di liquidità).

Rischi di mercato. Le principali componenti del rischio di mercato sono riconducibili al rischio di tasso di interesse e di prezzo sul portafoglio di negoziazione, al rischio di tasso di interesse e di prezzo sul portafoglio bancario, al rischio di cambio sulla posizione in cambi ed al rischio di controparte. Al 31 dicembre 2017, l'ammontare dei Fondi Propri necessari alla copertura dei rischi di mercato, calcolato ai sensi delle applicabili disposizioni di vigilanza prudenziale, si commisurava in termini assoluti a Euro 0,7 milioni, corrispondenti in termini percentuali allo 0,19% del totale dei Fondi Propri della Banca.

Rischi operativi. Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti da inadeguatezze, malfunzionamenti o carenze nei processi interni, nelle risorse umane, nei sistemi oppure dovute ad eventi esterni. Le fonti di manifestazione del rischio operativo includono la clientela, i prodotti e le prassi operative (perdite insorte per inadempienze relative ad obblighi professionali verso specifici clienti), la frode esterna, l'esecuzione e la gestione dei processi, il rapporto di impiego e la sicurezza sul lavoro, i danni o le perdite di beni materiali e la frode interna.

Al 31 dicembre 2017, l'ammontare dei Fondi Propri necessari alla copertura del rischio operativo, calcolato ai sensi delle applicabili disposizioni di vigilanza prudenziale, era pari ad Euro 14,9 milioni, corrispondenti in termini percentuali al 4,15% del totale dei Fondi Propri della Banca.

Rischi connessi a contenziosi pendenti nei confronti dell'Emittente. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Emittente è parte in alcuni procedimenti giudiziari. Il contenzioso in essere è stato debitamente analizzato dall'Emittente che, alla luce di tali analisi, ha effettuato accantonamenti in bilancio in misura ritenuta appropriata alle circostanze e ne ha dato menzione nella nota integrativa al bilancio, ove ritenuto

opportuno, secondo i corretti principi contabili. Nonostante a fronte dei rischi operativi e delle controversie legali siano stanziati appositi fondi, non può essere escluso che gli accantonamenti effettuati possano risultare insufficienti a far fronte interamente agli oneri, alle spese ed alle richieste risarcitorie e restitutorie connesse alle cause pendenti e che, quindi, un esito sfavorevole all'Emittente di uno o più procedimenti giudiziari possa determinare un impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente medesimo. Al 31 dicembre 2017, la Banca (i) ha determinato in Euro 1.407 mila circa l'ammontare del "fondo controversie legali" a fronte di *petita* complessivi per Euro 5.196 mila circa, e (ii) in Euro 30 mila circa l'ammontare del "fondo rischi per revocatorie fallimentari" a fronte di *petita* complessivi per Euro 62 mila circa.

Rischio di assenza di rating. L'Emittente non ha fatto richiesta ed è privo di *rating* e non esiste pertanto una valutazione indipendente della capacità della Banca di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi agli Strumenti Finanziari di volta in volta emessi.

Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e alle modifiche della disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie. L'esercizio dell'attività bancaria è soggetto ad un'ampia e stringente regolamentazione, nonché all'attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, Banca d'Italia, CONSOB ed IVASS). Inoltre, pur non essendo le azioni dell'Emittente quotate in un mercato regolamentato, lo stesso, in qualità di "emittente titoli diffusi" è chiamato al rispetto di ulteriori disposizioni emanate dalla CONSOB. Sia la regolamentazione applicabile, sia l'attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzione della prassi. Eventuali variazioni della normativa, o anche delle relative modalità di applicazione, nonché l'eventualità che il Gruppo non riesca ad assicurare il rispetto delle normative applicabili, potrebbero influenzare le attività, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo, nonché i prodotti e i servizi offerti dal Gruppo. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, il Gruppo è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore). Tenendo conto, altresì, della propria natura di impresa, si ha riguardo anche ai contenuti della legislazione giuslavoristica, in materia di sicurezza sul lavoro e di *privacy*. In aggiunta, va messo in evidenza come la fase di forte e prolungata crisi dei mercati abbia determinato l'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali, in particolare, in tema di patrimonializzazione delle banche: a partire dall'1° gennaio 2014 sono, infatti, entrate in vigore le regole discendenti dai c.d. accordi di Basilea 3, che, *inter alia*, impongono un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi e l'implementazione di nuove *policy* in tema di gestione del rischio di liquidità e della leva finanziaria negli istituti bancari. Tale disciplina è stata recepita nell'ordinamento europeo dal Regolamento sui requisiti di capitale delle banche ("*Capital Requirements Regulation*" – CRR) e dalla Direttiva sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale ("*Capital Requirements Directive*" – CRD IV) del 26 giugno 2013. Il valore di leva finanziaria dell'Emittente al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 risultava, rispettivamente, pari al 9,93% e al 9,06%. Tale valore è calcolato come rapporto tra il patrimonio netto al netto delle attività immateriali (numeratore) e il totale dell'attivo (comprensivo dei crediti deteriorati e non deteriorati) al netto delle attività immateriali (denominatore), che al 31 dicembre 2017 ammontano rispettivamente a Euro 349 milioni e Euro 3.512 milioni (Euro 330 milioni e Euro 3.642 milioni al 31 dicembre 2016). Si precisa che il valore di leva finanziaria viene calcolato prevalentemente per finalità gestionali interne.

Tra le novità regolamentari si segnala, inoltre, ad integrazione del meccanismo unico di vigilanza, l'emanazione della direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (BRRD – *Bank Recovery and Resolution Directive*) in materia di risoluzione della crisi o di altre procedure di gestione della crisi, recepita in Italia con i D. Lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2015, concernente l'istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il quadro normativo dettato da queste disposizioni modifica la previgente disciplina civilistica e bancaria, introducendo regole armonizzate per la prevenzione e la gestione delle crisi bancarie. I decreti attuativi della direttiva BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del *bail-in*, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi eventualmente basato anche su risorse pubbliche (c.d. *bail-out*) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. *bail-in*). Qualora si verificasse una condizione di crisi, a causa della quale l'Emittente venisse sottoposto a procedure di risoluzione, le azioni dell'Emittente potranno essere svalutate e/o i crediti nei confronti dell'Emittente potranno essere cancellati o sostanzialmente ridotti; inoltre, gli azionisti dell'Emittente potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre passività vengano convertite in azioni a tassi di conversione per essi particolarmente sfavorevoli. I crediti degli altri soggetti diversi dagli azionisti potrebbero partecipare alle perdite nell'ordine di partecipazione sopra descritto.

Con riferimento sempre al *bail-in* si segnala inoltre l'introduzione attraverso la direttiva BRRD di un requisito minimo di passività soggette al *bail-in* ("*Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities*" – "MREL"), allo scopo di assicurare che una banca, in caso di applicazione del *bail-in*, abbia passività sufficienti per assorbire le perdite e per assicurare il rispetto del requisito di Capitale primario di classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, nonché per generare nel mercato una fiducia sufficiente in essa.

		<p>Rischi connessi alla concorrenza nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La Banca è soggetta ai rischi derivanti dalla concorrenza propria del settore bancario, finanziario ed assicurativo ed in particolare alla concorrenza di numerose banche ed intermediari concorrenti. Infatti, la Banca si trova a operare in un mercato complesso e competitivo nel quale operano altri istituti finanziari nazionali e internazionali che offrono prodotti con caratteristiche simili a quelli offerti dalla Banca e dal Gruppo. Il settore dei servizi bancari, finanziari e assicurativi è molto competitivo e ha attraversato un momento di consolidamento conseguente ai processi di aggregazione che hanno coinvolto gruppi di grandi dimensioni imponendo economie di scala sempre più ampie. In particolare, nell'ambito della sua dimensione interregionale, l'attività della Banca è fortemente concentrata nella regione Piemonte nella quale svolge la quasi totalità della propria attività e mercato di riferimento della Banca, nella quale è anche avvertita la concorrenza di altre banche locali e di banche di credito cooperativo, con particolare riferimento alle attività bancarie rivolte ai privati e alle piccole e medie imprese.</p> <p>Rischi connessi alla riduzione del supporto alla liquidità del sistema. A causa della crisi dei mercati finanziari, della successiva situazione di instabilità, della situazione di ridotta liquidità a disposizione degli operatori del settore, di un incremento del premio per il rischio e dell'innalzamento dei requisiti patrimoniali richiesti dalle autorità di vigilanza anche a seguito dei risultati del <i>comprehensive assessment</i>, si è diffusa la necessità di garantire agli istituti bancari livelli di patrimonializzazione e liquidità più elevati rispetto a quelli precedenti. Tale scenario ha reso necessario a livello globale azioni di supporto al sistema creditizio da parte delle autorità governative (anche attraverso l'intervento diretto nel capitale delle banche) e delle banche centrali nazionali e ha portato alcuni dei maggiori istituti bancari a livello europeo e globale a ricorrere agli istituti centrali al fine di far fronte alle esigenze di liquidità di breve periodo. Tali forme di finanziamento sono state rese tecnicamente possibili laddove supportate dalla presentazione di titoli in garanzia ritenuti idonei dai diversi istituti centrali. In tale contesto la BCE ha posto in essere importanti interventi di politica monetaria, sia attraverso il canale convenzionale della manovra sui tassi di interesse, sia attraverso canali non convenzionali, quali l'erogazione di liquidità a tasso fisso con piena aggiudicazione, l'ampliamento dell'elenco delle attività stanziabili in garanzia, i programmi di rifinanziamento più a lungo termine quali il <i>"Targeted Longer-Term Refinancing Operation"</i> (TLTRO) introdotto nel 2014. Con riferimento alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine TLTRO, il 10 marzo 2016 la BCE ha approvato un nuovo programma denominato <i>"New series of targeted longer-term refinancing operations"</i> (TLTRO II), volto a stimolare la concessione di credito alle società non finanziarie e alle famiglie (esclusi i mutui residenziali) dell'Eurozona tramite quattro operazioni trimestrali (da giugno 2016 a marzo 2017), ciascuna con durata quadriennale. Questi interventi hanno contribuito a ridurre la percezione del rischio verso il sistema bancario, attenuando la dimensione del <i>funding liquidity risk</i>. Tali interventi hanno contribuito inoltre a ridurre le pressioni speculative sul mercato del debito, in particolare nei confronti dei cosiddetti paesi periferici. Non è possibile prevedere la durata e l'intensità con cui tali operazioni di sostegno alla liquidità potranno essere riproposte in futuro, con la conseguenza che non è possibile escludere una riduzione, o persino un annullamento di tali supporti. Ciò determinerebbe la necessità per le banche di cercare fonti di provvista alternative, senza escludere la difficoltà di tale ricerca nonché il rischio che i relativi costi possano essere più elevati. La situazione descritta potrebbe quindi incidere negativamente sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo CR Asti.</p>
D.3	Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari	<p>Si riporta una sintesi dei fattori di rischio (riportati per esteso nella Nota Informativa) relativi alle Obbligazioni oggetto dell'offerta.</p> <p>FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI</p> <p><u>FATTORI DI RISCHIO GENERALI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI</u></p> <p>Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in". In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi del 16 novembre 2015 n. 180 e n. 181 (i "Decreti BRRD") attuativi della Direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come successivamente modificati ed integrati (c.d. <i>"Banking Resolution and Recovery Directive"</i>, la "Direttiva BRRD"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. <i>"resolution Authorities"</i>, le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.</p> <p>I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del <i>"bail-in"</i>, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di <i>"bail-in"</i> potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del <i>"bail-in"</i>, ossia il potere di riduzione in via permanente, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione delle Obbligazioni in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del <i>"bail-in"</i>, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le</p>

	<p>Obbligazioni e modificare la scadenza di tali strumenti, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.</p> <p>In data 12 dicembre 2017 è stata emanata la Direttiva n. 2017/2399/UE che ha modificato la Direttiva BRRD relativamente all'art. 108 "<i>Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza</i>". La modifica è stata recepita in Italia con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, la quale ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 12-bis istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. <i>senior non preferred</i>). La medesima Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha disposto che tali strumenti possono essere oggetto di collocamento rivolto ai soli investitori qualificati ed il loro valore nominale unitario è pari ad almeno 250.000 Euro.</p> <p>Ai sensi della normativa vigente alla data del Prospetto di Base, nell'applicazione dello strumento del "<i>bail-in</i>" le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. "<i>Common Equity Tier 1</i>"); (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. "<i>Additional Tier 1 Instruments</i>"); (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. "<i>Tier 2 Instruments</i>"); (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza; (v) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di debito chirografario di secondo livello introdotti dall'art. 12-bis del Testo Unico Bancario; (vi) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>). <p>Nell'ambito delle "restanti passività", il "<i>bail-in</i>" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali <i>senior</i> (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ed i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1° gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di Euro 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali <i>senior</i>.</p> <p>Non rientrano, invece, nelle "<i>restanti passività</i>" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "<i>bail-in</i>" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 (c.d. "<i>depositi protetti</i>") e le "<i>passività garantite</i>" definite dall'art. 1 del citato Decreto Legislativo del 16 novembre 2015 n. 180 come "<i>passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto</i>", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Legislativo n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis Legge n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.</p> <p>Lo strumento sopra descritto del "<i>bail-in</i>" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività. <p>Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.</p> <p>Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.</p> <p>Rischio di credito per il sottoscrittore. Il rischio di credito per il sottoscrittore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive. Acquistando le Obbligazioni, l'investitore diventa infatti un finanziatore dell'Emittente ed acquista il diritto a percepire il pagamento di qualsiasi importo relativo alle Obbligazioni. Pertanto, nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti, tale diritto potrebbe essere pregiudicato.</p>
--	---

	<p>Rischi legati all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni. Le Obbligazioni oggetto del Programma di Offerta non beneficiano di alcuna garanzia reale rilasciata dall'Emittente né di garanzie reali o personali prestate da soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Pertanto, l'Emittente risponde del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi unicamente con il proprio patrimonio.</p> <p>[Rischio di cambio. I pagamenti di interessi e capitale saranno effettuati in [●] corrispondente alla valuta di denominazione delle Obbligazioni. Pertanto, l'investitore sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione delle Obbligazioni e l'Euro e deve, dunque, tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. In particolare, un deprezzamento della valuta di denominazione delle Obbligazioni rispetto all'Euro potrebbe comportare perdite anche significative rispetto al capitale investito nonché per quanto attiene agli interessi attesi. Inoltre, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate può generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse, e conseguentemente potenziali perdite in conto capitale.]</p> <p>Rischi relativi alla vendita prima della scadenza. Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni. Il valore di realizzo delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori, la maggior parte dei quali non sono sotto il controllo dell'Emittente, tra cui difficoltà o impossibilità di vendere le Obbligazioni ("rischio di liquidità"), variazioni dei tassi di interesse di mercato ("rischio di tasso di mercato"), variazioni del merito di credito dell'Emittente ("rischi connessi al deterioramento del merito di credito dell'Emittente").</p> <p>Rischio di liquidità. Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il valore teorico, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni.</p> <p>Le Obbligazioni non saranno ammesse alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato e/o sistema multilaterale di negoziazione.</p> <p>È previsto che le Obbligazioni siano negoziate dalla Banca in qualità di Internalizzatore Sistemático entro 90 giorni dalla chiusura del collocamento, senza limiti quantitativi. L'Emittente si impegna al riacquisto delle Obbligazioni attraverso il proprio servizio di internalizzazione sistematica, su richiesta dei portatori, sino alla data di relativa scadenza. Nelle more della negoziazione presso il sistema di internalizzazione sistematica gestito dalla Banca, l'Emittente si impegna al riacquisto nei confronti dei portatori, mediante la negoziazione in conto proprio delle Obbligazioni.</p> <p>Relativamente ai criteri di fissazione del prezzo di negoziazione delle Obbligazioni negoziate dall'Emittente, sia in qualità di Internalizzatore Sistemático che nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio, si fa rinvio all'elemento C.11.</p> <p>Sia nel caso in cui l'Emittente operi in qualità di internalizzatore sistematico, ovvero quando operi in conto proprio, gli Obbligazionisti potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso e/o ottenere un capitale anche inferiore a quello inizialmente investito.</p> <p>Da ultimo si segnala che l'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'Offerta senza preavviso, anche se non è stato raggiunto l'ammontare totale dell'emissione, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. Tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto ed incidere sulla liquidità delle Obbligazioni.</p> <p>Rischio di tasso di mercato. Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. Prima della scadenza, un aumento dei tassi di interesse di mercato può comportare una riduzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore – anche in maniera significativa – rispetto all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni. Pertanto, il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente inferiore, ovvero significativamente inferiore, a quello previsto al momento della sottoscrizione e determinato ipotizzando di mantenere l'investimento sino alla scadenza. Con riferimento alle Obbligazioni con tassi predeterminati, l'impatto delle variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari, si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.</p> <p>[Con riferimento alle Obbligazioni <i>Step Up</i>, le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare oscillazioni al ribasso del valore di mercato, più penalizzanti per l'investitore, in quanto i flussi cedolari più alti sono corrisposti negli ultimi anni del Prestito Obbligazionario.]</p> <p>[Con riferimento alle Obbligazioni <i>Step Down</i>, le variazioni al ribasso dei tassi di mercato possono generare oscillazioni al rialzo del valore di mercato, meno favorevoli per l'investitore, in quanto i flussi cedolari più alti sono corrisposti nei primi anni del Prestito Obbligazionario.]</p> <p>[Con riferimento alle Obbligazioni <i>Zero Coupon</i>, le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare riduzioni del valore di mercato, più penalizzanti per l'investitore, in quanto non sono previsti flussi cedolari durante la vita dell'Obbligazione.]</p> <p>[Con riferimento alle Obbligazioni <i>Step Up</i>, <i>Step Down</i> e <i>Zero Coupon</i> l'aumentare del tasso di interesse determina (generalmente) una diminuzione del valore di mercato delle medesime obbligazioni; tale variazione tende ad essere maggiore per le Obbligazioni <i>Step Up</i> e <i>Zero Coupon</i>.]</p>
--	--

	<p>[Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, il rischio di tasso è rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso di interesse, che riducono il valore di mercato dei titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Indicizzazione. Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati e relative all'andamento del Parametro di Indicizzazione potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sui prezzi dei titoli.]</p> <p>[Con riferimento alle Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione, il rischio di tasso è rappresentato da eventuali variazioni dell'andamento del tasso di inflazione annuale, nonché dalla presenza di una componente derivativa implicita costituita da una o più opzioni di tipo <i>call</i> europee sulla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore.]</p> <p>[Alle Obbligazioni a Tasso Misto e alle Obbligazioni a Tasso Misto con <i>Cap e/o Floor</i> si applicano i medesimi profili di rischio delle Obbligazioni a Tasso Fisso (per il periodo in cui le cedole periodiche sono calcolate sulla base di un tasso fisso) e delle Obbligazioni a Tasso Variabile (per il periodo in cui le cedole periodiche sono calcolate sulla base del tasso variabile).]</p> <p>Rischi connessi al deterioramento del merito di credito dell'Emittente. Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe ridursi in caso di peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente, di deterioramento del suo merito di credito ovvero di un diverso apprezzamento del rischio Emittente.</p> <p>Rischio correlato all'assenza di <i>rating</i> dell'Emittente e delle Obbligazioni. Alla Data del Prospetto di Base, l'Emittente non ha richiesto né per sé né per le Obbligazioni alcun giudizio di <i>rating</i> e, pertanto, l'investitore non ha a disposizione una valutazione indipendente ed un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischioosità degli strumenti finanziari.</p> <p>Rischio legato allo scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato. L'investitore deve considerare che le Obbligazioni potrebbero presentare un rendimento effettivo su base annua inferiore rispetto a quello di titoli di Stato italiani aventi durata residua e caratteristiche simili alle Obbligazioni, anche in considerazione di un diverso regime fiscale che, alla data del Prospetto di Base prevede, in riferimento a tali titoli, l'applicazione di aliquote inferiori.</p> <p>[Rischi connessi a situazioni di potenziale conflitto di interesse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coincidenza dell'Emittente con il responsabile del collocamento. - Coincidenza dell'Emittente con il soggetto negoziatore ovvero con il soggetto che svolge il ruolo di Internalizzatore Sistemático. - Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo.] <p>Rischio di ritiro / annullamento dell'Offerta. Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data prevista di emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi determinate circostanze indicate nella Nota di Sintesi quali, a titolo esemplificativo, condizioni sfavorevoli di mercato ovvero il venir meno della convenienza dell'Offerta, l'Emittente avrà la facoltà di non dare inizio alla singola offerta ovvero di ritirare la singola offerta, nel qual caso la stessa dovrà ritenersi annullata e le adesioni eventualmente ricevute saranno considerate prive di effetto.</p> <p>Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta. Nel corso del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, l'Emittente potrà procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo del Prestito), sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori adesioni dandone informativa nelle modalità indicate nella Nota Informativa. Tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare delle Obbligazioni in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto.</p> <p>Rischi legati a possibili variazioni della normativa fiscale. Nel corso della durata delle Obbligazioni, l'investitore è soggetto al rischio di modifiche del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni rispetto a quanto indicato nella Nota Informativa. Non è possibile prevedere tali modifiche, né l'entità delle medesime: l'investitore deve pertanto tenere presente che eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.</p> <p><u>[FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI PER LE OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ALL'INFLAZIONE CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR</u></p> <p>Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di <i>Cap e/o Floor</i>. Le Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di <i>Cap e/o Floor</i> sono caratterizzate da una specifica rischioosità, connessa all'aleatorietà del rendimento, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dalla complessità delle stesse. È quindi necessario che l'investitore ne comprenda la natura ed il grado di esposizione al rischio sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti <i>retail</i>. Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni, il Collocatore deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il</p>
--	--

medesimo.

Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con possibilità di Cap e/o Floor. Le Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor* sono obbligazioni c.d. strutturate, cioè scomponibili, da un punto di vista finanziario, in una componente obbligazionaria ed in una o più componenti derivative rappresentate da opzioni, che possono rendere difficile la loro valutazione. Le Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione incorporano una o più opzioni *call* implicitamente acquistate dall’investitore dal cui risultato dipende il pagamento delle cedole. Nel caso di Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con Tasso Massimo (*Cap*) il sottoscrittore vende implicitamente un’opzione *call* all’Emittente in ragione della quale sarà previsto un tasso massimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole. Nel caso di Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con Tasso Minimo (*Floor*) il sottoscrittore acquista implicitamente un’opzione *call* dall’Emittente in ragione della quale sarà previsto un tasso minimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole. Nel caso di Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con Tasso Minimo e Tasso Massimo (*Cap & Floor*), il sottoscrittore implicitamente acquista una opzione *floor* e vende una opzione *cap* (c.d. “*collar*”).

[Rischio legato alla scelta, come Parametro di Indicizzazione, dell’indice dei prezzi al consumo dell’Area Euro. Gli indici di inflazione MUICP e HICP sono rappresentativi dell’andamento dell’inflazione dell’Area Euro, basato sulla variazione dei prezzi al consumo di un paniere di beni e servizi. Il valore del singolo indice può essere inferiore rispetto a corrispondenti indici di prezzi al consumo rappresentativi dell’inflazione della Repubblica Italiana. Ne deriva che il rendimento generato dalle Obbligazioni potrebbe essere inferiore al rendimento di uno strumento finanziario strutturato nello stesso modo, ma legato al valore di un indice nazionale. Inoltre, le finalità di copertura del rischio inflattivo eventualmente perseguite dall’investitore (italiano), potrebbero non essere compiutamente realizzate, considerata l’indicizzazione dello strumento finanziario ad un parametro europeo.]]

[FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI PER LE [OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE] / [OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON CAP E/O FLOOR] / [OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO (RELATIVAMENTE ALLE CEDOLE VARIABILI)] / [OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON CAP E/O FLOOR (RELATIVAMENTE ALLE CEDOLE VARIABILI)] / [OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ALL’INFLAZIONE CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR]

[Rischio di indicizzazione. Il rendimento delle [Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*] / [Obbligazioni a Tasso Variabile] / [Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle cedole variabili)] / [Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* (con riferimento alle cedole variabili)] / [Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor*] è correlato all’andamento di un determinato parametro di indicizzazione e ad un aumento del livello di tale parametro corrisponderà un aumento del tasso di interesse nominale lordo delle Obbligazioni; similmente, a una diminuzione del livello del parametro di indicizzazione corrisponderà una diminuzione del tasso di interesse nominale lordo dei titoli. Il sottoscrittore delle suddette Obbligazioni sarà pertanto esposto nel corso della vita dei titoli al rischio della diminuzione del valore delle cedole periodiche a fronte di una riduzione del valore del Parametro di Indicizzazione rispetto al valore del parametro alla data di sottoscrizione. È inoltre possibile che il Parametro di Indicizzazione si riduca a zero o assuma un valore negativo; in tali casi l’investitore non percepirebbe alcun interesse sull’investimento effettuato. L’eventuale presenza di un Margine (*spread*) positivo potrebbe mitigare tale rischio. In ogni caso le cedole non potranno avere valore negativo.]

[Rischio correlato alla presenza di un margine (*spread*) negativo. Le [Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*] / [Obbligazioni a Tasso Variabile] / [Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle cedole variabili)] / [Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* (con riferimento alle cedole variabili)] / [Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor*] possono prevedere che il parametro di indicizzazione prescelto per il calcolo degli interessi venga diminuito di un margine (*spread*), che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Nel caso in cui sia previsto un margine negativo, gli importi che la Banca si impegna a corrispondere a titolo di interesse ai portatori delle Obbligazioni generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe con riferimento a un titolo simile il cui rendimento sia legato al parametro di indicizzazione prescelto senza applicazione di alcun margine o con margine positivo.

In ogni caso, sono escluse cedole negative in caso di applicazione di uno *spread* negativo al Parametro di Indicizzazione [e, nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con un Tasso Minimo (*Floor*) / Obbligazioni a Tasso Misto con un Tasso Minimo (*Floor*), il tasso lordo non potrà essere inferiore al Tasso Minimo previsto.]]

[Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole. Nelle ipotesi in cui la periodicità delle cedole delle [Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*] / [Obbligazioni a Tasso Variabile] / [Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle cedole variabili)] / [Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* (con riferimento alle cedole variabili)] / [Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor*] non corrisponda al periodo di riferimento (scadenza) del parametro di indicizzazione prescelto (es., in caso di cedole semestrali il cui rendimento è collegato al tasso Euribor con scadenza a 3 mesi), tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento dell’Obbligazione e sul prezzo di mercato dei titoli. Pertanto, l’importo delle cedole variabili potrà essere vicino o anche pari a zero in ipotesi di eventuale assenza di *spread* positivi.]

[Rischio di eventi di turbativa e/o di natura straordinaria riguardanti il Parametro di Indicizzazione o l’Indice dei prezzi al consumo. Al verificarsi di eventi di turbativa relativi alla regolare rilevazione dei valori del Parametro di Indicizzazione a cui risulta essere indicizzato il rendimento delle [Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*] / [Obbligazioni a Tasso Variabile] / [Obbligazioni a Tasso Misto (con

		<p>riferimento alle cedole variabili)] / [Obbligazioni a Tasso Misto con <i>Cap e/o Floor</i> (con riferimento alle cedole variabili)] / [Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con possibilità di <i>Cap e/o Floor</i>], l’Emittente, in qualità di Agente di Calcolo, provvederà a calcolare tale parametro, e quindi a determinare le Cedole, secondo le modalità indicate nella Nota Informativa. Si segnala che in data 27 giugno 2017, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Regno Unito (la “<i>Financial Conduct Authority</i>” – FCA) ha annunciato che, a far data dal 2021, non intende più richiedere alle banche facenti parte del <i>panel</i> di continuare a fornire all’amministratore del LIBOR i tassi necessari alla sua determinazione, con la conseguenza che l’operatività del LIBOR non sarà garantita dopo tale data. Pertanto, non è possibile prevedere se e per quanto tempo il LIBOR continuerà ad essere calcolato. Inoltre, tale circostanza potrebbe avere l’effetto di modificare la <i>performance</i> del LIBOR rispetto al passato con conseguenze non prevedibili. Alla data del presente Prospetto di Base non può, infine, escludersi che possano essere adottate misure aventi rilevanza anche nella determinazione del tasso EURIBOR o di altri tassi interbancari. Quanto sopra descritto potrebbe avere un effetto negativo sul rendimento, sul valore e sulla liquidità delle Obbligazioni. Si segnala altresì che i tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Parametri di Indicizzazione, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE, come successivamente modificato e integrato (il “Benchmark Regulation”) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l’uso di questi all’interno dell’Unione Europea. Detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l’altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell’Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di <i>benchmark</i> forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell’Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE. Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell’indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l’effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell’indice di riferimento o <i>benchmark</i>. Inoltre, più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del <i>benchmark</i> nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari.]</p> <p>[Rischio correlato all’assenza di informazioni successivamente all’emissione. L’Emittente non fornirà, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni, alcuna informazione relativa all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto o comunque al valore delle Obbligazioni.]</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Con specifico riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con <i>Cap e/o Floor</i> e alle Obbligazioni a Tasso Misto con <i>Cap e/o Floor</i>:</p> <p>[Rischio connesso alla natura strutturata delle [Obbligazioni a Tasso Variabile con <i>Cap e/o Floor</i>] / [Obbligazioni a Tasso Misto con <i>Cap e/o Floor</i>.] Le [Obbligazioni a Tasso Variabile con <i>Cap e/o Floor</i>] / [Obbligazioni a Tasso Misto con <i>Cap e/o Floor</i>] sono obbligazioni c.d. strutturate, cioè scomponibili, da un punto di vista finanziario, in una componente obbligazionaria ed in una o più componenti derivative rappresentate da opzioni, che possono rendere difficile la loro valutazione.</p> <p>[Nel caso di Obbligazioni con un Tasso Minimo (<i>Floor</i>) il sottoscrittore acquista implicitamente un’opzione dall’Emittente, in ragione della quale sarà previsto un tasso minimo applicato alle cedole.] [Nel caso di Obbligazioni con Tasso Massimo (<i>Cap</i>) il sottoscrittore vende implicitamente un’opzione all’Emittente, in ragione della quale sarà previsto un tasso massimo applicato alle cedole. Nel caso di Obbligazioni con Tasso Minimo e Tasso Massimo (<i>Cap & Floor</i>), il sottoscrittore implicitamente acquista una opzione <i>Floor</i> e vende una opzione <i>Cap</i> (c.d. “<i>collar</i>”).]</p> <p>[Rischio correlato alla presenza di un <i>Cap</i> nelle [Obbligazioni a Tasso Variabile con <i>Cap</i>] / [Obbligazioni a Tasso Misto con <i>Cap</i>]. Nel caso di emissione di [Obbligazioni a Tasso Variabile] / [Obbligazioni a Tasso Misto] con un Tasso Massimo (<i>Cap</i>), il tasso di interesse lordo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore a tale Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e, quindi, il rendimento delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore al tetto massimo prefissato (<i>Cap</i>) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Conseguentemente laddove sia previsto un Tasso Massimo, l’investitore nelle Obbligazioni potrebbe non beneficiare per l’intero dell’eventuale andamento positivo del Parametro di Indicizzazione o della maggiorazione derivante dallo spread positivo. Eventuali andamenti positivi del Parametro di Indicizzazione (così come eventualmente incrementato del Margine) oltre il Tasso Massimo sarebbero ininfluenti ai fini della determinazione della relativa cedola variabile.]</p>
--	--	---

Sezione E – Offerta

E.2b	Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi	Le Obbligazioni saranno emesse nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta da parte della Banca. L’ammontare ricavato dalle emissioni obbligazionarie sarà destinato all’esercizio dell’attività creditizia della Banca.
E.3	Descrizione dei termini e	Ammontare totale dell’Offerta. L’importo nominale massimo del Prestito Obbligazionario oggetto di offerta ed il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione è [●].

	delle condizioni dell'offerta	<p>Durante il Periodo di Offerta (come definito <i>infra</i>) l'Emittente potrà aumentare l'importo nominale massimo del Prestito Obbligazionario oggetto di Offerta dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet www.biverbanca.it e da trasmettersi contestualmente alla Consob.</p> <p>Periodo di Offerta. Il Periodo di Offerta durante il quale sarà possibile sottoscrivere le Obbligazioni è [●]. L'Emittente si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Offerta nonché la revoca o il ritiro dell'Offerta per motivi di opportunità (quali, a titolo meramente esemplificativo, condizioni sfavorevoli di mercato ovvero il venir meno della convenienza dell'Offerta). In tali casi l'Emittente darà pronta comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet www.biverbanca.it e da trasmettersi contestualmente alla Consob.</p> <p>Prezzo di emissione. Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari a [●].</p> <p>Collocamento delle Obbligazioni. Il collocamento delle Obbligazioni sarà effettuato direttamente dall'Emittente e dagli eventuali ulteriori soggetti incaricati dal medesimo tramite le rispettive Reti di Filiali. [[Non applicabile] / [E' previsto] il collocamento fuori sede delle Obbligazioni attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. L'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza penali e senza doverne indicare il motivo, secondo le seguenti modalità [●]. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta fuori sede è il [●].]</p> <p>[[Non applicabile] / [E' previsto] il collocamento mediante di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle schede di adesione tramite internet (collocamento <i>on-line</i>). E' previsto il diritto di recesso. Tale diritto potrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di stipulazione del contratto, secondo le seguenti modalità [●]. La data ultima in cui è possibile aderire all'offerta mediante tecniche di comunicazioni a distanza è il [●].]</p> <p>Destinatari dell'Offerta. Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente sul mercato italiano e destinate al pubblico indistinto. Con riferimento a ciascuna Offerta, potranno essere individuate eventuali limitazioni o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni.</p>
E.4	Conflitti di interesse	<p>L'Emittente opererà anche quale responsabile per il collocamento delle Obbligazioni e si trova pertanto in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.</p> <p>L'Emittente opererà anche in qualità di Agente di Calcolo delle Obbligazioni e si trova pertanto in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto avrà la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni (ivi incluso il calcolo dell'ammontare delle Cedole). Tuttavia, tale attività verrà svolta in applicazione di parametri tecnici definiti e dettagliatamente illustrati nella Nota Informativa.</p> <p>Situazioni di conflitto di interesse si determinano inoltre nel caso in cui l'Emittente operi anche quale soggetto negoziatore in contropartita diretta di titoli di propria emissione, sulla base di prezzi determinati dalla Banca stessa e, in particolare, qualora l'Emittente svolga il ruolo di Internalizzatore Sistemático sulle Obbligazioni.</p>
E.7	Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente o dall'offerente	<p>Non sono previsti costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione delle Obbligazioni.</p> <p>Non sono previste commissioni o spese in aggiunta al prezzo di emissione relative alla sottoscrizione specificamente a carico degli obbligazionisti. Laddove il sottoscrittore non intrattenga con la Banca un rapporto di clientela, possono tuttavia sussistere spese relative all'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli.</p>

SEZIONE IV – FATTORI DI RISCHIO

Per l'analisi dei fattori di rischio relativi all'Emittente ed ai settori in cui esso opera si rinvia al Capitolo 3 del Documento di Registrazione, incluso mediante riferimento nella Sezione V del presente Prospetto di Base.

Per l'analisi dei fattori di rischio relativi alle Obbligazioni si veda la Sezione VI, Capitolo 2 del presente Prospetto di Base.

SEZIONE V – INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 2 agosto 2018 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0288610/18 del 2 agosto 2018.

Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale della Banca (Via Carso n. 15, Biella), nonché sul sito internet dell’Emittente (link: www.biverbanca.it).

SEZIONE VI – NOTA INFORMATIVA SULLE OBBLIGAZIONI

1. PERSONE RESPONSABILI

L'indicazione delle persone responsabili e la dichiarazione di responsabilità, previste dall'Allegato V al Regolamento 809, sono contenute nella Sezione I del presente Prospetto di Base.

2. FATTORI DI RISCHIO

2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

Le informazioni relative ai Fattori di Rischio relativi all'Emittente sono contenute nel Capitolo 3 del Documento di Registrazione, incluso mediante riferimento nella Sezione V del presente Prospetto di Base.

2.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI

FATTORI DI RISCHIO GENERALI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI

2.2.1 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi del 16 novembre 2015 n. 180 e n. 181 (i "Decreti BRRD") attuativi della Direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come successivamente modificati ed integrati (c.d. "Banking Resolution and Recovery Directive", la "Direttiva BRRD"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del "bail-in", ossia il potere di riduzione in via permanente, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione delle Obbligazioni in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la scadenza di tali strumenti, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

In data 12 dicembre 2017 è stata emanata la Direttiva n. 2017/2399/UE che ha modificato la Direttiva BRRD relativamente all'art. 108 "Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza". La modifica è stata recepita in Italia con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, la quale ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 12-bis istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. *senior non preferred*). La medesima Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha disposto che tali strumenti possono essere oggetto di collocamento rivolto ai soli investitori qualificati ed il loro valore nominale unitario è pari ad almeno 250.000 Euro.

Ai sensi della normativa vigente alla data del Prospetto di Base, nell'applicazione dello strumento del "bail-in" le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. "Common Equity Tier 1");
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. "Additional Tier 1 Instruments");
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. "Tier 2 Instruments");
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (v) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di debito chirografario di secondo livello introdotti dall'art. 12-bis del Testo Unico Bancario;

- (vi) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali *senior* (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ed i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1° gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di Euro 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali *senior*.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato Decreto Legislativo del 16 novembre 2015 n. 180 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Legislativo n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis Legge n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

2.2.2 Rischio di credito per il sottoscrittore

Il rischio di credito per il sottoscrittore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive. Acquistando le Obbligazioni, l'investitore diventa infatti un finanziatore dell'Emittente ed acquista il diritto a percepire il pagamento di qualsiasi importo relativo alle Obbligazioni. Pertanto, nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti, tale diritto potrebbe essere pregiudicato.

L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

Si rinvia al Documento di Registrazione per informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e per una completa descrizione dei rischi relativi all'Emittente ai fini di un corretto apprezzamento del rischio di credito.

2.2.3 Rischi legati all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni

Le Obbligazioni oggetto del Programma di Offerta non beneficiano di alcuna garanzia reale rilasciata dall'Emittente né di garanzie reali o personali prestate da soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Pertanto, l'Emittente risponde del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi unicamente con il proprio patrimonio.

Si segnala infine che l'Emittente può liberamente procedere a successive ed ulteriori emissioni, con la conseguenza che, in tal caso, gli Obbligazionisti concorreranno nel soddisfacimento dei propri diritti, anche con i portatori delle Obbligazioni successivamente emesse.

2.2.4 Rischio di cambio

I pagamenti di interessi e capitale saranno effettuati nella valuta di denominazione delle Obbligazioni. Pertanto, qualora tale valuta sia diversa dall'Euro (Dollaro USA, Sterlina inglese, Franco svizzero ovvero Yen giapponese), l'investitore sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione delle Obbligazioni e l'Euro e deve, dunque, tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. In particolare, un deprezzamento della valuta di denominazione delle Obbligazioni rispetto all'Euro potrebbe comportare perdite anche significative rispetto al capitale investito nonché per quanto attiene agli interessi attesi. Inoltre, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate può generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse, e conseguentemente potenziali perdite in conto capitale.

2.2.5 Rischi relativi alla vendita prima della scadenza

Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al prezzo di emissione. Il valore di realizzo delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori, la maggior parte dei quali non sono sotto il controllo dell'Emittente, tra cui:

- difficoltà o impossibilità di vendere le Obbligazioni (“rischio di liquidità”);
- variazioni dei tassi di interesse di mercato (“rischio di tasso di mercato”);
- variazioni del merito di credito dell'Emittente (“rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente”).

I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio.

Tali fattori potranno determinare una riduzione del valore di realizzo delle Obbligazioni anche al di sotto del prezzo di emissione. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore procedesse alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. In tali circostanze, il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Si precisa comunque che gli elementi sopra citati non influenzano il valore di rimborso delle Obbligazioni, che sarà sempre pari al 100% del valore nominale delle stesse, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 4.6 in merito al ricorso allo strumento del *bail-in* e agli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, nonché alla Direttiva n. 2017/2399/UE – che ha modificato la Direttiva BRRD –, recepita in Italia con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

2.2.6 Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il valore teorico, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni non saranno ammesse alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato e/o sistema multilaterale di negoziazione.

È previsto che le Obbligazioni siano negoziate dalla Banca in qualità di Internalizzatore Sistemático entro 90 giorni dalla chiusura del collocamento, senza limiti quantitativi.

L'Emittente si impegna al riacquisto delle Obbligazioni attraverso il proprio servizio di internalizzazione sistemática, su richiesta dei portatori, sino alla data di relativa scadenza. Nelle more della negoziazione presso il sistema di internalizzazione sistemática gestito dalla Banca, l'Emittente si impegna al riacquisto nei confronti dei portatori, mediante la negoziazione in conto proprio delle Obbligazioni.

Relativamente all'organizzazione e alla gestione dell'Internalizzatore Sistemático e ai principali criteri di fissazione del prezzo di negoziazione delle Obbligazioni negoziate dall'Emittente in qualità di Internalizzatore Sistemático, si fa rinvio ai criteri per la formazione del prezzo previsti nell'ambito del “*Regolamento Internalizzatore Sistemático Biverbanca S.p.A.*” a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabile sul sito internet www.biverbanca.it (link: <https://www.biverbanca.it/privati-e-famiglie/investire-e-risparmiare/internalizzatore-sistemático/>).

Per quanto riguarda i criteri di fissazione del prezzo nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, si fa rinvio alla *policy di pricing* riportata nelle “*Norme per la formazione dei prezzi degli strumenti finanziari obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo*” a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabili sul sito internet www.biverbanca.it (link: <https://www.biverbanca.it/wp-content/uploads/2018/07/regolamento-di-gruppo-formazione-dei-prezzi-2018-06-07.pdf>).

Sia nel caso in cui l'Emittente operi in qualità di internalizzatore sistematico, ovvero quando operi in conto proprio, gli Obbligazionisti potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso e/o ottenere un capitale anche inferiore rispetto all'ammontare inizialmente investito.

Da ultimo si segnala che l'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'Offerta senza preavviso, anche se non è stato raggiunto l'ammontare totale dell'emissione, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. Tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto ed incidere sulla liquidità delle Obbligazioni.

2.2.7 Rischio di tasso di mercato

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. Prima della scadenza, un aumento dei tassi di interesse di mercato può comportare una riduzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore – anche in maniera significativa – rispetto all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni. Pertanto, il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente inferiore, ovvero significativamente inferiore, a quello previsto al momento della sottoscrizione e determinato ipotizzando di mantenere l'investimento sino alla scadenza.

Con riferimento alle Obbligazioni con tassi predeterminati, l'impatto delle variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari, si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Con riferimento alle Obbligazioni *Step Up*, le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare oscillazioni al ribasso del valore di mercato, più penalizzanti per l'investitore, in quanto i flussi cedolari più alti sono corrisposti negli ultimi anni del Prestito Obbligazionario.

Con riferimento alle Obbligazioni *Step Down*, le variazioni al ribasso dei tassi di mercato possono generare oscillazioni al rialzo del valore di mercato, meno favorevoli per l'investitore, in quanto i flussi cedolari più alti sono corrisposti nei primi anni del Prestito Obbligazionario.

Con riferimento alle Obbligazioni *Zero Coupon*, le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare riduzioni del valore di mercato, più penalizzanti per l'investitore, in quanto non sono previsti flussi cedolari durante la vita dell'Obbligazione.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, il rischio di tasso è rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso di interesse, che riducono il valore di mercato dei titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Indicizzazione. Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati e relative all'andamento del Parametro di Indicizzazione potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sui prezzi dei titoli.

Con riferimento alle Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione, il rischio di tasso è rappresentato da eventuali variazioni dell'andamento del tasso di inflazione annuale, nonché dalla presenza di una componente derivativa implicita costituita da una o più opzioni di tipo *call* europee sulla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore.

Alle Obbligazioni a Tasso Misto si applicano i medesimi profili di rischiosità delle Obbligazioni a Tasso Fisso (per il periodo in cui le cedole periodiche sono calcolate sulla base di un tasso fisso) e delle Obbligazioni a Tasso Variabile (per il periodo in cui le cedole periodiche sono calcolate sulla base del tasso variabile).

2.2.8 Rischi connessi al deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe ridursi in caso di peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente, di deterioramento del suo merito di credito ovvero di un diverso apprezzamento del rischio Emittente.

2.2.9 Rischio correlato all'assenza di rating dell'Emittente e delle Obbligazioni

Alla Data del Prospetto di Base, l'Emittente non ha richiesto né per sé né per le Obbligazioni alcun giudizio di *rating* e, pertanto, l'investitore non ha a disposizione una valutazione indipendente ed un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Si precisa che l'assenza di un giudizio di *rating* non costituisce, di per sé, un'indicazione, positiva o negativa, circa la solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, della rischiosità delle Obbligazioni.

2.2.10 Rischio legato allo scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

L'investitore deve considerare che le Obbligazioni potrebbero presentare un rendimento effettivo su base annua inferiore rispetto a quello di titoli di Stato italiani aventi durata residua e caratteristiche simili alle Obbligazioni, anche in considerazione di un diverso regime fiscale che, alla data del Prospetto di Base prevede, in riferimento a tali titoli, l'applicazione di aliquote inferiori.

2.2.11 Rischi connessi a situazioni di potenziale conflitto di interesse

Coincidenza dell'Emittente con il responsabile del collocamento

Poiché l'Emittente ed Offerente opererà anche quale responsabile per il collocamento, tale coincidenza di ruoli (Emittente delle Obbligazioni e responsabile del collocamento delle stesse) determina una situazione di conflitto di interessi, in ragione degli interessi di cui l'Emittente è portatore in relazione all'Offerta e al collocamento delle Obbligazioni di propria emissione.

Coincidenza dell'Emittente con il soggetto negoziatore ovvero con il soggetto che svolge il ruolo di Internalizzatore Sistemico

Nel caso di negoziazione delle Obbligazioni in qualità di Internalizzatore Sistemico ovvero nel caso l'Emittente si ponga in contropartita diretta con l'investitore nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio, l'Emittente opera in conflitto di interesse in quanto l'Emittente coincide con il negoziatore unico in contropartita diretta.

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

Poiché l'Emittente opererà anche quale Agente di Calcolo, cioè il soggetto incaricato di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni, tale coincidenza di ruoli (Emittente e Agente di Calcolo) determina una situazione di conflitto di interessi. Per maggiori informazioni si veda il Paragrafo 3.1 della Nota Informativa. Si evidenzia che tale fattore di rischio non è rilevante per le Obbligazioni che prevedono la corresponsione di interessi calcolati sulla base di tassi di interesse predeterminati, fissi o crescenti, ivi incluse le Obbligazioni *Zero Coupon*.

Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive potranno essere riportate fattispecie di potenziali conflitti di interesse rispetto a quelli di cui sopra, non identificabili alla Data del Prospetto di Base.

2.2.12 Rischio di ritiro / annullamento dell'Offerta

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data prevista di emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi determinate circostanze quali, a titolo esemplificativo, condizioni sfavorevoli di mercato ovvero il venir meno della convenienza dell'Offerta, l'Emittente avrà la facoltà di non dare inizio alla singola offerta ovvero di ritirare la singola offerta, nel qual caso la stessa dovrà ritenersi annullata e le adesioni eventualmente ricevute saranno considerate prive di effetto.

Per maggiori informazioni si veda il Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa.

2.2.13 Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta

Nel corso del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, l'Emittente potrà procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo del Prestito), sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori adesioni dandone informativa nelle modalità indicate nel Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa. Tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare delle Obbligazioni in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto.

Per maggiori informazioni si veda il Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa.

2.2.14 Rischi legati a possibili variazioni della normativa fiscale

Nel corso della durata delle Obbligazioni, l'investitore è soggetto al rischio di modifiche del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni rispetto a quanto indicato nel Paragrafo 4.14 della Nota Informativa. Non è possibile prevedere tali modifiche, né l'entità delle medesime: l'investitore deve pertanto tenere presente che eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale. Non può quindi essere escluso che, in caso di modifiche del regime fiscale, i valori netti relativi al rendimento delle Obbligazioni che saranno contenuti nelle relative Condizioni Definitive e saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI PER LE OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ALL'INFLAZIONE CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR

2.2.15 Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di Cap e/o Floor

Le Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor* emesse nell'ambito del Programma di Offerta sono caratterizzate da una specifica rischiosità, connessa all'aleatorietà del rendimento, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dalla complessità delle stesse.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*.

Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni, il collocatore deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento alla conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

2.2.16 Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di Cap e/o Floor

Le Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor* sono obbligazioni c.d. strutturate, cioè scomponibili, da un punto di vista finanziario, in una componente obbligazionaria ed in una o più componenti derivative rappresentate da opzioni, che possono rendere difficile la loro valutazione.

Le Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione incorporano una o più opzioni *call* implicitamente acquistate dall'investitore dal cui risultato dipende il pagamento delle cedole.

Nel caso di Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con Tasso Massimo (*Cap*) il sottoscrittore vende implicitamente un'opzione *call* all'Emittente in ragione della quale sarà previsto un tasso massimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole.

Nel caso di Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con Tasso Minimo (*Floor*) il sottoscrittore acquista implicitamente un'opzione *call* dall'Emittente in ragione della quale sarà previsto un tasso minimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole.

Nel caso di Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con Tasso Minimo e Tasso Massimo (*Cap & Floor*), il sottoscrittore implicitamente acquista una opzione *floor* e vende una opzione *cap* (c.d. "collar").

2.2.17 Rischio legato alla scelta, come Parametro di Indicizzazione, dell'indice dei prezzi al consumo dell'Area Euro

Gli indici di inflazione *MUICP* e *HICP* sono rappresentativi dell'andamento dell'inflazione dell'Area Euro, basato sulla variazione dei prezzi al consumo di un paniere di beni e servizi. Il valore del singolo indice può essere inferiore rispetto a corrispondenti indici di prezzi al consumo rappresentativi dell'inflazione della Repubblica Italiana. Ne deriva che il rendimento generato dalle Obbligazioni potrebbe essere inferiore al rendimento di uno strumento finanziario strutturato nello stesso modo, ma legato al valore di un indice nazionale. Inoltre, le finalità di copertura del rischio inflattivo eventualmente perseguite dall'investitore (italiano), potrebbero non essere compiutamente realizzate, considerata l'indicizzazione dello strumento finanziario ad un parametro europeo.

FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI PER LE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE, PER LE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON CAP E/O FLOOR, PER LE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO, PER LE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON CAP E/O FLOOR (RELATIVAMENTE ALLE CEDOLE VARIABILI) E PER LE OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ALL'INFLAZIONE CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR

2.2.18 Rischio di indicizzazione

Il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Misto, delle Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* (relativamente alle cedole variabili) e

delle Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor*, è correlato all'andamento di un determinato parametro di indicizzazione e ad un aumento del livello di tale parametro corrisponderà un aumento del tasso di interesse nominale lordo delle Obbligazioni; similmente, a una diminuzione del livello del parametro di indicizzazione corrisponderà una diminuzione del tasso di interesse nominale lordo dei titoli. Si precisa tuttavia che qualora il valore del Parametro di Indicizzazione finale assumesse un valore uguale o inferiore a quello iniziale l'importo della cedola sarà pari a zero.

È inoltre possibile che il Parametro di Indicizzazione si riduca a zero o assuma un valore negativo; in tali casi l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato. In ogni caso le cedole non potranno avere valore negativo.

2.2.19 Rischio correlato alla presenza di un margine (*spread*) negativo

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, le Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni a Tasso Misto, le Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* (relativamente alle cedole variabili) e le *Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di Cap e/o Floor*, possono prevedere che il parametro di indicizzazione prescelto per il calcolo degli interessi venga diminuito di un margine (*spread*), che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Nel caso in cui sia previsto un margine negativo, gli importi che la Banca si impegna a corrispondere a titolo di interesse ai portatori delle Obbligazioni generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe con riferimento a un titolo simile il cui rendimento sia legato al parametro di indicizzazione prescelto senza applicazione di alcun margine o con margine positivo.

In ogni caso, sono escluse cedole negative in caso di applicazione di uno *spread* negativo al Parametro di Indicizzazione e, nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con un Tasso Minimo (*Floor*) e Obbligazioni a Tasso Misto con Tasso Minimo (*Floor*), il tasso lordo non potrà essere inferiore al Tasso Minimo previsto.

Per maggiori informazioni sul tasso di interesse delle Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Misto, nonché delle Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor*, si veda il Paragrafo 4.7 della Nota Informativa.

2.2.20 Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione o l'andamento del tasso di inflazione e la periodicità delle cedole

Nelle ipotesi in cui la periodicità delle cedole delle Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Misto, delle Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* e delle Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor* non corrisponda al periodo di riferimento (scadenza) del parametro di indicizzazione prescelto (es., in caso di cedole semestrali il cui rendimento è collegato al tasso Euribor con scadenza a 3 mesi), tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento dell'Obbligazione e sul prezzo di mercato dei titoli. Pertanto, l'importo delle cedole variabili potrà essere vicino o anche pari a zero in ipotesi di eventuale assenza di *spread* positivi.

2.2.21 Rischio di eventi di turbativa e/o di natura straordinaria riguardanti il Parametro di Indicizzazione o l'Indice dei prezzi al consumo

Al verificarsi di eventi di turbativa relativi alla regolare rilevazione dei valori del Parametro di Indicizzazione a cui risulta essere indicizzato il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle cedole variabili), delle Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* (con riferimento alle cedole variabili) e delle Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor*, l'Emittente, in qualità di Agente di Calcolo, provvederà a calcolare tale parametro, e quindi a determinare le Cedole relative alle Obbligazioni secondo le modalità indicate nel Paragrafo 4.7(x) della Nota Informativa. Inoltre, si rinvia anche al Paragrafo 4.7(xi) per quanto attiene alle regole applicate dalla Banca nel caso di eventi di natura straordinaria che potrebbero interessare il Parametro di Indicizzazione nel corso della vita delle Obbligazioni.

Si segnala che in data 27 giugno 2017, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Regno Unito (la "*Financial Conduct Authority*" – FCA) ha annunciato che, a far data dal 2021, non intende più richiedere alle banche facenti parte del *panel* di continuare a fornire all'amministratore del LIBOR i tassi necessari alla sua determinazione, con la conseguenza che l'operatività del LIBOR non sarà garantita dopo tale data. Pertanto, non è possibile prevedere se e per quanto tempo il LIBOR continuerà ad essere calcolato. Inoltre, tale circostanza potrebbe avere l'effetto di modificare la *performance* del LIBOR rispetto al passato con conseguenze non prevedibili. Nell'ipotesi in cui il LIBOR non sia più determinato su base continuativa o non sia più disponibile, il tasso di interesse per le cedole a tasso variabile sarà determinato applicando le disposizioni contenute nel successivo Paragrafo 4.7(x) (*Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante*).

Alla data del presente Prospetto di Base non può, infine, escludersi che possano essere adottate misure aventi rilevanza anche nella determinazione del tasso EURIBOR o di altri tassi interbancari. Quanto sopra descritto potrebbe avere un effetto negativo sul rendimento, sul valore e sulla liquidità delle Obbligazioni.

Si segnala altresì che i tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Parametri di Indicizzazione, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE, come successivamente modificato e integrato (il “**Benchmark Regulation**”) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l’uso di questi all’interno dell’Unione Europea. Detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l’altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell’Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di *benchmark* forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell’Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE. Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell’indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l’effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell’indice di riferimento o *benchmark*. Inoltre, più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del *benchmark* nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Per maggiori informazioni si veda il Paragrafo 4.7(vii) (*Descrizione del sottostante sul quale è basato*) della Nota Informativa.

2.2.22 Rischio correlato all’assenza di informazioni successivamente all’emissione

L’Emittente non fornirà, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni, alcuna informazione relativa all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto o comunque al valore delle Obbligazioni.

* * *

Con specifico riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor* e alle Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor*:

2.2.23 Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor* e delle Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor*

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor* e le Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* sono obbligazioni c.d. strutturate, cioè scomponibili, da un punto di vista finanziario, in una componente obbligazionaria ed in una o più componenti derivative rappresentate da opzioni, che possono rendere difficile la loro valutazione.

Nel caso di Obbligazioni con Tasso Massimo (*Cap*) il sottoscrittore vende implicitamente un’opzione all’Emittente, in ragione della quale sarà previsto un tasso massimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole.

Nel caso di Obbligazioni con Tasso Minimo (*Floor*) il sottoscrittore acquista implicitamente un’opzione dall’Emittente, in ragione della quale sarà previsto un tasso minimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole.

Nel caso di Obbligazioni con Tasso Minimo e Tasso Massimo (*Cap & Floor*), il sottoscrittore implicitamente acquista una opzione *floor* e vende una opzione *cap* (c.d. “*collar*”).

2.2.24 Rischio correlato alla presenza di un *Cap* nelle Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap* e nelle Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap*

Nel caso di emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile con un Tasso Massimo (*Cap*) e di Obbligazioni a Tasso Misto con un Tasso Massimo (*Cap*) il tasso di interesse lordo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore a tale Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e, quindi, il rendimento delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore al tetto massimo prefissato (*Cap*) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Conseguentemente laddove sia previsto un Tasso Massimo, l’investitore nelle Obbligazioni potrebbe non beneficiare per l’intero dell’eventuale andamento positivo del Parametro di Indicizzazione o della maggiorazione derivante dallo *spread* positivo. Eventuali andamenti positivi del Parametro di Indicizzazione (così come eventualmente incrementato del Margine) oltre il Tasso Massimo sarebbero ininfluenti ai fini della determinazione della relativa cedola variabile.

Pertanto, la presenza di un Tasso Massimo potrebbe avere effetti negativi in termini di prezzo e di rendimento nel caso in cui l’investitore intenda rivendere il titolo sul mercato.

Per maggiori informazioni si veda il Paragrafo 4.14 della Nota Informativa.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti alle Offerte

L'Emittente opererà anche quale responsabile per il collocamento delle Obbligazioni e si trova pertanto in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

L'Emittente opererà anche in qualità di Agente di Calcolo delle Obbligazioni e si trova pertanto in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto avrà la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni (ivi incluso il calcolo dell'ammontare delle Cedole). Tuttavia, tale attività verrà svolta in applicazione di parametri tecnici definiti e dettagliatamente illustrati nel Capitolo 4 della Nota Informativa (come eventualmente integrati dalle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito).

Situazioni di conflitto di interesse potrebbero inoltre derivare dall'eventuale riacquisto delle Obbligazioni da parte della Banca o dell'eventuale assunzione di impegni al riacquisto delle Obbligazioni da parte della Banca sulla base di prezzi determinati dalla stessa, sia nel caso in cui il riacquisto avvenga nell'ambito del servizio di internalizzazione sistematica organizzato e gestito dall'Emittente, sia nel caso in cui avvenga in contropartita diretta con l'Emittente nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio. Per maggiori informazioni si veda il Paragrafo 6.3 della Nota Informativa.

Per informazioni sui conflitti di interesse dei membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza dell'Emittente si rinvia al Paragrafo 9.2 del Documento di Registrazione.

Qualora l'Emittente si avvalga di soggetti terzi collocatori, potrebbe corrispondere a tali soggetti commissioni di collocamento per un importo/percentuale indicati nelle Condizioni Definitive.

Ulteriori eventuali conflitti di interesse saranno indicati per ciascun Prestito nelle relative Condizioni Definitive.

3.2 Ragioni del Programma di Offerta e impiego dei proventi

Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta della Banca.

L'ammontare netto ricavato dalle emissioni obbligazionarie sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia della Banca.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI

4.1 Descrizione delle Obbligazioni

i) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione

Le Obbligazioni oggetto del Programma di Offerta sono titoli di debito non rappresentativi di capitale che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare a scadenza il 100% del loro valore nominale e danno diritto (salvo quanto indicato di seguito per le Obbligazioni Zero Coupon) al pagamento di interessi calcolati sulla base di tassi di interesse fissi, *step up*, *step down*, variabili, variabili con *cap e/o floor*, misti o indicizzati all'inflazione con possibilità di *cap e/o floor* a secondo quanto indicato nel successivo Paragrafo 4.7 e nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni Zero Coupon sono titoli di debito non rappresentativi di capitale che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare a scadenza un importo pari o maggiore al 100% del loro valore nominale e non prevedono la corresponsione periodica di interessi (cedole). L'interesse lordo delle Obbligazioni Zero Coupon, pagabile in un'unica soluzione alla data di scadenza delle Obbligazioni, è pari alla differenza tra il prezzo di emissione (inferiore al 100% del valore nominale) e l'importo dovuto a titolo di rimborso (pari almeno al valore nominale).

Tutto quanto precede, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6. in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. BRRD), come recepita nel nostro ordinamento dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Le Obbligazioni potranno essere denominate in Euro ovvero in una valuta diversa dall'Euro, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4 della Nota Informativa, specificata nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito. In caso di prestiti denominati in valuta diversa dall'Euro, il rimborso del capitale investito e gli interessi sono altresì soggetti al rischio di cambio, come specificato nel precedente Paragrafo 2.2.4, "*Rischio di cambio per i titoli denominati in valuta diversa dall'Euro*", cui si fa rinvio.

Le caratteristiche specifiche delle Obbligazioni oggetto di ciascuna Offerta, comprese le date di pagamento e la frequenza delle eventuali cedole, saranno rese note, con riferimento alle singole emissioni, nelle Condizioni Definitive che verranno predisposte sulla base dei modelli allegati al Prospetto di Base ai numeri A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7 e A-8 e pubblicate, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta, mediante avviso che sarà reso disponibile presso la sede sociale della Banca (Via Carso n. 15, Biella), nonché sul sito *internet* www.biverbanca.it e trasmesse contestualmente alla Consob. Per maggiori dettagli sulle specifiche informazioni che saranno contenute nelle Condizioni Definitive si rinvia ai suddetti modelli. I Prestiti Obbligazionari e le relative Obbligazioni che l'Emittente emetterà ed offrirà, di volta in volta, nell'ambito del Programma di Offerta, saranno disciplinati dalle Condizioni Definitive e dalle disposizioni della Nota Informativa e, per quanto ivi non specificamente previsto, dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

ii) Codice ISIN (*International Security Identification Number*) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari

Ciascuna emissione di Obbligazioni sarà contraddistinta da un codice ISIN che sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

4.2 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni saranno emesse

Le Obbligazioni saranno emesse in Italia in base alla legge italiana.

Per le controversie relative alle Obbligazioni sarà competente il foro di Biella; tuttavia, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. n. 98 del 9 agosto 2013), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In particolare, *ex art. 32-ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato (il "**Testo Unico della Finanza**" o, brevemente, "**TUF**") ed ai sensi del Regolamento Consob concernente la Camera di conciliazione e arbitrato per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari in ordine alla prestazione di un servizio di investimento/accessorio, con riferimento all'osservanza da parte dell'intermediario che ha prestato il servizio (e che può anche non coincidere con l'Emittente) degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza, tra i vari organismi di mediazione è competente anche la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob.

In particolare per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte dell'intermediario,

l'investitore – purché non rientri tra le controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del Testo Unico della Finanza – può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) previsto dal d.lgs. n. 130 del 2015 ed istituito presso la CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'investitore può fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo all'intermediario. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria. Per ulteriori dettagli sulla procedura presso l'ACF l'investitore può consultare il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

4.3 Caratteristiche delle Obbligazioni

i) Indicazione degli strumenti finanziari se nominativi o al portatore e se in forma cartolare o dematerializzata

Le Obbligazioni saranno rappresentate da titoli al portatore e saranno interamente ed esclusivamente accentrati presso il sistema di gestione e amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

I portatori delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del Testo Unico Finanza.

ii) In caso di dematerializzazione denominazione e indirizzo del soggetto incaricato alla tenuta dei registri

Il soggetto incaricato alla tenuta dei registri è Monte Titoli S.p.A., con sede in Via Mantegna 6, Milano.

4.4 Valuta di emissione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni saranno emesse in Euro ovvero in una valuta diversa dall'Euro (Dollaro USA, Sterlina inglese, Franco svizzero ovvero Yen giapponese), come di volta in volta specificata nelle Condizioni Definitive.

4.5 Ranking delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono passività dirette dell'Emittente, non subordinate e non assistite da garanzie e da privilegi. Nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" le passività dell'Emittente, nell'ambito delle quali sono comprese anche le Obbligazioni oggetto del programma, saranno oggetto di riduzione nonché di conversione in azioni secondo l'ordine di priorità rappresentato all'interno della tabella che segue procedendo dall'alto verso il basso (cfr. sul punto anche il successivo par. 4.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015).

Capitale Primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier 1 Capital, CET1</i>)	} Fondi Propri
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (<i>Additional Tier 1 Capital, AT1</i>)	
Capitale di Classe 2 (incluse le obbligazioni subordinate)	
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e 2	
Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'art. 12- <i>bis</i> del Testo Unico Bancario	
Restanti passività ivi incluse le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>) non assistite da garanzie	
Depositi di importi superiori a 100.000 Euro:	i. di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese
	ii. di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca

Inoltre, con riferimento alle regole previste in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, si segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del D.Lgs. n. 181 del 16 novembre 2015, che modifica l'articolo 91 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 in deroga all'art. 111 della legge fallimentare, nella liquidazione dell'attivo dell'ente medesimo, si prevede che siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti *senior*.

4.6 Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni ed eventuali limitazioni

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi del 16 novembre 2015 n. 180 e n. 181 (i “**Decreti BRRD**”) attuativi della Direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. “*Banking Resolution and Recovery Directive*”, la “**Direttiva BRRD**”), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, le “**Autorità**”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione in via permanente, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione delle Obbligazioni in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la scadenza di tali strumenti, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

In data 12 dicembre 2017 è stata emanata la Direttiva n. 2017/2399/UE che ha modificato la Direttiva BRRD relativamente all'art. 108 “*Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza*”. La modifica è stata recepita in Italia con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, la quale ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 12-*bis* istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. “*senior non preferred*”). La medesima Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha disposto che tali strumenti possono essere oggetto di collocamento rivolto ai soli investitori qualificati ed il loro valore nominale unitario è pari ad almeno 250.000 Euro.

Nell'applicazione dello strumento del “*bail-in*”, ai sensi della normativa vigente alla Data del Prospetto di Base, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. “*Common Equity Tier 1*”);
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. “*Additional Tier 1 Instruments*”);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. “*Tier 2 Instruments*”);
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (v) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di debito chirografario di secondo livello introdotti dall'art. 12-*bis* del Testo Unico Bancario;

⁽³⁾ Come specificato in tabella, a partire dal 1° gennaio 2019 gli altri depositi presso la Banca, diversi da quelli indicati ai punti i. e ii., saranno posti nell'ordine di applicazione del *bail in* al medesimo livello. Pertanto, fino al 31 dicembre 2018 i depositi diversi da quelli indicati nei punti i. e ii. saranno considerati al medesimo livello delle obbligazioni *senior* nell'ordine di applicazione del *bail in*.

- (vi) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "*bail-in*" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali *senior* (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ed i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre, si segnala che dal 1° gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di Euro 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali *senior* (si veda il precedente Paragrafo 4.5 "*Ranking delle Obbligazioni*").

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato Decreto Legislativo del 16 novembre 2015 n. 180 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Legislativo n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-*bis* Legge n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "*bail-in*", l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "*bail-in*" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo del 16 novembre 2015 n. 180), in particolare allorché:

- (i) non è possibile sottoporre a "*bail-in*" tale passività entro un tempo ragionevole;
- (ii) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- (iii) l'applicazione dello strumento del "*bail-in*" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "*bail-in*".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "*bail-in*" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "*bail-in*" mediante la loro riduzione o conversione in capitale. In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della Direttiva BRRD non potrebbe assicurare alcuna protezione dato che tale norma è volta esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato.

Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e degli interessi (anche ad esito di rimborso anticipato) delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A..

Fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di pubblicare un supplemento, in seguito all'emissione delle Obbligazioni e durante la vita delle stesse, l'Emittente potrà apportare, in buona fede e tenuto conto degli interessi degli obbligazionisti, le modifiche necessarie od opportune alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e gli obbligazionisti, i diritti connessi alle Obbligazioni e le caratteristiche delle stesse, riportate nel presente capitolo 4 della Nota Informativa, al fine di recepire le modifiche alla disciplina applicabile alle Obbligazioni ove le stesse abbiano natura retroattiva. Di tali modifiche verrà data comunicazione ai portatori delle Obbligazioni mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente o con le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive e/o con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti concernenti le Obbligazioni saranno effettuate, salvo diversa disposizione normativa, mediante avviso pubblicato secondo le disposizioni di legge applicabili e comunque sul sito *internet* www.biverbanca.it.

Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori delle Obbligazioni dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede legale dell'Emittente.

4.7 Informazioni sul tasso di interesse delle Obbligazioni

i) Tasso di interesse nominale

Si riportano qui di seguito informazioni sul tasso di interesse delle Obbligazioni a seconda che si tratti di Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni *Step Up*, Obbligazioni *Step Down*, Obbligazioni *Zero Coupon*, Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, Obbligazioni a Tasso Misto, Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* e Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor*.

Obbligazioni a Tasso Fisso

Le Obbligazioni a Tasso Fisso danno diritto al pagamento di interessi periodici, dalla Data di Godimento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza (inclusa), il cui importo sarà determinato in ragione di un tasso di interesse fisso, predeterminato e costante. Il tasso di interesse annuo nominale lordo sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione unitamente alle altre caratteristiche dell'emissione.

Descrizione del metodo di calcolo degli interessi

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Fisso sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * \text{T} / \text{NC}$$

dove:

“VNU” è pari al Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni;

“T” è il tasso di interesse annuo nominale lordo indicato nelle Condizioni Definitive;

“NC” è il numero delle Cedole pagate in un anno.

Il tasso d'interesse per il calcolo delle cedole sarà arrotondato allo 0,01 più vicino e in caso di equidistanza al terzo decimale superiore.

Obbligazioni *Step Up*

Le Obbligazioni *Step Up* danno diritto al pagamento di interessi periodici, dalla Data di Godimento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza (inclusa), il cui importo sarà determinato in ragione di tassi di interesse predeterminati e crescenti. I tassi di interesse annui nominali lordi ed il relativo periodo di applicazione saranno indicati nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione unitamente alle altre caratteristiche dell'emissione.

Descrizione del metodo di calcolo degli interessi

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione *Step Up* sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * \text{T} / \text{NC}$$

dove:

“VNU” è pari al Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni;

“T” è il tasso di interesse annuo nominale lordo per le Cedole indicate nelle Condizioni Definitive;

“NC” è il numero delle Cedole pagate in un anno.

Il tasso d’interesse per il calcolo delle cedole sarà arrotondato allo 0,01 più vicino e in caso di equidistanza al terzo decimale superiore.

Obbligazioni Step Down

Le Obbligazioni *Step Down* danno diritto al pagamento di interessi periodici, dalla Data di Godimento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza (inclusa), il cui importo sarà determinato in ragione di tassi di interesse predeterminati e decrescenti. I tassi di interesse annui nominali lordi saranno indicati nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione unitamente alle altre caratteristiche dell’emissione.

Descrizione del metodo di calcolo degli interessi

L’ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione *Step Down* sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * \text{T} / \text{NC}$$

dove:

“VNU” è pari al Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni;

“T” è il tasso di interesse annuo nominale lordo per le Cedole indicate nelle Condizioni Definitive;

“NC” è il numero delle Cedole pagate in un anno.

Il tasso d’interesse per il calcolo delle cedole sarà arrotondato allo 0,01 più vicino e in caso di equidistanza al terzo decimale superiore.

Obbligazioni a Tasso Variabile / Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor

Le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor* danno diritto al pagamento di interessi periodici, dalla Data di Godimento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza (inclusa), il cui importo sarà determinato applicando al valore nominale del titolo un determinato parametro di indicizzazione (il “**Parametro di Indicizzazione**”) eventualmente maggiorato o diminuito di un margine indicato in punti base (il “**Margine**”), secondo quanto sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Si segnala, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, che la presenza di un Tasso Massimo (*Cap*) comporta che il tasso di interesse lordo annuo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà essere comunque superiore a tale Tasso Massimo mentre la presenza di un Tasso Minimo (*Floor*) comporta che il tasso di interesse lordo annuo applicabile per la determinazione delle cedole non potrà essere inferiore a tale Tasso Minimo. Si segnala inoltre che, qualora previste, le opzioni *Cap & Floor* fissano un limite su base annua al valore del parametro di indicizzazione applicabile al tasso di interesse per la determinazione delle cedole.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile possono prevedere che il Parametro di Indicizzazione prescelto per il calcolo degli interessi venga diminuito di un Margine (*spread*), che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. In ogni caso, sono escluse cedole negative in caso di applicazione di un Margine (*spread*) negativo al Parametro di Indicizzazione.

Si segnala inoltre che anche qualora il valore del Parametro di Indicizzazione finale assumesse alla Data di Rilevazione un valore uguale o inferiore a quello iniziale l’importo della cedola sarà pari a zero. Si precisa inoltre che le cedole non potranno avere valore negativo.

Le informazioni relative al Parametro di Indicizzazione e all’eventuale Margine saranno indicate nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione unitamente alle altre caratteristiche dell’emissione. L’Emittente potrà prefissare l’ammontare della prima Cedola pagabile alla prima Data di Pagamento successiva alla Data di Emissione indicando nelle Condizioni Definitive del Prestito un tasso di interesse nominale annuo, indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto.

Descrizione del metodo di calcolo degli interessi

A) Ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile

L’ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * (\text{PI} +/- \text{Margine}) / \text{NC}$$

B) Ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile con Cap e Floor

L’ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile con *Cap e Floor* sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * \text{Max} [\text{Floor}; \text{Min} (\text{PI} +/- \text{Margine}; \text{Cap})] / \text{NC}$$

C) Ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile con *Cap*

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile con *Cap* sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * \text{Min} (\text{PI} +/- \text{Margine}; \text{Cap}) / \text{NC}$$

D) Ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile con *Floor*

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile con *Floor* sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * \text{Max} (\text{PI} +/- \text{Margine}; \text{Floor}) / \text{NC}$$

dove:

“VNU” è pari al Valore Nominale Unitario delle obbligazioni;

“PI” è il valore del Parametro di Indicizzazione prescelto, espresso in percentuale, rilevato secondo le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive;

“Margine” è il valore, espresso in punti base, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive, che può essere aggiunto o sottratto al Parametro di Indicizzazione;

“NC” è il numero delle Cedole pagate in un anno.

“*Cap*” è il tasso lordo massimo, espresso in percentuale su base annua, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

“*Floor*” è il tasso lordo minimo, espresso in percentuale su base annua, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Nel caso di Obbligazioni con *Cap*, il tasso di interesse lordo su base annua applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore al Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere superiore al tetto massimo prefissato (*Cap*) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di Obbligazioni con *Floor*, il tasso di interesse lordo su base annua applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere inferiore al Tasso Minimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente negativo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere inferiore al tetto minimo prefissato (*Floor*) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di Obbligazioni con *Cap* e *Floor*, il tasso di interesse lordo su base annua applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore al Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere superiore al tetto massimo prefissato (*Cap*) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive e il tasso di interesse lordo su base annua applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere inferiore al Tasso Minimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente negativo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere inferiore al tetto minimo prefissato (*Floor*) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Il tasso d'interesse così determinato per il calcolo delle cedole sarà arrotondato allo 0,01 più vicino e in caso di equidistanza al secondo decimale superiore.

Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni *Zero Coupon* non prevedono la corresponsione periodica di interessi (cedole). L'ammontare degli interessi lordi delle Obbligazioni *Zero Coupon*, pagabile in un'unica soluzione alla data di scadenza delle Obbligazioni, è pari alla differenza tra il prezzo di emissione (che sarà fissato in misura inferiore al 100% del valore nominale) e l'importo dovuto a titolo di rimborso alla scadenza (che sarà pari ovvero maggiore al 100% del valore nominale delle Obbligazioni).

Le informazioni relative al prezzo di emissione ed al prezzo di rimborso di ciascuna emissione saranno indicate nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione unitamente alle altre caratteristiche del Prestito Obbligazionario.

Obbligazioni a Tasso Misto / Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap* e/o *Floor*

Le Obbligazioni a Tasso Misto danno diritto al pagamento di interessi periodici, dalla Data di Godimento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza (inclusa), il cui importo sarà determinato alternativamente e secondo una sequenza che sarà stabilita nelle Condizioni Definitive in ragione di un tasso fisso, predeterminato e costante o di un tasso variabile. Si segnala, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap* e/o *Floor*, che la presenza di un Tasso Massimo (*Cap*) comporta che il tasso di interesse lordo annuo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà essere comunque superiore a tale Tasso Massimo mentre la presenza di un Tasso Minimo (*Floor*) comporta che il tasso di interesse lordo annuo applicabile per la determinazione delle cedole non potrà essere inferiore a tale Tasso Minimo. Si segnala inoltre

che, qualora previste, le opzioni *Cap & Floor* fissano un limite su base annua al valore del parametro di indicizzazione applicabile al tasso di interesse per la determinazione delle cedole.

Le Obbligazioni a Tasso Misto e le Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* (relativamente alle cedole variabili) possono prevedere che il Parametro di Indicizzazione prescelto per il calcolo degli interessi venga diminuito di un Margine (*spread*), che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. In ogni caso, sono escluse cedole negative in caso di applicazione di un Margine (*spread*) negativo al Parametro di Indicizzazione.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto (relativamente alle cedole variabili), si segnala che anche qualora il valore del Parametro di Indicizzazione finale assumesse alla Data di Rilevazione un valore uguale o inferiore a quello iniziale l'importo della cedola sarà pari a zero. Si precisa inoltre che le cedole non potranno avere valore negativo.

Le informazioni relative al Parametro di Indicizzazione e all'eventuale Margine saranno indicate nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione unitamente alle altre caratteristiche dell'emissione. Nel caso in cui il primo periodo cedolare fosse a tasso variabile, l'Emittente potrà prefissare l'ammontare della prima Cedola variabile pagabile alla prima Data di Pagamento successiva alla Data di Emissione indicando nelle Condizioni Definitive del Prestito un tasso di interesse nominale lordo annuo, espresso in termini di percentuale da applicarsi sul valore nominale, indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto.

Descrizione del metodo di calcolo degli interessi

(i) Cedole variabili

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola determinata in ragione di un tasso variabile per ciascuna Obbligazione a Tasso Misto sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{VNU \times (PI \pm \text{Margine})}{NC}$$

dove:

“VNU” è pari al Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni

“PI” è il valore del Parametro di Indicizzazione prescelto, espresso in percentuale, rilevato secondo le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive.

“Margine” è il valore, espresso in punti base, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive che può essere aggiunto o sottratto al Parametro di Indicizzazione.

“NC” è il numero delle Cedole pagate in un anno.

Il tasso d'interesse così determinato per il calcolo delle cedole sarà arrotondato allo 0,01 più vicino e in caso di equidistanza al secondo decimale superiore.

(ii) Cedole fisse

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola determinata in ragione di un tasso fisso per ciascuna Obbligazione a Tasso Misto sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{VNU * T}{NC}$$

dove:

“VNU” è pari al Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni;

“T” è il tasso di interesse annuo nominale lordo indicato nelle Condizioni Definitive;

“NC” è il numero delle Cedole pagate in un anno.

(iii) Cedole Variabili con Cap e Floor

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile con *Cap e Floor* sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$VNU * \text{Max} [Floor; \text{Min} (PI +/- \text{Margine}; Cap)] / NC$$

(iv) Cedole Variabili con Cap

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile con *Cap* sarà calcolato secondo la seguente formula:

$VNU * \text{Min} (PI \pm \text{Margine}; Cap) / NC$

(v) *Cedole Variabili con Floor*

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile con *Floor* sarà calcolato secondo la seguente formula:

$VNU * \text{Max} (PI \pm \text{Margine}; Floor) / NC$

dove:

“VNU” è pari al Valore Nominale Unitario delle obbligazioni;

“PI” è il valore del Parametro di Indicizzazione prescelto, espresso in percentuale, rilevato secondo le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive;

“Margine” è il valore, espresso in punti base, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive, che può essere aggiunto o sottratto al Parametro di Indicizzazione;

“NC” è il numero delle Cedole pagate in un anno.

“Cap” è il tasso lordo massimo, espresso in percentuale su base annua, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

“Floor” è il tasso lordo minimo, espresso in percentuale su base annua, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Nel caso di Obbligazioni con *Cap*, il tasso di interesse lordo su base annua applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore al Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere superiore al tetto massimo prefissato (*Cap*) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di Obbligazioni con *Floor*, il tasso di interesse lordo su base annua applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere inferiore al Tasso Minimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente negativo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere inferiore al tetto minimo prefissato (*Floor*) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di Obbligazioni con *Cap* e *Floor*, il tasso di interesse lordo su base annua applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore al Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere superiore al tetto massimo prefissato (*Cap*) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive e il tasso di interesse lordo su base annua applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere inferiore al Tasso Minimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente negativo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere inferiore al tetto minimo prefissato (*Floor*) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Il tasso d'interesse per il calcolo delle cedole sarà arrotondato allo 0,01 più vicino e in caso di equidistanza al terzo decimale superiore.

Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di *Cap* e/o *Floor*

Le Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di *Cap* e/o *Floor* danno diritto al pagamento di interessi periodici, dalla Data di Godimento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza (inclusa), il cui importo sarà determinato applicando al valore nominale del titolo la variazione percentuale su base annua, qualora positiva, dell'Indice dei prezzi al consumo (il “**Parametro di Indicizzazione**”) eventualmente maggiorato o diminuito di un margine indicato in punti base (il “**Margine**”), secondo quanto sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Si segnala, con riferimento alle Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di *Cap* e/o *Floor*, che la presenza di un Tasso Massimo (*Cap*) comporta che il tasso di interesse lordo su base annua applicabile per il calcolo delle cedole non potrà essere comunque superiore a tale Tasso Massimo mentre la presenza di un Tasso Minimo (*Floor*) comporta che il tasso di interesse lordo su base annua non potrà essere inferiore a tale Tasso Minimo. Si segnala inoltre che, qualora previste, le opzioni *Cap* & *Floor* fissano un limite su base annua al valore del parametro di indicizzazione applicabile al tasso di interesse per la determinazione delle cedole.

Le Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor* possono prevedere che il parametro di indicizzazione prescelto per il calcolo degli interessi venga diminuito di un margine (*spread*), che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. In ogni caso, sono escluse cedole negative in caso di applicazione di un Margine (*spread*) negativo al valore del Parametro di Indicizzazione.

Con riferimento alle sole Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione, si segnala che anche qualora il valore del Parametro di Indicizzazione finale assumesse alla Data di Rilevazione un valore uguale o inferiore a quello iniziale l'importo della cedola sarà pari a zero. Si precisa inoltre che le cedole non potranno avere valore negativo.

Le informazioni relative al Parametro di Indicizzazione e all'eventuale Margine saranno indicate nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione unitamente alle altre caratteristiche dell'emissione. L'Emittente potrà prefissare l'ammontare della prima Cedola pagabile alla prima Data di Pagamento successiva alla Data di Emissione indicando nelle Condizioni Definitive del Prestito un tasso di interesse nominale lordo annuo, espresso in termini di percentuale da applicarsi sul valore nominale, indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto.

Si precisa inoltre che lo *strike* dell'opzione *call*, inteso come valore con il quale sarà confrontato il valore dell'indice dei prezzi al consumo oggetto di rilevazione, è unico e costante per tutta la durata dell'Obbligazione.

Descrizione del metodo di calcolo degli interessi

A) Ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione Indicizzata all'Inflazione

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione Indicizzata all'Inflazione sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * (\text{PI} \pm \text{Margine}) / \text{NC}$$

B) Ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione Indicizzata all'Inflazione con *Cap e Floor*

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione Indicizzata all'Inflazione con *Cap e Floor* sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * \text{Max} [\text{Floor}; \text{Min} (\text{PI} \pm \text{Margine}; \text{Cap})] / \text{NC}$$

C) Ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione Indicizzata all'Inflazione con *Cap*

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione Indicizzata all'Inflazione con *Cap* sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * \text{Min} (\text{PI} \pm \text{Margine}; \text{Cap}) / \text{NC}$$

D) Ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione Indicizzata all'Inflazione con *Floor*

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione Indicizzata all'Inflazione con *Floor* sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * \text{Max} (\text{PI} \pm \text{Margine}; \text{Floor}) / \text{NC}$$

dove:

“VNU” è pari al Valore Nominale Unitario delle obbligazioni;

“PI” è il valore del Parametro di Indicizzazione, espresso in percentuale, rilevato secondo le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive, calcolato come segue:

$$\text{Max} [0\%; \frac{\text{Indice f}}{\text{Indice i}} - 1]$$
 indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive

dove:

“Indice f” è l'indice finale, ossia il valore dell'indice dei prezzi al consumo indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato annualmente, in corrispondenza di ciascuna data di rilevazione indicata nelle Condizioni Definitive.

“Indice i” è l'indice iniziale, ossia il valore dell'indice dei prezzi al consumo indicato nelle Condizioni Definitive.

“Margine” è il valore, espresso in punti base, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive, che può essere aggiunto o sottratto al Parametro di Indicizzazione;

“NC” è il numero delle Cedole pagate in un anno.

“Cap” è il tasso lordo massimo, espresso in percentuale su base annua, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

“Floor” è il tasso lordo minimo, espresso in percentuale su base annua, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Il tasso d'interesse così determinato per il calcolo delle cedole sarà arrotondato allo 0,01 più vicino e in caso di equidistanza al secondo decimale superiore. La variazione dell'indice dei prezzi al consumo sarà sempre calcolata su base annua.

Nel caso di Obbligazioni con *Cap*, il tasso di interesse lordo su base annua applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore al Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere superiore alla percentuale massima prefissata su base annua (*Cap*) che sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di Obbligazioni con *Floor*, il tasso di interesse lordo su base annua applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere inferiore al Tasso Minimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente negativo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere inferiore alla percentuale minima prefissata su base annua (*Floor*) che sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di Obbligazioni con *Cap* e *Floor*, il tasso di interesse lordo su base annua applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore al Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere superiore alla percentuale massima prefissata su base annua (*Cap*) che sarà indicata nelle Condizioni Definitive e il tasso di interesse lordo su base annua applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere inferiore al Tasso Minimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente negativo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere inferiore alla percentuale minima prefissata su base annua (*Floor*) che sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

La data di rilevazione del tasso rilevante per ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicata nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Rilevazione**").

ii) Disposizioni relative agli interessi da pagare

Gli interessi, soggetti ad imposta sostitutiva, saranno corrisposti dall'Emittente, al lordo di eventuali spese, esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A..

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione sarà determinato in applicazione della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo. La base di calcolo (la "**Base di Calcolo**")⁽⁴⁾ e la convenzione di calcolo (la "**Convenzione di Calcolo**")⁽⁵⁾ saranno indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

iii) Data di godimento degli interessi

La data a partire dalla quale le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi (la "**Data di Godimento**") verrà indicata nelle Condizioni Definitive.

iv) Date di scadenza degli interessi

L'ammontare degli interessi (fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon) sarà corrisposto in via posticipata con periodicità annuale, semestrale o trimestrale, alle date di pagamento indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna, una "**Data di Pagamento**").

Nel caso in cui una Data di Pagamento cadesse in un giorno che non è un giorno lavorativo "Target", si applicheranno le disposizioni di cui alla Convenzione di Calcolo indicata nelle Condizioni Definitive, senza che ciò comporti una modifica del computo degli interessi né la spettanza di alcun importo aggiuntivo per gli obbligazionisti.

v) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

⁽⁴⁾ La prassi di mercato riconosce, tra le altre, le seguenti Basi di Calcolo (*Day Count Fraction*): "30/360", "Actual/Actual (ICMA)", "Actual/365", Actual/Actual (ISDA), "Actual/365(Fixed)", "Actual/360 (ICMA)".

⁽⁵⁾ La convenzione di calcolo utilizzabile potrà essere una delle seguenti: (i) "*Following Business Day Convention*", indica che, ai fini del rimborso finale, e/o di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un giorno lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo giorno lavorativo successivo alla suddetta data; (ii) "*Modified Following Business Day Convention*" indica che, ai fini del rimborso finale e/o di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un giorno lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo giorno lavorativo successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, il rimborso finale e/o la cedola saranno accreditati il giorno lavorativo immediatamente precedente alla suddetta data. Entrambe le convenzioni potranno essere *adjusted* ovvero *unadjusted*. Il termine "*Adjusted*" indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente convenzione di calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della convenzione di calcolo avrà un impatto sull'ammontare della cedola pagata. Il termine "*Unadjusted*" indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella convenzione di calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della convenzione di calcolo non avrà un impatto sull'ammontare della cedola pagata.

Il diritto al pagamento degli interessi si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

vi) Dichiarazione indicante il tipo di sottostante

Obbligazioni a Tasso Variabile, a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, a Tasso Misto (con riguardo alle cedole variabili), a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* (con riguardo alle cedole variabili) e Indicizzate all'Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor*

Con riferimento a ciascuna emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile, di Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, di Obbligazioni a Tasso Misto, di Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor*, di Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor*, le Condizioni Definitive della singola emissione indicheranno e forniranno informazioni sul Parametro di Indicizzazione e sull'eventuale Margine unitamente alle altre caratteristiche dell'emissione.

Fermo quanto sopra, si precisa che:

- qualora denominate in Euro, le Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, le Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alle cedole variabili) e le Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* (con riguardo alle cedole variabili) possono essere indicizzate al tasso EURIBOR a 1, 3, 6, 12 mesi) o al tasso di rendimento dei BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) a 3, 6, 12 mesi; qualora denominate in valuta, al tasso LIBOR (*London Interbank Offered Rate*) della corrispondente valuta a 3, 6, 12 mesi;
- le Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor* possono essere indicizzate ad uno dei parametri specificati al punto vii) che segue (*i.e. Italy CPI NIC Incl Tobacco NSA, Italy CPI FOI Ex Tobacco Unrevised, Euro Area MUICP All Items o Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised*), eventualmente aumentati o diminuiti di uno *spread*, espresso in punti base, costante per tutta la durata delle Obbligazioni.

vii) Descrizione del sottostante sul quale è basato

Le Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, le Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alle cedole variabili) e le Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* (con riguardo alle cedole variabili) possono essere indicizzate ai parametri di seguito specificati.

Se denominate in Euro:

- il tasso EURIBOR (*Euro Interbank Offered Rate*): tasso di interesse, applicato ai prestiti interbancari in Euro (EURIBOR a 1, 3, 6, 12 mesi), rilevato a cura della FBE (*Banking Federation of the European Union*) e dell'ACI (tramite *The Financial Markets Association*), e rilevato dall'Agente di Calcolo, sulla base della pubblicazione sul circuito *Telerate* alla pagina 248, sulla pagina EURIBOR01 sul circuito Reuters (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o, in mancanza, altra fonte di equipollente ufficialità;
- il tasso di rendimento dei BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) (a 3, 6, 12 mesi): tasso comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, calcolato in base al prezzo medio ponderato determinato nell'asta ordinaria, e rilevato dall'Agente di Calcolo, sulla base del comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della pubblicazione sul circuito Reuters (attualmente alla pagina BANKIT10 per i BOT a 6 mesi, alla pagina BANKIT01 per i BOT a 3 e 12 mesi) o il quotidiano "Il Sole 24 Ore" o, in mancanza, altra fonte di equipollente ufficialità.

Se denominate in valuta:

- il tasso LIBOR (*London Interbank Offered Rate*) della valuta corrispondente (Dollaro USA, Sterlina inglese, Franco svizzero ovvero Yen giapponese), calcolato dalla *British Bankers' Association* in base ai tassi d'interesse richiesti per cedere a prestito depositi in una data divisa (LIBOR a 3, 6, 12 mesi) da parte delle principali banche operanti sul mercato interbancario londinese, e rilevato dall'Agente di Calcolo, sulla base della pubblicazione.

In relazione al tasso LIBOR, si segnala che in data 27 giugno 2017, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Regno Unito (la "*Financial Conduct Authority*" – FCA) ha annunciato che, a far data dal 2021, non intende più richiedere alle banche facenti parte del *panel* di continuare a fornire all'amministratore del LIBOR i tassi necessari alla sua determinazione, con la conseguenza che l'operatività del LIBOR non sarà garantita dopo tale data. Pertanto, non è possibile prevedere se e per quanto tempo il LIBOR continuerà ad essere calcolato. Nell'ipotesi in cui il LIBOR non sia più determinato su base continuativa o non sia più disponibile, il tasso di interesse per le cedole a tasso variabile sarà determinato applicando le disposizioni contenute nel successivo Paragrafo 4.7(x) (*Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante*).

La data di rilevazione del tasso rilevante per ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicata nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Rilevazione**").

Le Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor* possono essere indicizzate ai seguenti parametri:

- *Italy CPI NIC Incl Tobacco NSA*, indice dei prezzi al consumo incluso il tabacco rilevato dalla pagina Bloomberg ITCPNICT Index ovvero pubblicato mensilmente da ISTAT (sito internet www.istat.it) ed anche sulla Gazzetta Ufficiale od altre fonti di equipollente ufficialità;
- *Italy CPI FOI Ex Tobacco Unrevised*, indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi rilevato dalla pagina Bloomberg ITCPIUNR Index ovvero pubblicato mensilmente da ISTAT (sito internet www.istat.it) ed anche sulla Gazzetta Ufficiale od altre fonti di equipollente ufficialità;
- *Euro Area MUICP All Items*, indice dei prezzi al consumo incluso il tabacco rilevato dalla pagina Bloomberg CPALEMU Index ovvero pubblicato mensilmente da EUROSTAT (sito internet www.europa.eu/eurostat/help/new-eurostat-website) ed anche dal bollettino statistico della Banca Centrale Europea (sito internet www.ecb.europa.eu) od altre fonti di equipollente ufficialità;
- *Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised*, indice dei prezzi al consumo al netto dei tabacchi rilevato dalla pagina Bloomberg CPTFEMU Index ovvero pubblicato mensilmente da EUROSTAT (sito internet www.europa.eu/eurostat/help/new-eurostat-website) ed anche dal bollettino statistico della Banca Centrale Europea (sito internet www.ecb.europa.eu) od altre fonti di equipollente ufficialità.

* * *

Si segnala che i tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Parametri di Indicizzazione, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE, come successivamente modificato e integrato (il “**Benchmark Regulation**”) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l’uso di questi all’interno dell’Unione Europea. Detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l’altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell’Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di *benchmark* forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell’Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Quando il Parametro di Indicizzazione è costituito da un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all’articolo 29.2 del Benchmark Regulation. In particolare le Condizioni Definitive indicheranno (i) se l’amministratore del Parametro di Indicizzazione è incluso nel registro di cui all’articolo 36 del Benchmark Regulation o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all’articolo 51 del Benchmark Regulation.

viii) **Metodo utilizzato per mettere in relazione il sottostante e il tasso**

Il tasso di interesse utilizzato per il calcolo del valore di ciascuna cedola variabile è pari al Parametro di Indicizzazione prescelto eventualmente maggiorato o diminuito o senza l’applicazione di un Margine (*spread*), in applicazione della applicabile formula di calcolo secondo quanto previsto al precedente paragrafo i) del presente Paragrafo 4.7. L’Emittente potrà prefissare l’ammontare della prima Cedola pagabile alla prima Data di Pagamento successiva alla Data di Emissione indicando nelle Condizioni Definitive del Prestito un tasso di interesse nominale lordo annuo, espresso in termini di percentuale da applicarsi sul valore nominale, indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto.

Per ciascuna Cedola e relativo periodo di interesse, il Parametro di Indicizzazione sarà rilevato dall’Agente di Calcolo.

ix) **Indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità**

La fonte informativa da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Indicizzazione e sulla sua volatilità sarà riportata nelle Condizioni Definitive. L’Emittente non fornirà, successivamente alla chiusura dell’Offerta, alcuna informazione relativamente all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto o, comunque, al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

x) **Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un’incidenza sul sottostante**

Fatto salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, nell’ipotesi di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione l’Agente di Calcolo, adotterà le seguenti modalità di determinazione dello stesso.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, le Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alle cedole variabili) e le Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* (con riguardo alle cedole variabili):

- nel caso in cui il parametro di indicizzazione sia il tasso EURIBOR 1, 3, 6, 12 mesi o il tasso LIBOR 3, 6, 12 mesi: l'Emittente utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente la Data di Rilevazione originariamente prevista. Nel caso di non disponibilità del parametro di indicizzazione per più di 10 Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rilevazione originariamente prevista ovvero nel caso in cui l'indisponibilità del valore del parametro di indicizzazione dovesse verificarsi anche per la successiva Cedola, l'Emittente agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato individuando il parametro di indicizzazione alternativo, che secondo la ragionevole opinione dell'Emittente, sia fungibile con il parametro di indicizzazione divenuto indisponibile. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la Sede e tutte le Filiali della Banca, nonché sul sito *internet* dell'Emittente;
- nel caso in cui il parametro di indicizzazione sia il tasso di rendimento del BOT 3, 6, 12 mesi: l'Emittente provvederà a determinare il tasso prendendo in sostituzione il tasso EURIBOR 3, 6, 12 mesi (a seconda della periodicità della Cedola) - rilevato due giorni lavorativi Target precedenti la Data di Rilevazione originariamente prevista - rettificato dello scostamento storico rilevato rispetto al tasso di rendimento dei BOT di analoga durata. Lo scostamento storico medio sarà calcolato come media semplice della differenza tra il tasso medio ponderato dell'asta ordinaria dei BOT relativo alle ultime tre aste valide (pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) e il tasso EURIBOR rilevato nelle stesse giornate delle aste corrispondenti. In particolare per ogni data di svolgimento dell'asta sarà effettuata la differenza tra il valore dell'EURIBOR e il rendimento dell'asta BOT e così per quelle successive. I tre valori saranno sommati e il risultato così ottenuto sarà diviso per tre.

Se anche il tasso EURIBOR 1, 3, 6, 12 mesi non fosse disponibile, l'Emittente provvederà a determinare tale tasso prendendo a riferimento le quotazioni di 5 primari istituti di credito, selezionati dall'Emittente stesso, e, dopo aver escluso la quotazione più bassa e quella più elevata, calcolerà la media aritmetica delle restanti tre quotazioni. Qualora la quotazione più alta sia pari ad una ulteriore quotazione, verrà esclusa solo una quotazione; parimenti, qualora la quotazione più bassa sia pari ad una ulteriore quotazione, verrà esclusa solo una quotazione. Nel caso in cui meno di tre quotazioni fossero disponibili, l'Emittente si riserva di determinare il valore del tasso di rendimento dei BOT a sua sola discrezione, sulla base di metodologie di generale accettazione e tendenti a neutralizzare il più possibile effetti distorsivi. Le modalità di determinazione del tasso sostitutivo che precedono si applicheranno inoltre nell'ipotesi in cui la data dell'ultima asta BOT sia precedente di oltre tre mesi rispetto alla Data di Rilevazione prevista.

Per le Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor*:

- nel caso in cui il parametro di indicizzazione sia uno di quelli specificati al punto vii) che precede (*i.e. Italy CPI NIC Incl Tobacco NSA, Italy CPI FOI Ex Tobacco Unrevised, Euro Area MUICP All Items o Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised*): fatto salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, nell'ipotesi di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione alla data di rilevazione l'Agente di Calcolo utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente la data di rilevazione originariamente prevista, agendo in buona fede secondo la migliore prassi di mercato. Nel caso di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione per più di 10 Giorni Lavorativi precedenti la data di rilevazione originariamente prevista ovvero nel caso in cui l'indisponibilità del valore del Parametro di Indicizzazione dovesse verificarsi anche per la successiva Cedola, l'Emittente agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato individuando il Parametro di Indicizzazione alternativo, che secondo la ragionevole opinione dell'Emittente, sia fungibile con il Parametro di Indicizzazione divenuto indisponibile. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo Parametro di Indicizzazione con una comunicazione disponibile presso la sede legale e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito *internet* dell'Emittente.

xi) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante

Qualora nel corso della vita delle Obbligazioni si verificano, relativamente al Parametro di Indicizzazione prescelto, eventi di natura straordinaria che ne modifichino la struttura o ne compromettano l'esistenza, l'Agente per il Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, quali la sostituzione del Parametro di Indicizzazione, gli aggiustamenti o le modifiche per mantenere nella massima misura possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni.

Per informazioni sulla decisione annunciata in data 27 giugno 2017 dall'autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Regno Unito (FCA) in merito all'operatività del LIBOR, si veda il precedente Paragrafo 4.7(vii) (*Descrizione del sottostante sul quale è basato*) della Nota Informativa.

xii) Nome del responsabile del calcolo

Il responsabile del calcolo degli interessi è l'Emittente (l'“**Agente di Calcolo**”). Pertanto, l'importo degli interessi maturati dalle Obbligazioni pagabile ad ogni Data di Pagamento è determinato dall'Emittente in qualità di Agente di Calcolo.

xiii) Se lo strumento finanziario presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, fornirne una spiegazione chiara e dettagliata, che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostanze in cui i rischi sono più evidenti.

Fatto salvo per le Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, le Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* e le Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor*, gli strumenti finanziari offerti non presentano una componente derivativa per quanto riguarda il pagamento degli interessi.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con un Tasso Minimo (*Floor*) consentono all'investitore il conseguimento di rendimenti in linea con l'andamento dei tassi di interesse di riferimento ma non inferiori ad un rendimento minimo su base annua. Nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con un Tasso Minimo (*Floor*) il sottoscrittore acquista implicitamente un'opzione *put* da parte dell'investitore, in ragione della quale sarà previsto un tasso minimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole in caso di andamento sfavorevole del sottostante. Il valore della componente derivativa è calcolato sulla base delle condizioni di mercato mediante il metodo Black&Scholes.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Massimo (*Cap*) consentono all'investitore il conseguimento di rendimenti in linea con l'andamento dei tassi di interesse di riferimento ma non superiori ad un rendimento massimo su base annua prefissato. Nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Massimo (*Cap*) il sottoscrittore vende implicitamente un'opzione *call* all'Emittente, in ragione della quale sarà previsto un tasso massimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole e ciò anche nel caso in cui si verifichi un andamento particolarmente favorevole per l'investitore del Parametro di Indicizzazione. Il valore della componente derivativa è calcolato sulla base delle condizioni di mercato mediante il metodo Black&Scholes.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo e Tasso Massimo (*Cap & Floor*) consentono all'investitore il conseguimento di rendimenti in linea con l'andamento dei tassi di interesse di riferimento ma non inferiori ad un rendimento minimo su base annua (*floor*) e non superiori ad un rendimento massimo prefissato su base annua (*cap*). Nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo e Tasso Massimo (*Cap & Floor*), il sottoscrittore implicitamente acquista una opzione *floor* e vende una opzione *cap* (c.d. “*collar*”). Il valore della componente derivativa è calcolato sulla base delle condizioni di mercato mediante il metodo Black&Scholes. Ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, il sottoscrittore dovrà valutare i costi e i benefici in termini di prospettive di rendimento e di costi (pagati o ricevuti) delle opzioni acquistate o vendute.

Le Obbligazioni a Tasso Misto con un Tasso Minimo (*Floor*) consentono all'investitore il conseguimento di rendimenti in linea con l'andamento dei tassi di interesse di riferimento ma non inferiori ad un rendimento minimo su base annua. Nel caso di Obbligazioni a Tasso Misto con un Tasso Minimo (*Floor*) il sottoscrittore acquista implicitamente un'opzione *put* da parte dell'investitore, in ragione della quale sarà previsto un tasso minimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole in caso di andamento sfavorevole del sottostante. Il valore della componente derivativa è calcolato sulla base delle condizioni di mercato mediante il metodo Black&Scholes.

Le Obbligazioni a Tasso Misto con Tasso Massimo (*Cap*) consentono all'investitore il conseguimento di rendimenti in linea con l'andamento dei tassi di interesse di riferimento ma non superiori ad un rendimento massimo su base annua prefissato. Nel caso di Obbligazioni a Tasso Misto con Tasso Massimo (*Cap*) il sottoscrittore vende implicitamente un'opzione *call* all'Emittente, in ragione della quale sarà previsto un tasso massimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole e ciò anche nel caso in cui si verifichi un andamento particolarmente favorevole per l'investitore del Parametro di Indicizzazione. Il valore della componente derivativa è calcolato sulla base delle condizioni di mercato mediante il metodo Black&Scholes.

Le Obbligazioni a Tasso Misto con Tasso Minimo e Tasso Massimo (*Cap & Floor*) consentono all'investitore il conseguimento di rendimenti in linea con l'andamento dei tassi di interesse di riferimento ma non inferiori ad un rendimento minimo su base annua (*floor*) e non superiori ad un rendimento massimo prefissato su base annua (*cap*). Nel caso di Obbligazioni a Tasso Misto con Tasso Minimo e Tasso Massimo (*Cap & Floor*), il sottoscrittore implicitamente acquista una opzione *floor* e vende una opzione *cap* (c.d. “*collar*”). Il valore della componente derivativa è calcolato sulla base delle condizioni di mercato mediante il metodo Black&Scholes. Ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, il sottoscrittore dovrà valutare i costi e i benefici in termini di prospettive di rendimento e di costi (pagati o ricevuti) delle opzioni acquistate o vendute.

Le Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione contengono una componente derivativa implicita nel titolo che è costituita da una o più opzioni di tipo *call* europee sulla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*. Il valore di tale opzione, e conseguentemente anche dell'Obbligazione, si ridurrà nel caso in cui il valore dell'indice dei prezzi al consumo dovesse risultare inferiore al

valore iniziale indicato nelle Condizioni Definitive. Si precisa inoltre che lo *strike* dell'opzione *call*, inteso come fattore di partecipazione alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo, è unico e costante per tutta la durata dell'Obbligazione.

Le Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con Tasso Minimo (*Floor*) contengono una componente derivativa implicita nel titolo che è costituita da una o più opzioni di tipo *call* europee sulla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e consentono all'investitore il conseguimento di rendimenti in linea con l'andamento dei tassi di riferimento ma non inferiori ad un rendimento minimo garantito. Nel caso di Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con Tasso Minimo (*Floor*) il sottoscrittore acquista implicitamente un'opzione put da parte dell'investitore, in ragione della quale sarà previsto un tasso minimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole in caso di andamento sfavorevole del sottostante. Il valore della componente derivativa è calcolato sulla base delle condizioni di mercato mediante il metodo Black&Scholes. Il valore di tale opzione, e conseguentemente anche dell'Obbligazione, si ridurrà nel caso in cui il valore dell'indice dei prezzi al consumo dovesse risultare inferiore al valore iniziale indicato nelle Condizioni Definitive. Si precisa inoltre che lo *strike* dell'opzione *call*, inteso come valore iniziale del sottostante, è unico e costante per tutta la durata dell'Obbligazione.

Le Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con Tasso Massimo (*Cap*) contengono una componente derivativa implicita nel titolo che è costituita da una o più opzioni di tipo *call* europee sulla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e consentono all'investitore il conseguimento di rendimenti in linea con l'andamento dei tassi di riferimento ma non superiori ad un rendimento massimo su base annua prefissato. Nel caso di Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione con Tasso Massimo (*Cap*) il sottoscrittore vende implicitamente un'opzione call all'Emittente, in ragione della quale sarà previsto un tasso massimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole anche nell'ipotesi di un andamento particolarmente favorevole del sottostante. Il valore della componente derivativa è calcolato sulla base delle condizioni di mercato mediante il metodo Black&Scholes. Il valore di tale opzione, e conseguentemente anche dell'Obbligazione, si ridurrà nel caso in cui il valore dell'indice dei prezzi al consumo dovesse risultare inferiore al valore iniziale indicato nelle Condizioni Definitive. Si precisa inoltre che lo *strike* dell'opzione *call*, inteso come valore iniziale del sottostante, è unico e costante per tutta la durata dell'Obbligazione.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile Indicizzate all'Inflazione con Tasso Massimo (*Cap*) e Tasso Minimo (*Floor*) contengono una componente derivativa implicita nel titolo che è costituita da una o più opzioni di tipo *call* europee sulla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e consentono all'investitore il conseguimento di rendimenti in linea con l'andamento dei tassi di riferimento ma non inferiori ad un rendimento minimo garantito e non superiori ad un rendimento massimo prefissato. Nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo e Tasso Massimo (*Cap & Floor*), il sottoscrittore implicitamente acquista una opzione *floor* e vende una opzione *cap* (c.d. "*collar*"). Il valore della componente derivativa è calcolato sulla base delle condizioni di mercato mediante il metodo Black&Scholes. Il valore di tale opzione, e conseguentemente anche dell'Obbligazione, si ridurrà nel caso in cui il valore dell'indice dei prezzi al consumo dovesse risultare inferiore al valore iniziale indicato nelle Condizioni Definitive. Ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap* e *Floor*, il sottoscrittore dovrà valutare i costi e i benefici in termini di prospettive di rendimento e di costi (pagati o ricevuti) delle opzioni acquistate o vendute. Si precisa inoltre che lo *strike* dell'opzione *call*, inteso come valore iniziale del sottostante, è unico e costante per tutta la durata dell'Obbligazione.

4.8 Data di scadenza e modalità di rimborso delle Obbligazioni

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Si segnala inoltre che in data 12 dicembre 2017 è stata emanata la Direttiva n. 2017/2399/UE che ha modificato la Direttiva BRRD relativamente all'art. 108 "*Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza*". La modifica è stata recepita in Italia con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, la quale ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 12-*bis* istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. "*senior non preferred*"). Per maggiori informazioni si rinvia al precedente Paragrafo 4.6.

i) Data di scadenza

Per ciascun Prestito Obbligazionario, la data a partire dalla quale le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere di interessi (la "**Data di Scadenza**"), sarà indicata, per ciascuna tipologia di Obbligazione, nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso in cui la Data di Scadenza cadesse in un giorno che non è un giorno lavorativo “Target”, si applicheranno le disposizioni di cui alla Convenzione di Calcolo indicata nelle Condizioni Definitive, senza che ciò comporti una modifica del computo degli interessi né la spettanza di alcun importo aggiuntivo per gli obbligazionisti.

ii) Modalità di ammortamento del prestito

Per ciascun Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni (salvo che siano state riacquistate ed eventualmente annullate dall’Emittente prima della scadenza) saranno rimborsate alla pari e in unica soluzione alla Data di Scadenza, senza alcuna deduzione per spese. L’importo pagabile a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive (in termini percentuali rispetto al valore nominale unitario delle Obbligazioni) e non potrà essere inferiore al 100% del valore nominale unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese.

Il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato esclusivamente per il tramite degli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni da parte dell’Emittente. È comunque fatta salva la facoltà dell’Emittente di riacquistare le Obbligazioni prima della scadenza ed eventualmente annullare le stesse.

I portatori delle Obbligazioni sono i soli soggetti legittimati a ricevere i pagamenti in relazione alle rispettive Obbligazioni e l’Emittente sarà liberato una volta corrisposti gli importi dovuti direttamente a ciascun portatore delle Obbligazioni, ovvero ad un terzo dal medesimo indicato.

4.9 Tasso di rendimento effettivo

i) Indicazione del tasso di rendimento effettivo

Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto delle Obbligazioni sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

ii) Illustrazione in forma sintetica del metodo di calcolo del rendimento

Il rendimento effettivo, al lordo ed al netto dell’effetto fiscale, sarà calcolato con il metodo del Tasso Interno di Rendimento a scadenza detto TIR (o IRR, acronimo dall’inglese *Internal Rate of Return*) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del Prezzo di Emissione.

Il TIR rappresenta quel tasso che eguaglia la somma dei valori attuali dei flussi prodotti dalle Obbligazioni (cedole e rimborso del capitale) al prezzo di acquisto/sottoscrizione dell’Obbligazione stessa. Per le Obbligazioni Zero Coupon, che non producono interessi periodici, ma prevedono il pagamento di un montante alla scadenza, l’unico flusso da incassare alla Data di Scadenza sarà costituito dall’importo dovuto a titolo di rimborso a scadenza. Pertanto, in questo caso, il tasso di rendimento effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale del Prezzo di Rimborso al Prezzo di Emissione.

Tale tasso è calcolato assumendo che il titolo venga detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo e nell’ipotesi di assenza di eventi di credito dell’Emittente.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni a Tasso Variabile con previsione del solo *Cap*, le Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle cedole variabili), le Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle cedole variabili con previsione del solo *Cap*) e le Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con previsione del solo *Cap*, il tasso di rendimento effettivo su base annua sarà calcolato ipotizzando la costanza del valore del parametro di indicizzazione rilevato alla data riportata nelle Condizioni Definitive.

In presenza di un *Floor* il tasso di rendimento annuo delle Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, delle Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* e delle Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor* sarà determinato sulla base del tasso annuo relativo al *Floor*.

4.10 Rappresentanza degli obbligazionisti

Ai sensi dell’art. 12 del Testo Unico Bancario, per le obbligazioni emesse da banche non è prevista la costituzione di organizzazioni rappresentative dei portatori dei medesimi.

4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni

Il Programma di Offerta è stato approvato con delibera del consiglio di amministrazione della Banca in data 23 aprile 2018.

Nell’ambito del Programma di Offerta, che ha una durata di un anno a partire dalla data di approvazione del Prospetto di Base da parte della Consob, la Banca potrà emettere, in una o più emissioni, obbligazioni a Tasso Fisso, *Step Up*, *Step Down*, *Zero Coupon*, Tasso Variabile, Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, a Tasso Misto, a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* e Indicizzate all’Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor*.

Secondo le deleghe operative approvate dal consiglio di amministrazione della Banca nel “*Regolamento dei poteri delegati in materia di operazioni finanziarie*”, il Direttore Generale e il Direttore Finanza approvano, disgiuntamente tra di loro, le emissioni di obbligazioni strutturate e i *private placement* a valere sul programma deliberato dal consiglio di amministrazione; il Direttore Finanza e il Responsabile dell’Ufficio Tesoreria Integrata approvano, disgiuntamente tra di loro, le emissioni di obbligazioni *plain vanilla* destinate al pubblico indistinto a valere sul programma deliberato dal consiglio di amministrazione.

4.12 Data di emissione delle Obbligazioni

Per ciascun Prestito Obbligazionario, la data di emissione delle Obbligazioni (la “**Data di Emissione**”) sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni

Non vi sono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni oggetto del Programma di Offerta derivanti dalle condizioni del Programma stesso.

4.14 Regime fiscale

L’offerta è effettuata esclusivamente in Italia. Le informazioni fornite qui di seguito riassumono alcuni aspetti del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni, ai sensi della legislazione italiana vigente e sulla base delle interpretazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria alla data del Prospetto di Base, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a variazioni, eventualmente anche con effetto retroattivo.

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla Data del Prospetto di Base e applicabile a certe categorie di investitori fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un’impresa commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia (generalmente definiti “Investitori”).

Sono a carico dei portatori delle Obbligazioni le imposte e tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti. Sarà a carico degli obbligazionisti ogni eventuale variazione del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni che dovesse intervenire fino alla scadenza del titolo.

Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Redditi di capitale

Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi in Italia da banche sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle persone fisiche (residenti e non residenti) ex D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive integrazioni e modificazioni. L’art. 3 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito nella Legge n. 89/2014 pubblicata nella G.U. n. 143 del 23 giugno 2014 ha disposto l’applicazione dell’aliquota nella misura del 26,00% ai proventi ed interessi maturati dal 1° luglio 2014, in sostituzione dell’aliquota del 20% applicata fino al 30 giugno 2014.

Tali proventi non sono soggetti all’applicazione dell’imposta sostitutiva se percepiti dai soggetti residenti negli Stati o territori di cui all’art. 6 del citato D. Lgs. 239/1996, seguendo la procedura indicata dall’art. 7 dello stesso D. Lgs. 239/1996.

Plusvalenze

Le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1°, lett. *c-ter*), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni realizzate a far tempo dalla data del 1° luglio 2014 da soggetti residenti sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle persone fisiche nella misura del 26,00% (aliquota introdotta dal sopracitato D.L. 66/2014 in sostituzione dell’aliquota del 20% applicata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, *ex art.* 2 D.L. 138/2011). Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall’art. 68 del T.U.I.R. e secondo i regimi di cui gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 461/97. Ai sensi dell’art. 23, lett. f), n. 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze di cui alla lett. *c-ter*) dell’art. 67, comma 1°, derivanti da cessioni a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, realizzate da soggetti non residenti, sono escluse da tassazione in Italia (in quanto non si considerano prodotti nel territorio dello Stato).

Ai sensi dell’art. 5, comma 5°, del D.Lgs. n. 461/97, le plusvalenze di cui al citato art. 67, comma 1°, lett. *c-ter*), sono comunque escluse da tassazione se percepite dai soggetti residenti nei Paesi di cui all’art. 6 D.Lgs. 239/1996.

Imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta Tobin tax)

Il trasferimento di proprietà dei titoli obbligazionari non è assoggettato alla tassazione di cui all'art. 1, commi 491-500 L. 24 dicembre 2012, n. 228 in quanto i titoli stessi non rientrano tra i valori mobiliari ricompresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta.

* * *

L'Emittente svolgerà il ruolo di sostituto di imposta operando direttamente le trattenute alla fonte.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Statistiche relative all'Offerta, calendario e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

Alla Data del Prospetto di Base non si prevede che l'emissione e l'offerta delle Obbligazioni di ciascun Prestito (l'"Offerta") siano subordinate a condizioni, fatto salvo in ogni caso quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive e quanto previsto qui di seguito.

Con riferimento a ciascuna Offerta, potrà essere previsto che la medesima sia subordinata alla condizione che le Obbligazioni siano sottoscritte esclusivamente:

- con l'apporto di nuove disponibilità (c.d. "denaro fresco") del sottoscrittore, per tale intendendosi nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso la Banca a partire da una data di calendario indicata nelle Condizioni Definitive, che non derivino da disinvestimento o rimborso anticipato di strumenti finanziari emessi dall'Emittente;
- presso determinate Filiali della Banca;

5.1.2 Ammontare totale dell'Offerta

Per ciascun Prestito Obbligazionario, le Condizioni Definitive indicheranno l'importo nominale massimo del Prestito Obbligazionario oggetto di offerta ed il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione.

Durante il Periodo di Offerta (come definito *infra*) l'Emittente potrà aumentare l'importo nominale massimo del Prestito Obbligazionario oggetto di Offerta dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* www.biverbanca.it e da trasmettersi contestualmente alla Consob.

Ciascun Prestito sarà emesso nei limiti dell'importo complessivamente richiesto dalle domande di adesione validamente ricevute entro la chiusura del relativo Periodo di Offerta, ovvero, laddove tale importo risulti superiore all'importo nominale massimo del Prestito offerto (anche eventualmente quale incrementato dall'Emittente ai sensi delle disposizioni precedenti), per un importo pari all'importo nominale massimo offerto. Per l'indicazione degli eventuali criteri di riparto applicabili ove l'importo complessivamente richiesto dalle domande di adesione sia superiore all'importo nominale massimo del Prestito offerto, si rinvia al successivo Paragrafo 5.2.2.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'importo nominale effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito *internet* dell'Emittente.

5.1.3 Periodo di Offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione

i) Periodo di validità dell'Offerta comprese eventuali modifiche

Il periodo di validità di ciascuna Offerta sarà riportato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione (il "Periodo di Offerta").

L'Emittente si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento la chiusura anticipata (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo del Prestito) o la proroga del Periodo di Offerta per motivi di opportunità (quali, a titolo meramente esemplificativo, il raggiungimento dell'importo massimo del prestito, condizioni sfavorevoli di mercato ovvero il venir meno della convenienza dell'Offerta). In tali casi l'Emittente darà pronta comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito *internet* www.biverbanca.it e da trasmettersi contestualmente alla Consob.

L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito e la data di emissione delle Obbligazioni, di non dare inizio ovvero di ritirare l'Offerta per motivi di opportunità (quali, a titolo meramente esemplificativo, condizioni sfavorevoli di mercato ovvero il venir meno della convenienza dell'Offerta). In tal caso, l'Offerta dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob, e comunque entro, rispettivamente, la data di inizio del Periodo di Offerta o la data di emissione delle Obbligazioni, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito *internet* dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla Consob ovvero secondo le modalità specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di non dare inizio o di revocare l'Offerta di un Prestito Obbligazionario, tutte le domande di adesione alla medesima Offerta saranno per ciò stesso da ritenersi nulle ed inefficaci, senza

necessità di ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente; le parti saranno inoltre libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle Obbligazioni eventualmente già prenotate, e nulla sarà dovuto dall'Emittente.

ii) Descrizione della procedura di sottoscrizione

Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere effettuate mediante la sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta.

All'aderente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con la Banca, potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive, il collocamento delle Obbligazioni potrà inoltre essere effettuato secondo le modalità dell'offerta fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'art. 31 del Testo Unico Finanza, ovvero avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza, come previsto dagli artt. 30 e 32 del Testo Unico Finanza.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, TUF, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Pertanto, entro il suddetto termine, l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivi, al collocatore o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta, mediante contratto concluso fuori sede, sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

In merito al diritto di recesso previsto nell'ambito della disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari di cui all'art. 67-*duodecies* del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"), l'Emittente riconosce ai sensi dall'art. 67-*duodecies*, comma 5, del Codice del consumo il diritto di recesso. Pertanto, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecnica di comunicazione a distanza sarà sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive la data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta, nonché le modalità di esercizio del diritto di recesso.

Le domande di adesione sono irrevocabili (fatto salvo quanto precedentemente riportato e quanto di seguito ulteriormente precisato) e non possono essere soggette a condizioni.

Ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di supplemento/i al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto e dell'articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell'articolo 95-*bis*, comma 2, del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento o, se successivo, dall'avviso di avvenuta pubblicazione del medesimo supplemento ovvero entro il maggior termine concesso dall'Emittente, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al soggetto incaricato del collocamento o secondo le modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo.

Il supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.biverbanca.it e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede dell'Emittente.

Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso disponibile e consultabile gratuitamente presso la sede dell'Emittente, nonché sul sito internet dello stesso all'indirizzo www.biverbanca.it.

5.1.4 Possibilità di riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente potrà dare corso all'emissione delle relative Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritta la totalità delle Obbligazioni oggetto di Offerta, salvo il caso di ritiro dell'offerta previsto al precedente Paragrafo 5.1.3, e quindi ridurre l'ammontare di Obbligazioni oggetto dell'Offerta. Tale riduzione dell'ammontare delle Obbligazioni offerte avverrà fornendo un'apposita comunicazione al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

5.1.5 Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile

Le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi pari al lotto minimo (il "**Lotto Minimo**") (come definito nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione) o suoi multipli.

Entro i limiti dell'ammontare nominale massimo del Prestito, non è previsto un limite massimo alle Obbligazioni che potranno essere sottoscritte da ciascun investitore, salvo quanto previsto nel Paragrafo 5.2.2.

5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni

Il pagamento integrale del prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere effettuato alla data di regolamento che verrà indicata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione ("**Data di Regolamento**"). Nella stessa

giornata, a seguito dell'avvenuto pagamento, le Obbligazioni assegnate verranno messe a disposizione degli aventi diritto in forma dematerializzata mediante contabilizzazione sui conti deposito intrattenuti dagli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

Le Condizioni Definitive possono prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più Date di Regolamento ovvero che l'Emittente si riservi la facoltà di indicare ulteriori Date di Regolamento.

Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la Data di Emissione e con la Data di Godimento.

Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento, le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento. Le sottoscrizioni effettuate alla Data di Godimento saranno regolate, salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito Obbligazionario, alla Data di Godimento stessa. Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile che potrà essere anche successiva alla chiusura del Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo di interessi maturati giornalmente (dietimi) tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento. Per maggiori informazioni si rinvia al Paragrafo 5.3.1.

5.1.7 Diffusione dei risultati dell'Offerta

L'Emittente comunicherà entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta di ogni singola emissione i risultati dell'Offerta mediante comunicazione pubblicata sul sito internet dell'Emittente www.biverbanca.it e da trasmettersi contestualmente alla Consob.

5.1.8 Eventuali diritti di prelazione

Non sono previsti diritti di prelazione.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Destinatari dell'Offerta

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto e saranno collocate esclusivamente sul mercato italiano. Per le eventuali condizioni cui l'Offerta può essere subordinata, si rinvia al precedente Paragrafo 5.1.1. della presente Nota Informativa.

L'Emittente precisa che le Offerte non saranno promosse, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone o Australia, o in qualsiasi altro Paese estero nel quale tali offerte non siano consentite in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili (collettivamente, gli "Altri Paesi"). Parimenti, non saranno accettate eventuali adesioni provenienti, direttamente o indirettamente, da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché dagli Altri Paesi in cui tali adesioni siano in violazione di norme locali.

Né il Prospetto di Base, né le Condizioni Definitive né qualsiasi altro documento afferente l'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act of 1933* e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone o Australia o negli Altri Paesi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "*Public Offers of Securities Regulations 1995*" e alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Fatta eccezione per quanto previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, non sono previsti criteri di riparto. Laddove non siano previsti criteri di riparto nelle Condizioni Definitive, tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta saranno assegnate fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile del Prestito Obbligazionario indicato nelle Condizioni Definitive. A tal fine, qualora durante il Periodo di Offerta le adesioni eccedessero l'importo totale massimo disponibile del Prestito, l'Emittente sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione e procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta con le modalità di cui al Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa.

Le Obbligazioni saranno negoziabili dopo l'avvenuto regolamento contabile della sottoscrizione.

5.3 Fissazione del prezzo

5.3.1 Prezzo di emissione

i) Indicazione del prezzo previsto al quale saranno offerti gli strumenti finanziari o del metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione quale percentuale del valore nominale unitario delle Obbligazioni ("**Prezzo di Emissione**"). Il Prezzo di Emissione coincide con il prezzo al quale le Obbligazioni sono offerte.

Si precisa che il Prezzo di Emissione potrà essere pari o inferiore al valore nominale unitario delle Obbligazioni.

Ove la Data di Regolamento sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo di Emissione, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi lordi maturati sulle Obbligazioni dalla Data di Godimento e sino alla Data di Regolamento (l'"**Importo dei Dietimi**"). L'Importo dei Dietimi sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

ii) Indicazione del metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo

Il prezzo di emissione di ciascun Prestito sarà di volta in volta determinato secondo la metodologia dell'attualizzazione dei flussi di cassa sulla base di fattori di sconto ricavati dalla curva dei tassi di interesse *Interest Rate Swap* (IRS) dell'area Euro coerente con la scadenza dei flussi di cassa delle Obbligazioni del Prestito maggiorata di uno *spread* rispetto alla citata curva. Per la determinazione di tale *spread*, l'Emittente si avvarrà di una molteplicità di fattori, tra cui la politica di raccolta fondi dell'Emittente, le condizioni di mercato, la durata dei titoli, l'importo minimo di sottoscrizione, tenendo altresì conto dei rendimenti corrisposti da strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche finanziarie ed emessi da intermediari concorrenti.

Il valore della componente derivativa sarà calcolato mediante il metodo Black & Scholes valorizzato sulla base dei dati di mercato (ovvero tassi di interesse e loro volatilità calcolata in funzione delle aspettative di mercato) provenienti da fonti informative rappresentative.

iii) Indicazione dell'ammontare delle spese o delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente

Non sono previsti costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione delle Obbligazioni.

Inoltre, non sono previste commissioni o spese in aggiunta al prezzo di emissione relative alla sottoscrizione/collocamento specificatamente a carico degli obbligazionisti. Laddove il sottoscrittore non intrattenga con la Banca un rapporto di clientela, possono tuttavia sussistere spese relative all'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento

Il collocamento delle Obbligazioni sarà effettuato direttamente dall'Emittente e dagli eventuali ulteriori soggetti incaricati dal medesimo tramite le rispettive Reti di Filiali.

L'Emittente opererà come responsabile del collocamento ai sensi della disciplina vigente. Si segnala inoltre che, ai sensi degli artt. 30 e 32 del TUF, l'Emittente e gli eventuali ulteriori soggetti incaricati del collocamento potranno effettuare qualora previsto nelle Condizioni Definitive il collocamento fuori sede (*collocamento fuori sede*) ovvero avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle schede di adesione tramite internet (*collocamento on-line*). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento fuori sede ovvero *on-line*, sarà comunicata e descritta nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, TUF, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Pertanto entro il suddetto termine, l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivi, al collocatore o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta, mediante contratto concluso fuori sede, sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

In merito al diritto di recesso previsto nell'ambito della disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari di cui all'art. 67-*duodecies* del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"), l'Emittente riconosce ai sensi dall'art. 67-*duodecies*, comma 5, del Codice del consumo il diritto di recesso. Pertanto, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecnica di comunicazione a distanza sarà sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive la data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta, nonché le modalità di esercizio del diritto di recesso.

5.4.2 Informazioni circa gli incaricati dei pagamenti

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati dalla Banca, in qualità di Intermediario Autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. (fatto salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive).

5.4.3 Accordi di Collocamento e Sottoscrizione

Alla data della presente Nota Informativa, l'Emittente non ha stipulato alcun accordo di sottoscrizione o collocamento relativo alle Obbligazioni. L'Emittente si riserva la facoltà di stipulare eventuali accordi di sottoscrizione e/o collocamento, i cui elementi caratteristici, nonché il nome e l'indirizzo dei soggetti che assumono l'impegno, saranno di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Domanda di ammissione alla negoziazione

Non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione delle Obbligazioni presso un mercato regolamentato ovvero sistema multilaterale di negoziazione.

6.2 Negoziazione di altri strumenti finanziari

L'Emittente non è a conoscenza dell'esistenza di mercati regolamentati o equivalenti in cui sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire.

6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

È previsto che le Obbligazioni siano negoziate dalla Banca in qualità di Internalizzatore Sistemático entro 90 giorni dalla chiusura del collocamento, senza limiti quantitativi.

L'Emittente si impegna al riacquisto delle Obbligazioni attraverso il proprio servizio di internalizzazione sistemática, su richiesta dei portatori, sino alla data di relativa scadenza. Nelle more della negoziazione presso il sistema di internalizzazione sistemática gestito dalla Banca l'Emittente si impegna al riacquisto nei confronti dei portatori, mediante la negoziazione in conto proprio delle Obbligazioni.

Relativamente all'organizzazione e alla gestione dell'Internalizzatore Sistemático e ai principali criteri di fissazione del prezzo di negoziazione delle Obbligazioni negoziate dall'Emittente in qualità di Internalizzatore Sistemático, si fa rinvio ai criteri per la formazione del prezzo previsti nell'ambito del “*Regolamento Internalizzatore Sistemático Biverbanca S.p.A.*” a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabile sul sito internet www.biverbanca.it (link: <https://www.biverbanca.it/privati-e-famiglie/investire-e-risparmiare/internalizzatore-sistemático/>).

Per quanto riguarda i criteri di fissazione del prezzo nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, si fa rinvio alla *policy* di *pricing* riportata nelle “*Norme per la formazione dei prezzi degli strumenti finanziari obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo*” a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabili sul sito internet www.biverbanca.it (link: <https://www.biverbanca.it/wp-content/uploads/2018/07/regolamento-di-gruppo-formazione-dei-prezzi-2018-06-07.pdf>). Al riguardo si evidenzia che i prezzi di riacquisto delle Obbligazioni saranno calcolati dall'Emittente tramite una procedura basata sull'attualizzazione dei flussi di cassa futuri secondo quanto previsto nelle “*Norme per la formazione dei prezzi degli strumenti finanziari obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo*”. A tale fine saranno utilizzati tassi di mercato privi di rischio (per tali intendendosi i tassi di interesse *Interest Rate Swap* (IRS) per le durate maggiori di 12 mesi o Euribor per le durate minori di 12 mesi rilevati sui circuiti Bloomberg o Reuters il giorno lavorativo precedente la data dell'operazione) maggiorati di uno *spread* calcolato dalla Banca tenuto conto delle condizioni del mercato di riferimento, delle strategie di *funding* e del merito creditizio del Gruppo CR Asti nonché del grado di *seniority* e della tipologia di tasso/struttura di pagamento di ciascuna obbligazione. L'applicazione di tale *spread* determina una diminuzione del valore dell'Obbligazione rispetto alla semplice applicazione dei tassi IRS; tale *spread* potrebbe subire scostamenti, anche rilevanti, in situazioni eccezionali di mercato. Al valore (*fair value*) dell'Obbligazione, determinato secondo le modalità sopra descritte sarà applicato un ulteriore margine (*spread* denaro) in riduzione che potrà assumere un valore massimo di 200 *basis points* (2%). Le “*Norme per la formazione dei prezzi degli strumenti finanziari obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo*” vigenti sono a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabile sul sito internet www.biverbanca.it (link: <https://www.biverbanca.it/wp-content/uploads/2018/07/regolamento-di-gruppo-formazione-dei-prezzi-2018-06-07.pdf>).

Le Obbligazioni riacquistate dall'Emittente potranno essere annullate dall'Emittente.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione

Non vi sono consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni nell'ambito del Programma di Offerta.

7.2 Indicazione di altre informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata a parte di revisori legali dei conti

Salvo ove indicato, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Pareri o relazioni di esperti

Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

7.5 Rating dell'Emittente e delle Obbligazioni

i) Rating attribuiti all'Emittente

ii) L'Emittente non ha fatto richiesta ed è privo di *rating* e non esiste pertanto una valutazione indipendente della capacità della Banca di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni di volta in volta emesse. **Rating attribuiti agli strumenti finanziari**

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di *rating* per le Obbligazioni di propria emissione oggetto del presente Prospetto di Base.

APPENDICE – MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE

Di seguito si riporta il modello di Condizioni Definitive da utilizzarsi per ciascuna offerta ed emissione di Obbligazioni relativo al programma di offerta di obbligazioni denominate “CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO”, “CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP UP”, “CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP DOWN”, “CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON”, “CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE”, “CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON CAP E/O FLOOR”, “CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO”, “CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON CAP E/O FLOOR” e “CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ALL’INFLAZIONE CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR” effettuata ai sensi del Programma di Offerta.

Si segnala che il simbolo “[●]” sostituisce le parti di testo che saranno completate dall’Emittente al momento della predisposizione della versione destinata alla pubblicazione.



BIVER BANCA
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI

GRUPPO
CASSA
DI RISPARMIO
DI ASTI

CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A.

Società iscritta all’Albo delle Banche facente parte del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Sede legale in Via Carso 15, 13900 Biella - Capitale sociale Euro 124.560.677 interamente versato - Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione Registro delle Imprese di Biella: n. 01807130024 - Numero Iscrizione Albo delle Banche: 5239; Codice ABI 06090.5 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative all’offerta di obbligazioni

[“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO [●] [●]”]

[“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP UP [●] [●]”]

[“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP DOWN [●] [●]”]

[“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON [●] [●]”]

[“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE [●] [●]”]

[“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON [CAP E FLOOR] [OVVERO] [CON CAP] [OVVERO] [CON FLOOR] [●] [●]”]

[“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO [●] [●]”]

[“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON [CAP E FLOOR] [OVVERO] [CON CAP] [OVVERO] [CON FLOOR] [●] [●]”]

[“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ALL’INFLAZIONE CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR [●] [●]”]

[●/●/●] - [●/●/●], ISIN IT[●] (le “Obbligazioni”)

emesse a valere sul Programma di Offerta di cui al Prospetto di Base “Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni *Step Up*, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni *Step Down*, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni *Zero Coupon*, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto con *Cap e/o Floor* e Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con possibilità di *Cap e/o Floor*”.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alla Nota Informativa del Prospetto di Base, disciplinano il Prestito Obbligazionario.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [●].

L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

L'Emittente attesta che:

- a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE, sono pubblicate ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Delegato (UE) 301/2016 e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata con nota n. [●] del [●] e ai suoi eventuali supplementi e ai documenti in esso incorporati per riferimento, ivi incluso il Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] e ai suoi eventuali supplementi;
- b) il Prospetto di Base è stato pubblicato a norma dell'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 301/2016 e dell'articolo 14 della Direttiva 2003/71/CE e, unitamente al Documento di Registrazione e alle presenti Condizioni Definitive, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca (Via Carso n. 15, Biella), nonché sul sito *internet* www.biverbanca.it;
- c) per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive;
- d) la Nota di Sintesi dell'emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

INFORMAZIONI ESSENZIALI

Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione/all'Offerta

L'Emittente opera anche quale responsabile per il collocamento delle Obbligazioni.

[Altro]

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico

Obbligazioni Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. [a Tasso Fisso [●] [●]%] / [Step Up [●] [●]%] / [Step Down [●] [●]%] / [Zero Coupon [●] [●]%] / [a Tasso Variabile [●] [●]%] / [a Tasso Variabile con [Cap e Floor] [ovvero] [con Cap] [ovvero] [con Floor] [●] [●]%] / [a Tasso Misto con [Cap e Floor] [ovvero] [con Cap] [ovvero] [con Floor] [●] [●]%] / [Indicizzate all'Inflazione con [Cap e Floor] [ovvero] [con Cap] [ovvero] [con Floor] [●] [●]%] [●/●/●] - [●/●/●]

Codice ISIN

IT [●]

Valore Nominale Unitario

[●] [Ove la Valuta di Denominazione sia diversa dall'Euro, all'indicazione del Valore Nominale Unitario si aggiungerà per finalità meramente informative indicazione dell'equivalente in Euro del Valore Nominale Unitario e del tasso di cambio utilizzato]

Valuta di denominazione delle Obbligazioni

[●]

Prezzo di Rimborso

[●]% del Valore Nominale Unitario, e quindi [●] per ogni Obbligazione di [●] Valore Nominale Unitario.

Tasso di interesse nominale annuo

[●] (riportare anche la data di pagamento delle cedole per le Obbligazioni a Tasso Step-up e Step down).

Il valore del tasso di interesse nominale annuo al netto del prelievo fiscale è pari a [●] (riportare anche la data di pagamento delle cedole per le Obbligazioni a Tasso Step-up e Step down).

Prima cedola

Tasso di interesse nominale annuo lordo [●].

(applicabile per le Obbligazioni a Tasso Variabile, a Tasso Variabile con Cap e/o Floor, a Tasso Misto, Indicizzate all'Inflazione con possibilità di Cap e/o Floor)

Il valore del tasso di interesse nominale annuo al netto del prelievo fiscale è pari a [●].

Data di pagamento Cedola/e Fissa/e

[●]

Data di pagamento Cedola/e Variabile/i

[●]

Base e Convenzione di Calcolo Interessi Fissi

Base di Calcolo: [30/360] [ovvero] [Indicare Base di Calcolo alternativa].

Convenzione di Calcolo: [Following Business Day/Unadjusted] [ovvero] [Indicare Convenzione di Calcolo alternativa]

Base e Convenzione di Calcolo Interessi Variabili

Base di Calcolo: [30/360] [ovvero] [Indicare Base di Calcolo alternativa]

Convenzione di Calcolo: [Following Business Day/Unadjusted] [ovvero] [Indicare Convenzione di Calcolo alternativa]

Tasso Minimo (floor) / Tasso Massimo (cap)

[●]%

Descrizione del Parametro di Indicizzazione

Parametro di Indicizzazione: [specificare il parametro ed indicare la fonte per le informazioni ad esso relative] / [Non Applicabile]

[Indicare ove il Parametro di Indicizzazione sia esente dall'applicazione del Benchmark Regulation: [Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [Indicare Parametro di Indicizzazione] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai

sensi del relativo Articolo 2]] / [Non Applicabile].

[Indicare ove il Parametro di Riferimento sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation: [L'amministratore [Inserire il nome dell'amministratore], amministratore del [Indicare Parametro di Indicizzazione] [●] [è] incluso nel registro previsto ai sensi dell'Articolo 36 del Benchmark Regulation.] / [Non Applicabile].

[Indicare se si applicano le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation: [Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, tali per cui [Inserire nome dell'amministratore] amministratore del [Indicare Parametro di Indicizzazione] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] o [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ubicato nell'Unione Europea]] / [Non Applicabile].

Data di rilevazione: [●]

Modalità di rilevazione: [●]

Margine

[●]

Descrizione del sottostante

[●]

Fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante

[●]

Eventi di turbativa ed eventi straordinari / Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante

Qualora il [Parametro di Indicizzazione] / [tasso di inflazione] non fosse disponibile alla data di rilevazione dello stesso come sopra previsto, si applicheranno le [modalità previste nel Capitolo [●], Paragrafo [●] della Nota Informativa] [le seguenti modalità]

Data di Scadenza

[●]. La durata delle Obbligazioni è quindi pari a [●].

Tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto

Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo è pari a [●]%.
Il tasso di rendimento effettivo annuo netto è pari a [●]%.
Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e per le Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione il tasso di rendimento effettivo annuo al lordo e al netto dell'effetto fiscale è determinato ipotizzando per le cedole successive alla prima la costanza del valore del parametro di indicizzazione rilevato alla data del [●]. I tassi di rendimento effettivi sono calcolati con il metodo del tasso interno di rendimento in regime di capitalizzazione composta (cioè nell'ipotesi che i flussi di cassa siano reinvestiti allo stesso tasso fino alla scadenza), sulla base del prezzo di emissione nonché dell'entità e della frequenza dei flussi di cassa cedolari e del rimborso a scadenza.
Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e per le Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione che prevedono un *floor* il tasso di rendimento annuo è determinato ipotizzando l'applicazione (per il calcolo delle singole cedole) del tasso annuo corrispondente al *floor*.
Il tasso di rendimento effettivo annuo netto è calcolato sulla base dell'aliquota fiscale applicabile alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive ([●]%).

Delibere e autorizzazioni all'emissione delle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata autorizzata da [●] in data [●].

Data di godimento degli interessi

[●]

Date di Pagamento e di scadenza degli interessi

Le Cedole saranno pagate in via posticipata, in occasione delle seguenti Date di Pagamento: [inserire tutte le Date di Pagamento].

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere di interessi dal [●].

Data di Emissione	[●]
CONDIZIONI DELL’OFFERTA	
Condizioni alle quali l’offerta è subordinata	[L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione] / [L’offerta è subordinata alla condizione che le Obbligazioni siano sottoscritte esclusivamente da [●].] (indicare la data entro la quale potranno essere apportate “nuove disponibilità” e/o le filiali della Banca che saranno interessate dall’offerta).
Ammontare totale dell’Offerta	L’ammontare totale dell’emissione è pari a Euro [●], per un totale di n. [●] Obbligazioni, del valore nominale unitario di Euro [●]
Periodo di validità dell’Offerta	Dal [●/●/●] al [●/●/●] (estremi inclusi), salvo chiusura anticipata, revoca o proroga del Periodo di Offerta comunicati secondo le modalità previste nel Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa.
Lotto minimo	N. [●] Obbligazione/i.
Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni	Le Date di Regolamento del Prestito sono la Data di Emissione, cioè il [●] e qualsiasi giorno di Borsa aperta compreso nel Periodo di Offerta. Le sottoscrizioni effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data di Emissione saranno regolate al prezzo di emissione maggiorato del rateo di interessi maturati tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa).
Modalità di collocamento mediante offerta fuori sede	[[Non è previsto] / [E’ previsto] il collocamento fuori sede delle Obbligazioni attraverso consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.] [Descrizione della procedura di sottoscrizione fuori sede, indicare anche la data ultima per il recesso, ed eventuali condizioni per la sottoscrizione.] [La data ultima in cui sarà possibile aderire all’offerta fuori sede è il [●]].
Modalità di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza	[[Non è previsto] / [E’ previsto] il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle schede di adesione tramite internet (collocamento <i>on-line</i>).] [E’ previsto il diritto di recesso. Tale diritto potrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di stipulazione del contratto.] [La data ultima in cui è possibile aderire all’offerta è il [●].] [Modalità di esercizio del diritto di recesso [●].]
Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell’ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	[●] [Si applica il Paragrafo 5.1.4 della Nota Informativa.]
Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e indicazione dell’eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	[<i>Non sono previsti criteri di riparto; si applica quanto previsto al Paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa</i>] / [<i>Indicazione degli eventuali criteri di riparto</i>].
Prezzo di Emissione	[●]% del Valore Nominale Unitario, e quindi Euro [●] per ogni Obbligazione di Euro [●] di Valore Nominale Unitario. Il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni è pari al Prezzo di Emissione. <i>[L’Importo dei Dietimi è pari a [●] % del Valore Nominale Unitario, e quindi [●] per ogni Obbligazione di [●] Valore Nominale Unitario.]</i>
Soggetti incaricati del collocamento	[L’Offerta delle Obbligazioni sarà effettuata tramite la Rete di

Filiali dell'Emittente] / [Altro]

Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare le Obbligazioni sulla base di accordi particolari

[È stato sottoscritto un accordo di collocamento con [●]. Le commissioni previste dall'accordo sono pari a [●.] / [Non applicabile].

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

Mercato secondario

Le Obbligazioni verranno negoziate dalla Banca in qualità di Internalizzatore Sistemico entro 90 giorni dalla chiusura del collocamento, senza limiti quantitativi. L'Emittente si impegna a riacquistare le Obbligazioni attraverso il proprio servizio di internalizzazione sistematica, su richiesta dei portatori, sino alla data di relativa scadenza.

Nelle more della negoziazione presso il sistema di internalizzazione sistematica gestito dalla Banca, l'Emittente si impegna al riacquisto nei confronti dei portatori, mediante la negoziazione in conto proprio delle Obbligazioni.

L'organizzazione e la gestione dell'Internalizzatore Sistemico amministrato dall'Emittente e i principali criteri di *pricing* delle Obbligazioni sono indicate nell'ambito del “*Regolamento Internalizzatore Sistemico Biverbanca S.p.A.*” a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabile sul sito internet www.biverbanca.it (link: <https://www.biverbanca.it/privati-e-famiglie/investire-e-risparmiare/internalizzatore-sistematico/>). I criteri di fissazione del prezzo nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio sono indicati nelle “Norme per la formazione dei prezzi degli strumenti finanziari obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo” vigenti *pro-tempore*, a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabili sul sito internet www.biverbanca.it (link: <https://www.biverbanca.it/wp-content/uploads/2018/07/regolamento-di-gruppo-formazione-dei-prezzi-2018-06-07.pdf>).

Si invitano gli investitori a considerare che i prezzi di riacquisto proposti dall'Emittente potranno essere inferiori alle somme originariamente investite e che in tali ipotesi gli investitori potrebbero incorrere in perdite in conto capitale.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Rating attribuiti alle Obbligazioni

[Alle Obbligazioni non è stato attribuito alcun rating] / [Le Obbligazioni hanno ricevuto il *rating* ● da parte di ●]

Sito/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico

www.biverbanca.it

Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.

(firma autorizzata)

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola offerta di Obbligazioni.